Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Regìa federale degli alcool RFA
Direzione

Rapporto dell'Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale della legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate

settembre 2011

Indice

1 Procedura di consultazione 4
1.1 Situazione iniziale 4
1.2 Svolgimento della procedura di consultazione 4
2 Valutazione della consultazione 6
2.1 Necessità di una riforma 6
2.2 Suddivisione dei contenuti di politica fiscale e sanitaria in due leggi 7
2.3 Struttura futura della RFA 8
3 Legge sull'imposizione delle bevande spiritose 9
3.1 Liberalizzazione 9
3.2 Ritiro della Confederazione dal mercato dell'etanolo 10
3.3 Ottimizzazione del sistema d'imposizione e di controllo 10
3.4 Ulteriori osservazioni 11
3.5 Parere sui singoli articoli 11
4 Legge sull'alcol 23
4.1 Una nuova legge per tutte le limitazioni del commercio e della pubblicità 23
4.1.1 Disposizioni sul commercio e sulla pubblicità riunite in un'unica legge 23
4.1.2 Costituzionalità 23
4.1.3 La nuova legge 24
4.2 In generale sull'orientamento contenutistico dell'avamprogetto di legge 25
4.2.1 Conoscenze scientifiche 26
4.2.2 Prevenzione (in generale) 26
4.2.3 Tutela della gioventù 28
4.2.4 Responsabilità individuale contrapposta a responsabilità collettiva 28
4.2.5 Intensità normativa 29
4.3 La pubblicità 31
4.3.1 Uniformazione contro differenziazione della limitazione della pubblicità 32
4.3.2 Misure supplementari chieste dai partecipanti alla consultazione 33
4.4 Il commercio 34
4.4.1 Uniformazione contro differenziazione delle restrizioni del commercio 35
4.4.2 Misure supplementari chieste dai partecipanti alla consultazione 35
4.4.3 Competenza esclusiva della Confederazione contro competenza complementare dei Cantoni 39
4.5 Singoli articoli LAlc 41
Allegato 69
Elenco delle abbreviazioni 69
Lista dei partecipanti alla procedura di consultazione 72
Progetti di legge avviati in consultazione 78
Legge federale sull'imposizione delle bevande spiritose e dell'etanolo 78
Legge federale sull'alcol 92

Compendio

La separazione legale dei contenuti fiscali e normativi e quindi l'istituzione di una legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di una legge sull'alcol sono state fondamentalmente bene accolte.

La legge sull'imposizione delle bevande spiritose con le sue proposte sulla liberalizzazione del mercato delle bevande spiritose e dell'etanolo ha riscosso vasti consensi nella consultazione. Solo l'importo dell'imposta sulle bevande spiritose, il suo adeguamento al rincaro nonché le esenzioni (parziali) dall'imposta danno adito a opinioni divergenti.

La legge sull'alcol ha riscontrato i favori della grande maggioranza dei Cantoni. Essa è sostenuta anche dall'Unione delle città svizzere nonché dalle città e dai Comuni che si sono espressi direttamente. Positivi sono anche i pareri delle organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie, che però ritengono le misure della legge sull'alcol tendenzialmente poco stringenti. La legge è respinta in particolare dalle cerchie economiche che esprimono – oltre a riserve di principio sulle limitazioni dell'economia – dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni previste per la birra e per il vino o addirittura le contestano. Inoltre, esse esigono disposizioni chiare nel tenore, efficienti nell'attuazione ed efficaci negli effetti.

Infine, è stata accolta favorevolmente la proposta di privatizzare Alcosuisse e di reintegrare la Regìa federale degli alcool nell'Amministrazione federale centrale.

1 Procedura di consultazione

1.1 Situazione iniziale

La legge sull'alcool vigente risale al 1932 ed è pertanto una tra le leggi più datate della Confederazione. Sebbene sia stata oggetto di diverse revisioni parziali nel corso dei suoi 80 anni di validità, la legge non soddisfa più la realtà odierna. Il Consiglio federale ha pertanto inserito la revisione totale della legge sull'alcool negli obiettivi di legislatura 2007–2011.

Con la revisione totale della legge il Consiglio federale persegue i seguenti obiettivi:

a. *liberalizzazione del mercato*: saranno soppressi 3 monopoli federali e 41 delle 43 autorizzazioni. Si prevede inoltre che la Confederazione si ritiri completamente dal mercato dell'etanolo;

b. *ottimizzazione del sistema d'imposizione e di controllo*: il sistema d'imposizione sarà snellito in modo che l'assoggettamento all'imposta sarà messo sistematicamente in relazione alla produzione e all'importazione di bevande spiritose. Il numero degli assoggettati all'imposta diminuirà dagli attuali circa 48 000 all'anno a circa 3000 unità. Inoltre, i privilegi fiscali saranno uniformati. Queste semplificazioni comporteranno per l'Amministrazione una considerevole diminuzione dell'onere legato al controllo senza compromettere il gettito fiscale;

c. *nuovo orientamento della regolamentazione del mercato*: con la concentrazione in un'unica legge delle disposizioni sul commercio e sulla pubblicità applicabili alle bevande alcoliche attualmente sparse in differenti leggi vengono eliminati i doppioni a livello legislativo ed esecutivo nonché le relative incertezze giuridiche. Inoltre, attraverso l'assoggettamento del commercio di bevande alcoliche a norme uniformi vengono creati i presupposti per una maggiore coerenza nella politica (di mercato) dell'alcol;

d. *riorganizzazione dell'adempimento dei compiti*: con l'abolizione del monopolio d'importazione e il ritiro della Confederazione dal mercato dell'etanolo, Alcosuisse – il centro di profitto della RFA – dovrà essere privatizzato. La parte rimanente della RFA sarà reintegrata nell'Amministrazione federale centrale. In questo modo il potenziale di sinergia che ne deriva potrà essere sfruttato in maniera mirata con i compiti amministrativi esistenti.

1.2 Svolgimento della procedura di consultazione

Nell'ambito della procedura di consultazione il Consiglio federale ha presentato due avamprogetti di legge:

- la legge sull'imposizione delle bevande spiritose (LIBs) disciplina la riscossione e il controllo delle imposte di consumo sulle bevande spiritose e sull'etanolo;
- la legge sull'alcol (LAlc) statuisce prescrizioni per la regolamentazione del mercato delle bevande alcoliche.

La consultazione concernente la revisione totale della legge sull'alcool è stata avviata il 30 giugno 2010 ed è durata fino alla fine di ottobre 2010. Sono stati invitati ad esprimere un parere 128 destinatari. La documentazione, costituita da due avamprogetti di legge, due rapporti esplicativi, un questionario e l'elenco dei destinatari, è stata inviata per posta. Questa documentazione era ed è consultabile anche nei siti Web della Cancelleria federale (CaF) e del Dipartimento federale delle finanze (DFF).

La consultazione ha suscitato un grande interesse. Sono pervenuti complessivamente 183 pareri in oltre 1700 pagine in formato A4.

Hanno inviato un parere 86 dei 128 destinatari:

	Destinatari	Pareri
Cantoni	26	25
Conferenza dei Governi cantonali	1	1
Partiti politici	14	6
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	1
Associazioni mantello nazionali dell'economia	9	6
Associazioni di categoria	48	24
Altre organizzazioni	27	23
TOTALE	**128**	**86**

Sono inoltre pervenuti 97 pareri dai seguenti settori:

Città, Comuni, Conferenze delle città	5
Associazioni di categoria	41
Altre organizzazioni	38
Privati (imprese e persone)	10
Commissioni e istituti della Confederazione	3
TOTALE	**97**

Il questionario inviato con la documentazione sulla consultazione comprendeva, da un lato, importanti domande di principio sulla revisione totale, vale a dire domande sulla liberalizzazione del mercato, sul ritiro della Confederazione dal mercato dell'etanolo, sulla riorganizzazione della RFA nonché sul dualismo legislativo (suddivisione in due leggi). Dall'altro, esso conteneva in parte domande molto dettagliate sul contenuto dei due avamprogetti di legge, soprattutto della nuova legge sull'alcol.

Nel complesso, 73 dei 183 partecipanti hanno compilato il questionario integralmente o parzialmente. La seguente tabella ne riporta i dettagli:

Solo questionario	26
Questionario + lettera	47
Solo lettera	110
TOTALE dei pareri pervenuti	**183**

Secondo l'articolo 8 della legge federale sulla procedura di consultazione (LCo; RS *172.061*), si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta. Con il presente rapporto il Consiglio federale prende atto dei pareri pervenuti, che vengono esposti in forma sintetica.[1]

È definito partecipante chi ha inoltrato un parere generale o concernente alcuni aspetti della revisione totale della legge sull'alcool. I pareri sono stati attribuiti ai singoli gruppi e numerati in base all'ordine di entrata.

---

[1] Messaggio del Consiglio federale del 21 gennaio 2004 concernente la legge federale sulla procedura di consultazione (FF **2004** 473)

Cantoni	C
Partiti	P
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	AM
Città e Comuni	CC
Associazioni mantello nazionali dell'economia	ANE
Associazioni nazionali di categoria	ANC
Associazioni cantonali di categoria	ACC
Organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie	OP
Altre organizzazioni	AO
Commissioni e istituti della Confederazione	CIC
Persone e imprese	PI

L'elenco dei singoli partecipanti, ordinati secondo la data di ricevimento dei pareri e l'attribuzione ai gruppi, è allegato al presente rapporto.

Per una migliore visione d'insieme e una maggiore leggibilità i seguenti partecipanti vengono raggruppati in base ai pareri espressi, identici a livello materiale:

a. GastroSuisse (ANC 17) e 14 associazioni cantonali della gastronomia (GastroAargau, GastroBaselland, GastroTicino, Société des cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève, GastroZürich, GastroFreiburg, GastroAppenzell Ausserrhoden; GastroAppenzell Innerrhoden; GastroUri; GastroSchwyz, GastroBern, GastroLuzern, GastroSolothurn, GastroWallis) sono indicate nel rapporto sui risultati come «rappresentanti del settore della gastronomia»;

b. 6 unioni cantonali e regionali dei contadini (LBV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV e SOBV), i rappresentanti dei produttori di frutta e verdura vallesani (FVPFL / IFELV) nonché le due associazioni regionali dei produttori di frutta (BOV e AZO) sono stati indicati come «rappresentanti cantonali dell'agricoltura»;

c. 5 rappresentanti nazionali (ANCV, ASCV, SWBV, BSRW e SVSW) e 3 cantonali (FVV, IVN e GOV) del settore vinicolo sono indicati nel rapporto come «rappresentanti del settore vinicolo».

Il rapporto sui risultati espone quali disposizioni sono controverse, vale a dire se sono state accolte positivamente o negativamente e se sono state rilevate lacune.[2] Tuttavia, è riportato soltanto il contenuto dei pareri espressi nel questionario o nella lettera. Le astensioni non sono prese in considerazione.

2 Valutazione della consultazione

2.1 Necessità di una riforma

La revisione totale è stata accolta esplicitamente dai Cantoni di Ginevra (C5) e San Gallo (C25), dalla città di Zurigo (CC5) e da PPD (P1), USC (ANE5), diverse associazioni di categoria nazionali e cantonali (SSIC, SBV, UP, CHOCOSUISSE, LBV, BVSZ, ZBB, ZBV), singo-

[2] Cfr. Hug Walther, *Vorparlamentarisches und parlamentarisches Verfahren der Rechtsetzung in der Schweiz*, in: *Studie zu einer Theorie der Gesetzgebung*, ed. da Jürgen Röding, Berlino 1976 pag. 79, citato in Thomas Sägesser, *Stämpflis Handkommentar zum Vernehmlassungsgesetz*, pag. 108, n. marg. 6.

le organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (infodrog, FSAG, SHV, JUBLA) e dalla TFAG (PI5).

Il PS (P6) è favorevole alla revisione di una legge che sembra «in parte anacronistica». Hotelleriesuisse (ANC19) adduce la stessa motivazione. Anche economiesuisse (ANE2) riconosce la necessità di una revisione e descrive la relativa deregolamentazione come «attesa da lungo tempo». L'USAM (ANE4) ritiene la revisione totale necessaria. Swiss Olympic (AO2) considera superata la vigente legge sull'alcool e loda gli sforzi profusi a favore di una politica coerente in materia di alcol. La SKS (AO9) e la FRC (AO15) si attendono dalla revisione totale misure efficaci di regolamentazione del mercato contro il consumo problematico di alcol.

Mentre il Cantone di Basilea Città (C12) considera l'avamprogetto come un notevole miglioramento rispetto allo status quo, il Cantone di Basilea Campagna (C13) sottolinea che il Consiglio federale propone un buon equilibrio tra la liberalizzazione del mercato e i meccanismi di controllo.

Per il Cantone di Vaud (C22) la revisione totale non è prioritaria e secondo l'UDC (P2) e la IG Freiheit (AO8) sarebbero sufficienti modifiche mirate della legge vigente.

L'USI (ANE6) riconosce la necessità di un intervento legislativo per quanto concerne le bevande spiritose.

2.2 Suddivisione dei contenuti di politica fiscale e sanitaria in due leggi

18 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Grigioni, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Glarona, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Vaud, Vallese, San Gallo), l'Unione delle città svizzere (AM1), il Comune di Kriens (CC2) e la città di Zurigo (CC5) accolgono favorevolmente la suddivisione legale del settore fiscale e sanitario. Il Cantone dei Grigioni non ha nulla da obiettare (C9). Oltre ai partiti PLR (P3), PEV (P4) e I Verdi (P5), all'USS (ANE1) e all' USC (ANE5), esprimono parere favorevole anche diverse associazioni nazionali di categoria (SKW, Medici di famiglia Svizzera, SPIRITSUISSE, SBV, ASF, AWS, hotelleriesuisse, IG DHS, FSL, santésuisse), i rappresentanti del settore della gastronomia, i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, LBV, BOV, BVBB, FVPFL / IFELV, SOBV), le organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (ASMPP, infodrog, SSMT, SUHMS, Blaues Kreuz, Public Health Schweiz, AGS, FSAG, SSPA, Fondazione svizzera per la Promozione dell'Allattamento al seno, CRIAD, FVA, Lega svizzera contro il cancro, IOGT, SHV, Pro Juventute) nonché SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), Coop (PI4) e TFAG (PI5).

Il Cantone di Basilea Campagna (C13), l'ISPMZ (OP11) e la FSP (OP35) valutano la suddivisione positivamente, solo se nella definizione dell'aliquota fiscale si tengono in considerazione criteri di politica sanitaria. Il Cantone di Soletta (C1) adduce la stessa motivazione. Nonostante l'atteggiamento favorevole, il Cantone di Lucerna (C6) vede nel dualismo legislativo un pericolo per la coerenza della politica dell'alcol, aspetto che non viene escluso nemmeno dalla CDS (C2).

Per motivi analoghi di prevenzione il PS (P6), NAS (OP5), AGS (OP14), DOJ (OP21), GREA (OP 31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) considerano la suddivisione «poco auspicabile».

Pur dichiarandosi d'accordo sulla suddivisione, il PPD (P1) mette in dubbio l'istituzione di una nuova legge, tanto più che la suddivisione non sembra essere completamente possibile in considerazione dell'orientamento di politica sanitaria dell'aliquota fiscale. Economiesuisse (ANE2) e CHOCOSUISSE (ANC34) adducono pareri analoghi.

Il PEV (P4) approva soprattutto gli aspetti concernenti la politica sanitaria e di prevenzione della legge sull'alcol e ritiene che la questione del dualismo sia d'importanza secondaria. Propone di esaminare la possibilità di accorpare la legge sull'imposizione delle bevande spiritose con quella sull'imposizione della birra.

L'USAM (ANE4) ritiene adeguata la suddivisione, ma chiede una rielaborazione approfondita di entrambe gli avamprogetti.

Commercio Svizzera (ANC6) accoglie favorevolmente l'istituzione di una legge sull'imposizione delle bevande spiritose, ma è contrario alla suddivisione. Questo parere è sostenuto dalla FVV (ACC27), che chiede di riunire le due leggi e si attende semplificazioni amministrative a favore dell'economia.

Poiché l'imposizione è una misura preventiva centrale, secondo LVT (OP16), CRIAD (OP24) e FNA (OP26) la suddivisione non ha senso. Per la FEGPA (OP10) non è opportuno separare gli aspetti fiscali, in quanto i prezzi dell'alcol potrebbero avere un effetto preventivo. Anche REPER (OP39) condivide questo parere e aggiunge che la suddivisione legislativa non permetterebbe di considerare la prevenzione nel suo insieme. Pro Familia Schweiz (OP6) giudica la suddivisione inaccettabile e rinvia alle strette correlazioni esistenti tra le due leggi a livello materiale. Anche fondationdépendences (OP15) teme che con la suddivisione si indebolisca la prevenzione a favore dei produttori. Fondationdépendences (OP15) e Fondation O_2 (OP17) chiedono di accorpare le due leggi. Richiesta appoggiata dal Cantone di Obvaldo (C20).

Anche il Centre Patronal (AO3) è contrario a una suddivisione.

[Per i pareri sulla creazione della legge sull'alcol, vedi n. 4].

2.3 Struttura futura della RFA

16 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Grigioni, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo), l'Unione delle città svizzere (AM1) e la città di Zurigo (CC5) si dichiarano d'accordo sulla struttura futura proposta della RFA. Esprimono parere favorevole anche il PPD (P1), il PEV (P4) e l'USC (ANE5), diverse associazioni nazionali di categoria (SKW, Commercio Svizzera, SPIRITSUISSE, AWS, IG DHS, santésuisse) e organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (SGARM, SUHMS, Blaues Kreuz, FEGPA, Croix-bleue romande, fondationdépendences, LVT, SSPA, CRIAD, FVA, FNA, GREA, FS, Ticino Addiction, REPER), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5), konsumentenforum (AO11), KAPO Wallis (AO16) nonché Coop (PI4) e TFAG (PI5).

La privatizzazione di Alcosuisse è accolta favorevolmente oltre che dal Cantone di Basilea Città (C12), dal PLR (P3) e dall'USAM anche dalle associazioni nazionali di categoria SSIC (ANC8), ASF (ANC10), VELEDES (ANC16) e FSL (ANC23) nonché dai rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, SOBV) e dalle singole organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (fondationdépendences, SSPA, FVA, IOGT, Pro Juventute). Il Comune di Werthenstein (CC4) e la città di Delémont (CC6) in qualità di sedi di aziende di Alcosuisse manifestano il loro interesse al mantenimento di tali aziende sul loro territorio e auspicano di essere coinvolte tempestivamente in un eventuale processo decisionale. In linea di principio sono d'accordo sulla liberalizzazione proposta. La città di Delémont (CC6) si appella, tuttavia, alla responsabilità della Confederazione in qualità di datore di lavoro in caso di licenziamenti. Inoltre, dalla privatizzazione non dovrebbe scaturire alcun cartello o monopolio privato.

L'USS (ANE1) si dichiara d'accordo sulla reintegrazione della RFA nell'Amministrazione federale centrale, ma è contraria a una privatizzazione completa di Alcosuisse. Se dovesse

essere attuata la privatizzazione, l'USS chiede che venga stipulato un contratto collettivo di lavoro. Anche Public Health Schweiz (OP12) e AGS (OP14) vorrebbero che Alcosuisse rimanesse in seno alla Confederazione.

Le organizzazioni FEGPA (OP10) e LVT (OP16) auspicano per la RFA un futuro che non comprometta la decima dell'alcol e quindi il sostegno finanziario per la prevenzione. L'ASF (ANC10), VELEDES (ANC16) e FSL (ANC23) nonché BOV (ACC10), BVBB (ACC11), AGS (OP14), IOGT (OP30) e Pro Juventute (OP40) respingono il trasferimento della RFA nell'Amministrazione federale. Secondo l'organizzazione IOGT (OP30) la RFA deve mantenere la forma attuale, poiché – soprattutto nel settore della pubblicità e del commercio – è la migliore garante dell'esecuzione dei compiti relativi alla tutela della gioventù e della salute.

L'ASMPP (OP1) e Public Health Schweiz (OP12) respingono la struttura futura proposta nel suo insieme.

Secondo l'AGS (OP14), la RFA e Alcosuisse devono essere trasferiti nell'Amministrazione federale centrale. Anche il Centre Patronal (AO3) respinge la struttura futura proposta adducendo questioni non ancora sufficientemente chiarite.

L'ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15) criticano il fatto che la RFA abbia già creato l'unità organizzativa «Mercato dell'alcol». I Verdi (P5), AWMP (ANE3) e SBV (ANC15) chiedono, pertanto, che vengano intraprese misure riorganizzative solo quando verrà approvata la revisione totale e verrà definita l'organizzazione futura della RFA.

Il PLR (P3) riflette sulla possibilità di sciogliere la RFA e di trasferire i suoi compiti ad altri servizi federali.

[Altri pareri sulla struttura futura della RFA figurano nelle considerazioni ad art. 13 AP-LAlc].

3 Legge sull'imposizione delle bevande spiritose

3.1 Liberalizzazione

17 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Grigioni, Svitto, Uri, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Glarona, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo) nonché l'Unione delle città svizzere (AM1) e la città di Zurigo (CC5) accolgono favorevolmente la liberalizzazione. Sono appoggiate dal PPD (P1),dal PLR (P3), da economiesuisse (ANE2), AWMP (ANE3), USAM (ANE4) e USC (ANE5), dalle associazioni nazionali di categoria A-SCO (ANC2), Gilde (ANC3), UPSC (ANC4), Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), SSIC (ANC8), ASF (ANC10), AWS (ANC12), VELEDES (ANC16), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), CHOCOSUISSE (ANC34), santésuisse (ANC35), dai rappresentanti del settore della gastronomia e dai singoli rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, SOBV). Fondationdépendences (OP15), Fondation O_2 (OP17) e SSPA (OP20), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5), IG Freiheit (AO8), konsumentenforum (AO11), KAPO Wallis (AO16) nonché Coop (PI4) e TFAG (PI5) condividono l'indirizzo proposto. L'organizzazione dirittifondamentali.ch (AO6) non ha nulla da obiettare contro la soppressione dei monopoli.

Il Cantone di Zurigo (C3) fa notare che con la liberalizzazione si avrà un allineamento alla realtà europea. Il Cantone di Turgovia (C19) sottolinea che la liberalizzazione permette di abbattere i costi che sono incompatibili con la competitività e di ridurre l'elevato onere amministrativo. VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) si attendono procedure semplificate e minori costi amministrativi. L'ASCO (ANC2), Gilde (ANC3), VELEDES (ANC16) nonché i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BVSZ, ZBB, ZBV) e TFAG (PI5) han-

no aspettative analoghe. La FSL accoglie favorevolmente soprattutto la soppressione del divieto di distillazione di frutta a granelli importata.

Il Cantone di Nidvaldo (C21), NAS (OP5), AGS (OP14), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) affermano che il processo di deregolamentazione dovrebbe andare di pari passo con una regolamentazione efficace della reperibilità, della determinazione dei prezzi, delle possibilità di consumo e delle restrizioni della pubblicità. Il PS (P6), Blaues Kreuz (OP9) e Croix-bleue romande (OP13) adducono la stessa argomentazione. Secondo il PEV (P4) la soppressione dei monopoli federali è giustificabile sotto il profilo della politica sanitaria solo se si rinuncia all'esenzione proposta dall'imposta per i primi 10 litri di alcol puro. Il Comune di Kriens (CC2) è favorevole a rinunciare ai monopoli di fabbricazione.

Il Cantone di Obvaldo (C20) si augura che venga mantenuto «il monopolio».

L'USS (ANE1) è contraria a rinunciare ai 3 monopoli della Confederazione. L'ASMPP (OP1), Public Health Schweiz (OP12) e AGS (OP14) motivano il loro rifiuto soprattutto con ragioni di politica sanitaria. La liberalizzazione preoccupa la CDS (C2), l'upi (AO12) e in parte anche la CFAL (CIC1), perché potrebbe comportare un aumento del consumo delle bevande spiritose.

PharmaSuisse (ANC29) respinge una liberalizzazione completa, in quanto teme aumenti di prezzo e costi supplementari per i controlli di qualità.

Il Centre Patronal (AO3) accoglie la liberalizzazione, ma dubita dei vantaggi delle misure proposte per l'economia nazionale, poiché solo una piccola quantità dell'alcol consumato in Svizzera sarebbe di origine nazionale. Inoltre, si dovrebbero temere conseguenze negative per la salute pubblica. Il Centre Patronal (AO3) respinge la legge sull'imposizione delle bevande spiritose, poiché è strettamente connessa con la legge sull'alcol che è giudicata inaccettabile.

3.2 Ritiro della Confederazione dal mercato dell'etanolo

16 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Grigioni, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Glarona, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo), PLR (P3), PEV (P4), economiesuisse (ANE2), AWMP (ANE3), USAM (ANE4) e USC (ANE5) approvano il ritiro della Confederazione dal mercato dell'etanolo. Anche l'Unione delle città svizzere (AM1), la città di Zurigo (CC5) e le associazioni nazionali di categoria SKW (ANC1), Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), UP (ANC11), AWS (ANC12),VELEDES (ANC16), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23) e santésuisse (ANC35) condividono questo indirizzo, sostenuto dai rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, SOBV), fondationdépendences (OP15), Fondation O_2 (OP17), SSPA (OP20), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5), konsumentenforum (AO11), KAPO Wallis (AO16) nonché Coop (PI4) e TFAG (PI5).

Blaues Kreuz (OP9) e Croix-bleue romande (OP13) sono favorevoli a un ritiro solo se gli strumenti di controllo sono stati messi in atto e valutati prima del ritiro.

Il Cantone di Uri (C11) chiede che la Confederazione – analogamente alla liberalizzazione di altri settori – partecipi alla nuova società.

L'USS (ANE1) respinge il ritiro della Confederazione dal mercato dell'etanolo anche nel caso di una liberalizzazione completa del mercato. Pure l'ASMPP (OP1), Public Health Schweiz (OP12) e AGS (OP14) sono contrari al ritiro della Confederazione dal mercato dell'etanolo.

3.3 Ottimizzazione del sistema d'imposizione e di controllo

17 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Grigioni, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Glarona, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo), PLR (P3), PEV

(P4), USS (ANE1), economiesuisse (ANE2) e USAM (ANE4) appoggiano le ottimizzazioni proposte. Esprimono parere analogo l'Unione delle città svizzere (AM1), il Comune di Kriens (CC2) e la città di Zurigo (CC5) nonché Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), SSIC (ANC8), SBV (ANC9), IG DHS (ANC21), CHOCOSUISSE (ANC34), LBV (ACC5), ASMPP (OP1), fondationdépendences (OP15), Fondation O_2 (OP17), SSPA (OP20), Centre Patronal (AO3), Coop (PI4) e TFAG (PI5).

Anche l'USC (ANE5) accoglie favorevolmente le semplificazioni del sistema fiscale, ma richiama l'attenzione sul fatto che deve essere mantenuta la produzione nazionale.

Mentre la CDEP (-> CDS, C2) approva la semplificazione dell'imposizione e la riduzione del carico amministrativo, il PEV (P4) sottolinea che il privilegio dei 10 litri (cfr. art. 17 AP-LIBs) non sarebbe equiparabile a una soppressione, bensì a un'estensione del privilegio attuale.

Sono contrarie le associazioni ASF (ANC10), VELEDES (ANE16) e FSL (ANE23) nonché i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (BOV e BVBB), ASPU (AO4) e Hochstamm Suisse (AO5). Il loro parere contrario è dovuto in parte al privilegio dei 10 litri e in parte alla semplificazione dell'assoggettamento all'imposta.

3.4 Ulteriori osservazioni

Il Cantone di Svitto (C10) chiede che un prodotto possa essere considerato bevanda spiritosa svizzera se è stato fabbricato esclusivamente con materie prime nazionali. L'origine estera dovrebbe essere indicata in percentuale. Le richieste dell'ASF (ANC10), dei rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV), di ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) – che con I Verdi (P5) e la SBV (ANC9) auspicano l'adozione di misure per aumentare la competitività nei confronti dell'estero – vanno nella stessa direzione. Fra l'altro, nella legge sull'agricoltura deve essere introdotta un'equiparazione di tutte le materie prime agricole e dei prodotti finali affinché anche le bevande spiritose beneficino delle misure di sostegno. Secondo l'AZO (ACC25), bisogna contrastare con misure complementari le conseguenze negative di vasta portata, dovute alla diminuzione della produzione nazionale di alcol.

In vista della liberalizzazione del mercato, economiesuisse (ANE2) e SSIC (ANC8) chiedono alla RFA e ad Alcosuisse di pubblicare il codice dei prodotti.

L'UDC (P2), AWMP (ANE3) e USAM (ANE4) esigono un esame critico nonché «lo snellimento e il ridimensionamento» dell'avamprogetto di legge.

3.5 Parere sui singoli articoli

Capitolo 1: Oggetto, principi e definizioni

Art. 2 Principi

I Cantoni di Zurigo (C3) e Appenzello Interno (C23) nonché infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (PO4), ISPMZ (OP11), SHV (OP32), FSP (OP35), ARPS (OP38), upi (AO12) e CFAL (CIC1) approvano il fatto che nel fissare l'aliquota d'imposta si sia tenuto conto delle considerazioni di politica sanitaria. Il Cantone di Basilea Campagna (C13) ritiene che nella determinazione dell'aliquota d'imposta i criteri di politica sanitaria siano condizioni indispensabili per il dualismo legislativo. Il Cantone di Soletta (C1) adduce un argomento analogo.

Il PS (P6) sottolinea che non è possibile prevedere la normazione del diritto fiscale senza tenere conto delle riflessioni di politica sanitaria.

Le organizzazioni FEGPA (OP10), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) chiedono di menzionare espli-

citamente la protezione della salute pubblica quale motivo fondamentale per l'imposizione delle bevande spiritose e l'aliquota d'imposta quale strumento di prevenzione. REPER (OP39) esprime un parere analogo.

L'upi (AO12) e la CFAL (CIC1) evidenziano che nei confronti internazionali dovrebbe essere considerata l'imposizione fiscale complessiva. L'upi (AO12) chiede inoltre che nel fissare l'imposta sulle bevande spiritose si tenga pure conto della prevenzione degli infortuni.

Il Cantone di Svitto (C10), I Verdi (P5), ASF (ANC10), i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) auspicano che l'aliquota d'imposta sia valutata «esclusivamente» sulla base delle aliquote d'imposta dei Paesi limitrofi. È invece di parere contrario il Cantone di Lucerna (C6) in considerazione della decima sull'alcol. L'AWMP (ANE3) e l'USAM (ANE4) esigono che ci si basi «in particolare» sulle aliquote d'imposta dei Paesi limitrofi. Secondo la SBV (ANC9), VELEDES (ANC16) e FSL (ANC23) occorre «anche» tenere conto di queste aliquote. VELEDES (ANC16) adduce a sostegno del suo parere il principio della neutralità concorrenziale.

La città di Zurigo (CC5) vorrebbe che i due principi rilevanti per l'imposizione non venissero ancorati nell'articolo 2, bensì nel corrispondente capitolo della legge.

Art. 3 Definizioni

Il Cantone dei Grigioni (C9) chiede che il commercio al dettaglio venga definito come «ogni consegna o mediazione di bevande alcoliche ai consumatori, ad eccezione dei regali a una cerchia determinata e limitata di persone».

Il Cantone del Vallese (C24) e FVPFL / IFELV (ACC12) esigono una definizione delle materie prime secondo cui la fabbricazione di etanolo e bevande spiritose rimanga limitata alla trasformazione di materie prime indigene. Secondo Brenzer Kirsch (AO10) la maggior parte delle aziende di produzione auspica il mantenimento del divieto di distillazione per la frutta a granelli importata e per i semilavorati di frutta a granelli prodotti con materie prime estere. Un eventuale sottoapprovvigionamento potrebbe essere compensato con misure puntuali (ad es. contingenti temporanei).

La città di Zurigo (CC5) è dell'avviso che il campo d'applicazione della legge debba essere disciplinato in un articolo separato. Essa ritiene che le definizioni di «alcol», «etanolo» e «bevande spiritose» non siano congruenti e critica le diverse definizioni di etanolo che figurano nella legge sull'imposizione delle bevande spiritose e nella legge sull'alcol.

Secondo la SSIC (ANC8) la definizione di etanolo proposta è errata dal punto di vista chimico. Per evitare di fare confusione, l'espressione «alcol» o «alcol destinato al consumo» dovrebbe essere utilizzata per l'etanolo e per qualsiasi altro tipo di alcol idoneo al consumo umano. Per contro, l'espressione «etanolo» dovrebbe designare l'alcol etilico o l'etanolo destinato alla produzione industriale. Inoltre, occorrerebbe sostituire l'espressione «che lavorano o trasformano» con i termini «lavorazione» e «consumo» già in uso nell'ordinanza sul controllo dei composti chimici[3]. La SSIC (ANC8) propone infine di introdurre una definizione delle aziende che utilizzano l'etanolo esclusivamente a scopi commerciali, e che quindi non lo destinano al consumo umano.

[3] RS **946.202.21**

Capitolo 2: Controllo della produzione, dell'importazione e del commercio delle bevande spiritose e dell'etanolo

Art. 4 Registrazione

Il Cantone di Svitto (C10) chiede che la registrazione non venga fatta dipendere dalla quantità «per importazione», bensì dalla quantità importata «per anno». Una proposta analoga è fatta dai rappresentanti cantonali dell'agricoltura (BVSZ, ZBB, ZBV, AZO).

Secondo il Cantone di Svitto (C10) l'iscrizione nel registro dell'alcol e di conseguenza l'autorizzazione di produrre bevande spiritose deve presupporre un attestato di formazione. Chiedono un attestato di formazione anche I Verdi (P5), SBV (ANC9), ASF (ANC10), VELEDES (ANC16), FSL (ANC23) nonché i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10). Devono essere esonerati dall'obbligo di produrre un attestato di formazione i distillatori che hanno ottenuto la concessione in virtù della legislazione anteriore o le persone in possesso di una formazione equivalente. La FSL (ANC23) è dell'avviso che i requisiti minimi di una tale formazione debbano essere fissati nelle disposizioni di esecuzione. L'associazione SBV (ANC9) auspica inoltre un esame professionale per le persone che esercitano per la prima volta una distilleria professionale. Secondo il Cantone di Svitto (C10) e AZO (ACC25) la formazione dovrebbe essere finanziata con le entrate fiscali.

Il Cantone del Vallese (C24) e FVPFL / IFELV (ACC12) domandano che l'autorizzazione di produrre etanolo e bevande spiritose venga fatta dipendere dalla trasformazione di materie prime indigene.

Singoli rappresentanti cantonali dell'agricoltura (BVSZ, ZBB, ZBV) auspicano che la registrazione sia gratuita.

La SDV (ANC24) fa notare che molti dei suoi membri sono attivi sia nel commercio al dettaglio, sia nel commercio all'ingrosso e che di conseguenza soggiacciono all'obbligo di registrazione, a condizione che il Consiglio federale non li esoneri da questo obbligo. CHOCOSUISSE (ANC34) parte dal presupposto che i produttori di cioccolato saranno esonerati dal suddetto obbligo di registrazione.

La città di Zurigo (CC) suggerisce di non menzionare le bevande spiritose, visto che sono già comprese nella definizione di «etanolo».

Art. 5 Obblighi di notifica e termini

SPIRITSUISSE (ANC7) propone di stralciare l'espressione «oppure dell'iscrizione nel registro di commercio», poiché ritiene eccessiva la notifica di qualsiasi modifica.

Art. 6 Prescrizioni di controllo

La SSIC (ANC8) chiede che i controlli siano eseguiti in funzione dell'importanza economica di un'impresa, della sua gestione della qualità e del suo potenziale di rischio nonché in considerazione dei risultati dei controlli precedenti.

Art. 7 Marche di riconoscimento

Il Cantone di Turgovia (C19) è del parere che questa disposizione ostacoli il libero commercio e che vada messa in discussione alla luce della legge federale del 6 ottobre 1995[4] sugli ostacoli tecnici al commercio. Se fosse mantenuta, questa disposizione dovrebbe essere introdotta anche nella legislazione sulle derrate alimentari in cui sono disciplinate ulteriori prescrizioni in materia di designazioni.

Il Cantone di Svitto (C10), I Verdi (P5), ASF (ANC10), FSL (ANC23), i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) e Brenzer Kirsch (AO10) esigono il mantenimento delle marche di riconoscimento ai fini della sicurezza fiscale, nonostante ciò contraddica il principio del «Cassis de Dijon».

La SBV (ANC9) chiede che sull'etichetta si possa riportare anche il nome del distillatore che acquista o rivende bevande spiritose.

Secondo SPIRITSUISSE (ANC7) dovrebbe essere possibile far figurare sull'etichetta i nomi di più importatori, anche se solo un importatore è responsabile dell'importazione in Svizzera.

La IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) sono contrarie alle marche di riconoscimento, poiché queste rincarerebbero inutilmente i prodotti importati contraddicendo inoltre il principio del «Cassis de Dijon».

Art. 8 Impegno d'impiego

Il PEV (P4) propone di completare l'impegno d'impiego con un obbligo di denaturazione qualora la merce esente da imposta sia utilizzata per uno scopo diverso da quello definito. L'autorità competente dovrebbe stabilire nell'impegno d'impiego i particolari della denaturazione (vedi anche l'art. 18).

Per la SSIC (ANC8) e TFAG (PI5) l'impegno d'impiego dovrebbe riferirsi in maniera specifica al commercio. Secondo la SSIC (ANC8) le imprese che utilizzano etanolo a scopi commerciali e le industrie farmaceutiche dovrebbero essere esplicitamente autorizzate a ottenere un impegno d'impiego. Inoltre, l'acquisizione di quantitativi fino a 20 litri esenti da imposta dovrebbe essere consentita anche senza l'impegno d'impiego. La SDV (ANC24) suggerisce di prevedere l'impegno d'impiego a partire da un quantitativo annuo di 10 litri.

Capitolo 3: Imposizione

Sezione 1: Oggetto dell'imposta e nascita del credito fiscale

Art. 9 Oggetto dell'imposta

CHOCOSUISSE (ANC34) accoglie positivamente il fatto che i prodotti con un tenore alcolico fino all'1,2 per cento del volume continuino a essere esonerati dall'imposta e che al riguardo si mantenga una parità di trattamento tra i prodotti fabbricati in Svizzeri e quelli importati.

L'associazione SESK (ANC36) chiede l'esenzione dall'imposta dei prodotti alimentari conformemente all'articolo 27 paragrafo 1 lettera f della direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche per gli Stati dell'UE.

---

[4] RS **946.51**

L’AZO (ACC25) reputa l’indicazione in percento del peso più appropriata di quella attuale in percento del volume e chiede pertanto di sostituire l’1,2 per cento del volume con il 2 per cento del peso.

Sezione 2: Obbligo fiscale

Art. 11 Persone assoggettate all’imposta

La FSL (ANC23) approva l’aggiunta dei distillatori per conto di terzi nell’elenco delle persone assoggettate all’imposta e quindi la parità di trattamento di tutti i distillatori professionali.

I Cantoni dei Grigioni (C9) e di Sciaffusa (C15) suppongono che i distillatori per conto di terzi debbano ora incassare presso i loro clienti l’imposta sulle bevande spiritose e di conseguenza far fronte a un onere supplementare notevole. La stessa ipotesi è avanzata dal Cantone di Svitto (C10) che chiede un’indennità per i distillatori per conto di terzi. I Verdi (P5), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) propongono un’indennità del 5 per cento dell’imposta sulle bevande spiritose. Anche le associazioni SBV (ANC9) e ASF (ANC10) nonché i rappresentanti cantonali dell’agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) esigono il versamento di un’indennità da parte della Confederazione per compensare l’onere supplementare e rimandano all’imposta alla fonte.

Art. 15 Aliquota d’imposta

Infodrog (OP3), upi (AO12) e CFAL (CIC1) accolgono positivamente l’aliquota d’imposta speciale per gli alcopop e auspicano che nel commento si precisi che l’aliquota speciale è riscossa anche sulle bevande spiritose contenenti edulcoranti alternativi (vegetali o artificiali).

Mentre il PPD (P1) è soddisfatto che si rinunci a un aumento dell’imposta e rimanda in proposito alla diminuzione del consumo di alcol nonché alle aliquote d’imposta comparativamente basse dei Paesi limitrofi, l’associazione Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e la Lega svizzera contro il cancro (OP27) si dicono stupiti del fatto che il Consiglio federale non proponga un aumento dell’imposta. Il Cantone Ticino (C26) fa notare che il mantenimento dell’aliquota d’imposta al livello del 1999 non permetterà più di raggiungere l’obiettivo di protezione della salute pubblica fissato e, a livello finanziario, nuocerà ai Cantoni.

3 Cantoni (Neuchâtel, Vaud, Appenzello Interno) nonché infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), AGS (OP14), DOJ (OP21), KiM (OP29), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), Juvente (OP36), ARPS (OP38), VfS (OP41), upi (AO12) e CFAL (CIC1) chiedono di aumentare l’imposta a 32 franchi, importo corrispondente a quello proposto dai Cantoni di Svitto (C10) e San Gallo (C25) che domandano di adeguare l’aliquota d’imposta al rincaro accumulato dal 1999. La CDS (C2) avanza la stessa richiesta. Il PS (P6) e FMH (ANC20) vorrebbero «come minimo» l’adeguamento al rincaro accumulato dal 1999. Un parere analogo è espresso dal Cantone Ticino (C26).

Il PEV (P4) rivendica un aumento dell’aliquota d’imposta a 35 franchi, come proposto dal Consiglio federale nel 1999. Sostengono questa rivendicazione Blaues Kreuz (OP9) e Croix-bleue romande (OP13).

Mentre le organizzazioni SKS (AO9) e FRC (AO15) ritengono l’aliquota d’imposta proposta «relativamente bassa», il Cantone di Friburgo (C4) si pronuncia a favore di un aumento dell’aliquota, senza però menzionare un importo concreto. L’USS (ANE1) si esprime in maniera analoga.

In vista di un’evoluzione costante della decima sull’alcol, il Cantone di Obvaldo (C20) auspica un aumento dell’imposta sulle bevande spiritose. In questo è appoggiato dalla CDOS (-> CDS, C2).

Il Cantone di Svitto (C10), I Verdi (P5), USC (ANE5), ASF (ANC10), i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, SOBV, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) chiedono invece un'aliquota d'imposta in linea con il valore medio dei Paesi limitrofi (fr. 15.-). Essi sarebbero tuttavia disposti ad accettare l'importo di 29 franchi, purché venga ripresa la limitazione della regola dei 10 litri (cfr. art. 17) da loro proposta. Alle medesime condizioni la FSL (ANC23) accetta un'aliquota d'imposta di 22 franchi; inoltre nella legge non bisognerebbe più indicare l'importo in franchi, ma unicamente precisare che l'aliquota d'imposta risulta dalla media delle aliquote d'imposta dei Paesi limitrofi. VELEDES (ANC16) chiede che si «tenga debitamente conto» di queste aliquote d'imposta. Anche l'AWMP (ANE3) e l'USAM (ANE 4) propongono una riduzione dell'imposta a 22 franchi motivandola con una diminuzione dei problemi legati all'alcol e con la tassa occulta. Una diminuzione a 22 franchi è auspicata anche da SPIRITSUISSE (ANC7) che definisce l'aliquota d'imposta proposta dal Consiglio federale un'aliquota speciale abusiva per un singolo bene.

Pure l'UDC (P2) è favorevole a una riduzione dell'aliquota d'imposta e ritiene che l'ammontare attuale non abbia un effetto preventivo nel lungo periodo e che costituisca soprattutto un prelievo di denaro da parte dello Stato a danno dell'economia nazionale.

Secondo SPIRITSUISSE (ANC27) i vini aromatizzati – analogamente ai vini naturali – devono essere tassati solo se hanno un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume. Per contro, l'organizzazione IOGT (OP30) propone di rinunciare completamente all'aliquota ridotta.

Il Cantone di Vaud (C22) esige un'aliquota d'imposta ridotta del 50 per cento per i distillati di frutta svizzeri. Dovrebbero beneficiare di questa riduzione le piccole aziende di produzione e la frutticoltura nazionale.

Il Cantone di Glarona (C16) propone di non menzionare nella legge l'aliquota d'imposta, poiché la regolamentazione vigente a livello di ordinanza sarebbe più flessibile e più adeguata agli scopi perseguiti.

Art. 16 Adeguamento al rincaro

Il PS (P6) e FMH (ANC20) nonché NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) accolgono positivamente la possibilità presentata dal Consiglio federale di adeguare le aliquote d'imposta al rincaro.

5 Cantoni (Soletta, Ginevra, Turgovia, Appenzello Interno, Ticino) nonché il PEV (P4), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), FSKZ (OP22), FVA (OP25), FASE (OP28), KiM (OP29), IOGT (OP30), FSP (OP35), Juventute (OP36), ARPS (OP38), VfS (OP41), upi (AO12), SKS (AO9), FRC (AO15) e CFAL (CIC1) vogliono che il Consiglio federale sia tenuto ad effettuare l'adeguamento al rincaro. L'Unione delle città svizzere (AM1) aderisce a questa richiesta. Il Cantone di San Gallo (C25) adduce la stessa argomentazione, ovvero che il Consiglio federale dovrebbe adeguare l'aliquota d'imposta secondo i criteri previsti nella legge. Il Cantone di Soletta (C1) ritiene ipotizzabile un'indicizzazione.

Secondo l'ARPS (OP38) l'aliquota d'imposta deve essere assolutamente aumentata in caso di problemi, poiché un'eventuale riduzione della decima sull'alcol comprometterebbe la prevenzione e la cura delle dipendenze.

Le associazioni AWMP (ANE3) e USAM (ANE4) esigono invece che le aliquote d'imposta siano adeguate esclusivamente per via legislativa. Sono inoltre dell'avviso che l'indice svizzero dei prezzi al consumo non sia un buon parametro di riferimento e sono contrarie a un adeguamento al rincaro.

Il Cantone di Svitto (C10) chiede lo stralcio dell'articolo 16. A questa richiesta aderiscono SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10) e FSL (ANC23), come pure i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) motivandola tra l'altro con l'impossibilità – in caso di un adeguamento al rincaro – di tenere conto delle aliquote d'imposta dei Paesi limitrofi.

Art. 17 Esenzione dall'imposta

5 Cantoni (Ginevra, Berna, Sciaffusa, Nidvaldo, Vallese), l'Unione delle città svizzere (AM1), nonché USS (ANE1), Commercio Svizzera (ANC6), AWS (ANC12), ASDB (ANC14), diverse organizzazione della prevenzione, della salute e delle famiglie (ASMPP, SUHMS, SGARM, Blaues Kreuz, FEGPA, Croix-bleue romande, fondationdépendences, LVT, SSPA, CRIAD, FVA, FNA, GREA, FS, Ticino Addiction, Pro Juventute, REPER), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), konsumentenforum (AO11) e KAPO Wallis (AO16) accolgono favorevolmente l'esenzione dall'imposta per 10 litri all'anno prevista per tutte le persone fisiche di età superiore a 18 anni. Essi ritengono che l'esenzione dall'imposta di cui beneficiano gli agricoltori sia una tradizione culturale e che quindi sia giustificata.

Il Comune di Kriens (CC2) e l'USC (ANE5) sono d'accordo sulla quantità, ovvero 10 litri, che dovrebbe essere esentata dall'imposta.

Per contro, 8 Cantoni (Soletta, Zurigo, Grigioni, Svitto, Neuchâtel, Turgovia, Appenzello Interno, San Gallo), la città di Zurigo (CC5), PEV (P4), USS (ANE1), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), SOBV (ACC17), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), Croix-bleue romande (OP13), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), Fondazione svizzera per la Promozione dell'Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e REPER (OP39) reputano eccessiva la suddetta quantità. Il Cantone di Zurigo (C3) teme che possano verificarsi numerosi casi di frode e che si determini un onere supplementare elevato. 3 Cantoni (Zurigo, Grigioni, Sciaffusa) mettono in luce le eventuali difficoltà nell'attività di controllo e di sorveglianza.

Il Cantone di Appenzello Interno (C23) si dichiara a favore di una «linea generalmente più dura» da perseguire riguardo alla politica dell'alcol. Il PEV (P5) chiede di rinunciare a qualsiasi tipo di esenzione dall'imposta e reputa fondamentalmente sbagliato estendere a tutta la popolazione il privilegio accordato finora all'agricoltura. Se non si dovesse rinunciare alla suddetta esenzione, il privilegio dovrebbe essere circoscritto perlomeno all'uso privato oppure il commercio autorizzato dovrebbe essere limitato a 2 litri. Occorrerebbe inoltre prevedere una riduzione d'imposta solo del 30 per cento. Blaues Kreuz (OP9), Croix-bleue romande (OP13) e Lega svizzera contro il cancro (OP27) rimandano alla media del consumo totale di bevande alcoliche pro capite e all'anno. Con la regola dei 10 litri si lancerebbe un segnale negativo nell'ottica della politica sanitaria.

La portata dell'esenzione dall'imposta è definita «esagerata» dalla FVA (OP25) ed «eccessiva» dalle organizzazioni FEGPA (OP10), LVT (OP16), fondationdépendences (OP15), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e REPER (OP39), poiché temono la creazione di un mercato parallelo. Per SPIRITSUISSE (ANC7) l'esenzione dall'imposta favorisce in modo ingiustificato una particolare area di mercato.

L'esenzione dall'imposta proposta è in linea di principio respinta da 4 Cantoni (Lucerna, Zugo, Uri, Basilea Città), dalla città di Kloten (CC1), da SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), dai rappresentanti cantonali dell'agricoltura (BOV, BVBB, SOBV), dai rappresentanti del settore vinicolo (ANCV e ASCV) nonché da Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), Fondazione svizzera per la Promozione dell'Allattamento al seno (OP23), IOGT (OP30), Coop (PI4) e TFAG (PI5). Secondo la

IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) questa esenzione dall'imposta lascia ampio spazio ad un alto potenziale di abuso e per VELEDES (ANC16) genera una concorrenza indesiderata tra i distillatori professionali. La FSL (ANC23) e i rappresentanti del settore vinicolo (ANCV e ASCV) parlano di un anacronismo che ogni anno metterebbe in commercio grosse quantità di bevande spiritose esentasse. I rappresentanti del settore vinicolo (ANCV e ASCV) giustificano il proprio parere contrario adducendo considerazioni di carattere fiscale e preventivo.

Anche l'associazione Medici di famiglia Svizzera (ANC5) esprime le proprie critiche e chiede di tenere presente gli effetti della regola dei 10 litri.

I Cantoni di Soletta (C1) e dei Grigioni (C9) sarebbero d'accordo sulla concessione di un privilegio, ma per una quantità massima di 5 litri. Il Cantone di Basilea Città (C12) esprime un parere analogo, anche se in linea di principio è contrario all'esenzione dall'imposta.

Secondo i Cantoni di Zugo (C8) e Svitto (C10), il PPD (P1), I Verdi (P5) nonché USC (A-NE5), SBV (ANC9), ASF (ANC10), i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BVBB, BOV, BVSZ, ZBB, ZBV, SOBV, AZO), ASPU (ANE4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) il privilegio dei 10 litri deve essere accordato solo per la produzione con prodotti propri o con materie prime raccolte personalmente allo stato selvatico e per l'uso privato. Essi chiedono inoltre una riduzione d'imposta del 50 per cento per la produzione di 1000 litri di alcol puro da frutta e bacche. Il Cantone di Zugo (C8) è dell'avviso che debbano beneficiare di questa riduzione i produttori di materie prime che forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche. Il Cantone di Svitto (C10), il PPD (P1), I Verdi (P5), USC (A-NE5), ASF (ANC10) e i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BVBB, BOV, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) chiedono che la suddetta riduzione sia ripartita per metà ciascuno tra i produttori di bevande spiritose ed etanolo e i produttori di frutta e bacche che forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche. Brenzer Kirsch (AO10) è del parere che unicamente i produttori di materie prime che provano di rispettare le esigenze ecologiche possano fruire dell'agevolazione.

La SBV (ANC9) chiede una riduzione d'imposta del 50 per cento per 1000 litri di alcol puro prodotto con frutta a granelli, frutta a nocciolo e altre specialità; anche in questo caso l'agevolazione dovrebbe essere concessa unicamente agli agricoltori che provano di rispettare le esigenze ecologiche.

Il Cantone del Vallese (C24) esige una riduzione d'imposta per le bevande spiritose svizzere.

La FSL (ANC23) propone di riprendere l'espressione «agevolazione fiscale» nel titolo dell'articolo.

Art. 18 Denaturazione

Secondo il PEV (P4), anziché far effettuare la denaturazione alle persone autorizzate a tale scopo - strumento ritenuto complicato - occorrerebbe estendere l'impegno d'impiego alla denaturazione e stabilire i relativi dettagli nelle pertinenti disposizioni.

La SSIC (ANC8) e TFAG (PI5) auspicano che i dettagli della denaturazione siano stabiliti d'intesa con il commercio e l'industria.

Art. 19 Deposito fiscale

Il Cantone di Svitto (C10) chiede di stralciare la precisazione «quale commerciante all'ingrosso».

Alcuni rappresentanti cantonali dell'agricoltura (BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) esigono che gli agricoltori siano autorizzati a gestire depositi fiscali, anche se non sono commercianti all'ingrosso. In questo modo potrebbero compensare le variazioni annue dei ricavi.

La FSL (ANC23) chiede che le revisioni siano esenti da emolumenti. Secondo l'ASF (ANC10), i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (BOV, BVBB), ASPU (AO4) e Hochstamm Suisse (AO5) le revisioni dovrebbero essere eseguite annualmente. Inoltre, gli emolumenti dovrebbero essere regolamentati separatamente. Questo avviso è condiviso anche dal Cantone di Svitto (C10), AZO (ACC25) e da Brenzer Kirsch (AO10).

Art. 20 Rimborso

CHOCOSUISSE (ANC34) esige una procedura di rimborso per quanto possibile semplice. L'AWMP (ANE3) e la SBV (ANC15) chiedono inoltre, per gli aromi, la verifica del diritto al rimborso nel caso di un'eventuale doppia imposizione.

Art. 21 Notifica per l'imposizione e tassazione

Il Cantone di Zurigo (C3) è del parere che la notifica trimestrale, analoga a quella dell'IVA, permetta uno sgravio sia per l'economia, sia per l'amministrazione e auspica inoltre una rapida introduzione dello scambio elettronico di dati.

SPIRITSUISSE (ANC7) non accetta che si riduca il termine di notifica fissandolo al giorno 12 del mese successivo e chiede quindi di mantenere invariata l'attuale regolamentazione (il giorno 15 del mese successivo).

La SSIC (ANC8) propone una tassazione annuale. Ritiene inoltre che ai fini della notifica per l'imposizione le autorità di controllo debbano mettere a disposizione delle persone assoggettate all'imposta un programma informatico basato sul web.

Art. 28 (Analisi dell'alcol)

Il Cantone di Svitto (C10) auspica che per le analisi specifiche si mantenga il know-how della RFA. Questo parere è sostenuto da I Verdi (P5), ASF (ANC10), FSL (ANC23) nonché dai rappresentanti cantonali dell'agricoltura (BOV, BVBB, AZO) e da Brenzer Kirsch (AO10).

Per contro, economiesuisse (ANE2) è dell'avviso che, dopo la soppressione del monopolio d'importazione, la necessità di un istituto proprio della Confederazione per le analisi dell'alcol sussisterà al massimo per un periodo di tempo limitato e suggerisce pertanto di stralciare la base legale corrispondente oppure di sostituirla con una disposizione transitoria. Anche l'ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) si pongono la questione della necessità di un laboratorio della RFA.

L'AWMP (ANE3) chiede che i laboratori privati non subiscano una concorrenza sleale da parte di un laboratorio della Confederazione. A questa richiesta aderiscono l'ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15). Secondo il loro parere, l'articolo 28 contraddice le intenzioni del Consiglio federale di concentrare e coordinare meglio i laboratori della Confederazione.

Art. 32 Garanzia dell'imposta

Il Cantone di Svitto (C10), I Verdi (P5), ASF (ANC10), FSL (ANC23), i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) domandano che il deposito di un'ipoteca sia accettato come garanzia.

Secondo il parere della FSL (ANC23) anche le azioni svizzere depositate presso una banca devono essere ammesse a titolo di garanzia nella misura del 70 per cento del loro valore di mercato.

Capitolo 4: Trasmissione delle conoscenze

Art. 35 (Trasmissione delle conoscenze)

Il Cantone di Svitto (C10) – sostenuto dai rappresentanti cantonali dell'agricoltura (BVSZ, ZBB, ZBV) – chiede di stralciare la formulazione potestativa e di limitare i contributi al 2 per cento del prodotto netto proveniente dall'imposta sulle bevande spiritose (vedi art. 38).

Il Cantone di Svitto (C10), I Verdi (P5), ASF (ANC10) nonché FSL (ANC23), i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) sono favorevoli a contributi destinati alla ricerca e alla cura della cultura e della tradizione svizzera. Secondo la FSL (ANC23) occorre sostenere anche i progetti di formazione e di perfezionamento delle organizzazioni di categoria. Dello stesso parere sono l'ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15). L'associazione SBV (ANC9) vorrebbe che la legge prevedesse una formazione di base e il superamento di un esame professionale per le persone che esercitano per la prima volta una distilleria professionale.

Infodrog (OP3), ISPMZ (OP11) e CFAL (CIC1) ritengono che la formazione sia di competenza dei Cantoni e chiedono quindi di stralciare questo articolo.

Dello stesso avviso è economiesuisse (ANE2) che adduce a sostegno del suo parere la necessità di impiegare in modo parsimonioso le risorse finanziarie della Confederazione.

Capitolo 6: Ripartizione e utilizzazione del prodotto netto

Art. 37 Ripartizione del prodotto netto

La CFAL (CIC1) dichiara di essere d'accordo su questa disposizione. Per il Cantone Ticino (C26) la Confederazione dovrebbe garantire che gli introiti a disposizione dei Cantoni (decima) non diminuiscano, ritenuto che il montante non potrà essere inferiore alla media di quanto ricevuto negli ultimi 10 anni.

L'Unione delle città svizzere (AM1) vorrebbe aumentare la parte destinata alla prevenzione.

Art. 38 Utilizzazione del prodotto netto

infodrog (OP3) e CFAL (CIC1) accolgono favorevolmente la disposizione, ma chiedono un catalogo di raccomandazioni per l'utilizzazione della decima sull'alcol.

Il Cantone di Svitto (C10) e AZO (ACC25) auspicano che il 2 per cento della parte di prodotto netto spettante alla Confederazione sia impiegato per il «promovimento della frutticoltura e in particolare per la cura dei frutteti, la consulenza, il perfezionamento e l'offerta dei corsi».

Secondo SPIRITSUISSE (ANC7) le organizzazioni di categoria dovrebbero essere indennizzate per le loro attività di prevenzione.

Capitolo 7: Assistenza amministrativa

Art. 40 Assistenza amministrativa ad autorità estere

Il Cantone di Zurigo (C3) ravvisa in queste disposizioni speciali il rischio di una frammentazione del sistema giuridico e chiede il loro stralcio.

La SSIC (ANC8) fa presente che occorre garantire la protezione delle informazioni commerciali confidenziali.

Capitolo 8: Protezione dei dati

Art. 42 Comunicazione di dati ad autorità svizzere

Il Cantone di Basilea Città (C12) è dell'avviso che la possibilità illimitata di comunicare informazioni pregiudichi la protezione dei dati ed esige pertanto l'adeguamento delle relative disposizioni.

Il Cantone di Appenzello Interno (C23), economiesuisse (ANE2), SSIC (ANC8) nonché TFAG (PI5) chiedono di sostituire il termine «indicazioni» con l'espressione «indicazioni quantitative» per impedire che vengano scambiate informazioni degne di protezione rilevanti per i processi.

Capitolo 10: Disposizioni penali

Art. 44 Sottrazione o messa in pericolo dell'imposta

Il Cantone di Zurigo (C3) propone di introdurre un capoverso speciale per la fattispecie della negligenza. Inoltre, la multa dovrebbe essere commisurata al profitto fiscale ottenuto. La pena comminata per negligenza è ritenuta estremamente severa, tanto più che occorre pagare anche il ricupero d'imposta. In caso di circostanze aggravanti dovrebbe essere prevista una pena detentiva fino a 3 anni o una pena pecuniaria. Le circostanze aggravanti dovrebbero inoltre essere precisate con una definizione di uso corrente.

Art 45 Ricettazione

Il Cantone di Zurigo (C3) chiede un termine alternativo per «ricettazione», dato che in quanto concetto penale è qui fuori luogo.

Art 46 Circostanze aggravanti

Il Cantone di Zurigo (C3) propone di disciplinare le circostanze aggravanti in relazione alle rispettive fattispecie.

Art 48 Inosservanza di prescrizioni di controllo

Il Cantone di Zurigo (C3) propone di stralciare l'espressione «fino a 10 000 franchi», in quanto il quadro legale relativo alla multa è già fissato nel CP. Per le infrazioni di lieve entità occorrerebbe introdurre un nuovo capoverso.

Art 49 Inosservanza di prescrizioni d'ordine

Il Cantone di Zurigo (C3) chiede di disciplinare le infrazioni di lieve entità in un capoverso separato. Sarebbe inoltre opportuno esaminare se, prima di adottare misure penali, non occorra prevedere una decisione amministrativa – eventualmente onerosa – sotto comminatoria della pena ai sensi dell'articolo 292 CP.

Art 50 Tentativo

Il Cantone di Zurigo (C3) vorrebbe stralciare questo articolo, poiché secondo le disposizioni generali del diritto penale il tentativo di contravvenzione non è punibile.

Art 53 Azione penale

Il Cantone di Zurigo (C3) chiede di attribuire la competenza all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e di rinunciare a un incarico specifico da parte del Consiglio federale.

Capitolo 13: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 57 (Esecuzione)

Il Cantone di Svitto (C10), SBV (ANC9), ASF (ANC10), FSL (ANC23) nonché i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (BOV, BVBB, AZO), ASPU (AO4), Hochstamm Suisse (AO5) e Brenzer Kirsch (AO10) chiedono che l'esecuzione della legge spetti alla RFA in quanto unico interlocutore del settore esperto, competente e orientato alla pratica. I Verdi (P5) adducono un argomento simile e si dichiarano favorevoli al mantenimento della RFA o all'istituzione di un servizio federale degli alcol.

[Altri pareri sulla struttura futura della RFA figurano nelle considerazioni ad art. 13 AP-LAlc].

Art. 59 Obbligo di notifica per i produttori

Secondo la SSIC (ANC8) il termine transitorio deve essere prorogato da 6 a 12 mesi.

Art. 60 Scorte di bevande spiritose da parte degli agricoltori

La SBV (ANC9) propone che la RFA acquisti l'acquavite di frutta a granelli non più necessaria all'economia domestica e all'azienda agricola. Inoltre, per le scorte supplementari notificate entro 6 mesi dovrebbe essere concessa un'amnistia penale. La FSL (ANC23) e Brenzer Kirsch (AO10) propongono misure analoghe per affrontare in modo duraturo la questione delle scorte legali e illegali dell'agricoltura. La FSL (ANC23) è tuttavia contraria al limite proposto per la franchigia d'imposta di 20 litri e respinge la possibilità per l'agricoltura di gestire depositi fiscali.

Il Cantone di Svitto (C10), USC (ANE5), ASF (ANC10) e i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) esigono un'amnistia combinata con un'azione di acquisto delle bevande spiritose depositate.

VELEDES (ANC16) chiede invece di tassare in modo conseguente tutte le scorte di bevande spiritose dell'agricoltura.

Art. 63 Adeguamento degli impegni d'impiego

Economiesuisse (ANE2) e SSIC (ANC8) auspicano che Alcosuisse elenchi i produttori sui documenti di consegna e che quindi pubblichi il codice dei prodotti.

Art. 64 Imprese per il commercio di etanolo

Il Cantone di Uri (C11) accoglie positivamente le misure di accompagnamento e vorrebbe che la Confederazione partecipasse alla nuova società.

Secondo la SSIC (ANC8) l'impegno della Confederazione nei confronti di Alcosuisse deve essere limitato nel tempo al fine di garantire le pari opportunità tra i concorrenti sul mercato dell'etanolo.

Art. 65 Abrogazione della personalità giuridica della Regìa federale degli alcool

Per la SBV (ANC9) la disposizione proposta è troppo generale e chiede l'istituzione di un Ufficio federale degli alcol che assuma tutti i diritti e gli obblighi della RFA.

La FSL (ANC23) propone – senza concretizzare ulteriormente l'organizzazione – di mantenere la RFA. È contraria a una ripartizione dei settori di compiti tra gli altri servizi della Confederazione.

[Altri pareri sulla struttura futura della RFA figurano nelle considerazioni ad art. 13 AP-LAlc].

4 Legge sull'alcol

4.1 Una nuova legge per tutte le limitazioni del commercio e della pubblicità

4.1.1 Disposizioni sul commercio e sulla pubblicità riunite in un'unica legge

20 Cantoni (Soletta, Zurigo, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Grigioni, Svitto, Uri, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Appenzello Interno, Vallese, San Gallo), la CDS (C2), l'Unione delle città svizzere (AM1), le città di Kloten (CC1) e Zurigo (SG5), il Comune di Kriens (CC2) come pure il PEV (P4) e l'USS (A-NE1) sono favorevoli al fatto che le disposizioni sulla limitazione del commercio e della pubblicità applicabili alle bevande alcoliche siano state riunite nella nuova legge sull'alcol. Anche le associazioni nazionali di categoria Medici di famiglia Svizzera (ANC5), Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), AWS (ANC12), Swiss Retail (ANC18), FMH (ANC20), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23) e santésuisse (ANC35) nonché i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, FVPFL / IFELV, SOBV) condividono il parere espresso in precedenza e a questo proposito sono appoggiati da numerose organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (ASMPP, infodrog, NAS, Pro Familia Schweiz, SUHMS, SGARM, Blaues Kreuz, FEGPA, Public Health Schweiz, Croix-bleue romande, AGS, fondationdépendences, LVT, SSPA, DOJ, Fondazione svizzera per la Promozione dell'Allattamento al seno, CRIAD, FVA, FNA, Lega svizzera contro il cancro, IOGT, GREA, FS, Ticino Addiction, REPER, Pro Juventute), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), Coop (PI4) e TFAG (PI5).

Secondo il konsumentenforum (AO11) raggruppare le predette disposizioni in un'unica legge conferisce maggiore coerenza alla legislazione e all'esecuzione; tuttavia si dovrebbe impedire un allentamento delle norme in vigore.

Infodrog (OP3) è favorevole a regolamentare la disposizione sulla pubblicità in un'unica legge a condizione che ciò non provochi un allentamento a livello materiale.

Sono d'accordo pure l'USC (ANE5) e l'UP (ANC11), purché sia riconosciuta la costituzionalità delle disposizioni relative al vino e alla birra.

In generale si suppone che concentrare le disposizioni in un'unica legge faciliterà l'esecuzione. Quali punti di forza della nuova legge sull'alcol si menzionano una visione d'insieme migliore e una maggiore comprensibilità. Il raggruppamento delle disposizioni in un'unica legge è visto come premessa per una più coerente politica dell'alcol e della prevenzione. Per la CRIAD (OP24) sarebbe tuttavia auspicabile una legge che contempli tutte le «sostanze psicoattive».

4.1.2 Costituzionalità

Il PPD (P1), AWMP (ANE3), USAM (ANE4), USI (ANE6), Centre Patronal (AO3), IG Freiheit (AO8), Controllo svizzero del commercio dei vini (AO13) e IG Klein- und Mittelbrauereien (AO14) mettono in dubbio l'esistenza di un'ampia base costituzionale per le limitazioni del commercio e della pubblicità che la legge sull'alcol applica alla birra e al vino. Economiesuisse (ANE2) e USC (ANE5) manifestano le stesse perplessità e chiedono che si proceda a maggiori chiarimenti. Esprimono le proprie critiche anche ASCO (ANC2), Gilde (ANC3),

UPSC (ANC4), UP (ANC11), PS (ANC13), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), VELEDES (ANC16), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19), SDV (ANC22), ASW (ANC25), ASMPP (ANC27), i rappresentati del settore gastronomico e di quello vinicolo come pure UPCF (ACC26). Non solo ritengono che non sussista una base costituzionale per le disposizioni sul commercio e sulla pubblicità applicabili alla birra e al vino, ma mettono altresì in discussione la necessità di nuove misure di regolamentazione del mercato. L'ASMPP (ANC27) vede nell'assoggettamento della birra e del vino una violazione della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni. Prométerre (ACC1) esprime le stesse riserve.

Per contro le organizzazioni ISPMZ (OP11) e FSKZ (OP22) ritengono che il margine di manovra offerto dalla Costituzione sia sufficiente per una legge più efficace sul fronte della prevenzione.

4.1.3 La nuova legge

Il Cantone di Turgovia (C19) propone di riunire nella legislazione sulle derrate alimentari le limitazioni del commercio e della pubblicità che devono essere osservate per le bevande alcoliche. Avanzano la stessa richiesta VELEDES (ANC16) e i rappresentanti del settore vinicolo (ANCV, ASCV, FSV, BSRW, SVSW, IVN, GOV). Il Cantone di Basilea Città (C2) raccomanda invece di stralciare nella riveduta legge sulle derrate alimentari la disposizione che stabilisce l'età per la consegna delle bevande alcoliche, poiché non ritiene sensata una doppia regolamentazione in due diverse leggi.

L'ASF (ANC10), i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) e Brenzer Kirsch (AO10) non si oppongono a questa legge, tuttavia asseriscono che i nuovi obblighi non devono comportare nuovi costi.

Il PPD (P1) è del parere che al posto delle nuove misure, ritenute pressoché inattuabili, si debbano prevedere adeguamenti mirati del diritto in materia di assicurazione malattie, del diritto penale e/o delle norme sulla responsabilità. Inoltre, esso è contrario a un'eventuale imposta sulla birra. L'AWMP (ANE3), l'USAM (ANE4) e l'USI (ANE6) formulano la stessa richiesta del PPD (P1): prima di elaborare una nuova legge, bisogna applicare in modo più rigoroso le limitazioni in vigore.

Argomenti analoghi sono stati invocati dall'UDC (P2). Questi definisce l'avamprogetto della legge sull'alcol un approccio mal riuscito e critica l'orientamento adottato ritenendolo di ostacolo all'economia, antiliberale, proibizionista e interventistico e invita il Consiglio federale a rinunciare alla revisione totale e a sviluppare nell'ambito delle leggi in vigore una strategia efficace e a basso costo.

L'AWMP (ANE2), l'USAM (ANE4) e l'USI (ANE6) motivano il loro atteggiamento di rifiuto tra l'altro con il fatto che in relazione al Programma nazionale sull'alcol 2008 – 2012 il Consiglio federale si sarebbe detto contrario a nuove misure e chiedono che l'avamprogetto di legge venga snellito e semplificato. L'associazione IG Freiheit (ANE8) avanza richieste analoghe.

Respingono l'avamprogetto di legge anche i rappresentanti del settore della gastronomia e di quello vinicolo come pure l'UPCF (ACC26). L'ASW (ANC25) respinge l'avamprogetto chiedendone la completa rielaborazione, l'ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15) esigono che l'attuale legge sull'alcool sia rivista alla luce della legge sull'imposizione delle bevande spiritose posta in consultazione. Dello stesso parere è Swiss Retail (ANC18). Le associazioni ASDB (ANC14), SBV (ANC15) e ASMPP (ANC27), nonché rappresentanti del settore della gastronomia e di quello vinicolo (FSV, SVSW, IVN, GOV) e Prométerre (ACC1) ritengono sufficiente la legge sull'alcool in vigore. Essi auspicano il mantenimento dell'attuale regolamentazione e la sua sistematica applicazione. Condividono questa osservazione l'ASCO (ANC2) e Gilde (ANC3).

Swiss Retail (ANC18) chiede che la legge sia rielaborata e che venga effettuata un'analisi della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni, della base costituzionale e dell'adeguatezza delle singole misure di prevenzione.

Il Centre Patronal (AO3) rinvia a diverse misure efficaci, accettate peraltro anche dal settore, già attuate nei Cantoni. Una regolamentazione a livello federale non sarebbe né auspicata né necessaria.

Esprime parere contrario anche il Controllo svizzero del commercio dei vini (AO13).

4.2 In generale sull'orientamento contenutistico dell'avamprogetto di legge

L'Unione delle città svizzere (AM1) e la città di Zurigo (CC5) come pure RADIX (OP2), Blaues Kreuz (OP9), CRIAD (OP24) e Lega svizzera contro il cancro (OP27) accolgono favorevolmente il fatto che la tutela della gioventù sia stata presa in maggiore considerazione. Le organizzazioni NAS (OP5), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), CDCT (OP37), Pro Juventute (OP40), Jubla (OP42) apprezzano la proposta di adottare misure contro il consumo di alcol eccessivo e ad alto rischio. L'Unione delle città svizzere (AM1) e la città di Zurigo (CC5) come pure Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), SUHMS (OP7), SGARM (OP8), ISPMZ (OP11), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38) e Pro Juventute (OP40) evidenziano un aspetto positivo, ovvero l'armonizzazione delle misure di prevenzione auspicata a livello nazionale, tuttavia alcuni di essi ritengono che non siano stati fatti passi in avanti per quanto concerne le disposizioni in vigore in molti Cantoni. Argomenti analoghi sono addotti dal Cantone Ticino (C26), da Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), H+ (ANC26) e CDCT (OP37).

Secondo Blaues Kreuz (OP9) l'avamprogetto di legge è adeguato alle realtà e alle sfide attuali. Inoltre, esso faciliterebbe la leggibilità e la comprensione della materia. In linea di principio sono dell'avviso che il suddetto avamprogetto vada nella giusta direzione anche RADIX (OP2) e CRIAD (OP24). Per infodrog (OP3), FSAG (OP19) e VfS (OP41) esso contiene diversi strumenti efficaci. A questo proposito infodrog (OP3) cita in particolare le disposizioni che riguardano i giovani. L'organizzazione Jubla (OP42) si sente sostenuta dall'avamprogetto nei suoi sforzi volti alla tutela della gioventù. La Fondazione svizzera per la Promozione dell'Allattamento al seno (OP23) apprezza l'intento di definire a livello svizzero una regolamentazione uniforme e misure di attuazione efficaci.

Swiss Olympic (AO2) riconosce che l'avamprogetto costituisce un rafforzamento della tutela della gioventù e approva il fatto che si sia tenuto conto degli sviluppi problematici nel settore dello sport. Per l'organizzazione SJH (AO1) l'avamprogetto è completo. L'ASF (AO7) ritiene fondamentalmente adeguate le misure proposte e la SIHA (AO17) è d'accordo sull'orientamento seguito nell'avamprogetto.

La CFAL (CIC1) approva l'elaborazione di una base legale per regolamentare l'intero mercato delle bevande alcoliche.

L'Unione delle città svizzere (AM1) fa notare che il problema del consumo eccessivo di alcol e delle relative conseguenze tocca in particolare le città che devono affrontare in misura crescente gli effetti collaterali, vale a dire rumori, rifiuti e violenza. Secondo il PLR (P3) bisogna però ovviare a livello cantonale a questi effetti collaterali.

Per il Controllo svizzero del commercio dei vini (AO13) è sensato adottare il tenore alcolico quale criterio principale per regolamentare il mercato delle bevande alcoliche nell'ottica della politica sanitaria. Tuttavia, questo criterio non sarebbe sufficiente a proteggere le indicazioni

geografiche e la lealtà nel commercio. In questo caso bisognerebbe prendere in considerazione altre specifiche dei prodotti.

Singole critiche illustrate in dettaglio

4.2.1 Conoscenze scientifiche

4 Cantoni (Friburgo, Neuchâtel, Vaud, Ticino) nonché Medici di famiglia Svizzera (ANC5), H+ (ANC26), RADIX (OP2), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), FSKZ (OP22), Lega svizzera contro il cancro (OP27) e IOGT (OP30) rilevano una scarsa considerazione delle conoscenze scientifiche relative agli effetti del consumo di alcol sulla salute e sulla società. In modo analogo argomenta il Cantone di Turgovia (C19). Per il Cantone di Zugo (C8) e I Verdi (P5) di queste conoscenze si sarebbe dovuto tenere conto in particolare nell'elaborazione delle disposizioni sulla pubblicità.

La FVA (OP25) e la CDCT (OP37) sono del parere che nell'avamprogetto di legge avrebbero dovuto confluire anche le conoscenze pratiche acquisite nel campo delle dipendenze.

I Cantoni di Friburgo (C4) e del Vallese (C24) nonché Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (B20), NAS (OP5), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), DOJ (OP21), Lega svizzera contro il cancro (OP27), KiM (OP29), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), CDCT (OP37) e Pro Juventute (OP40) criticano la mancanza di armonizzazione in particolare con la strategia sull'alcol dell'OMS. Si sarebbe dovuto dar peso anche alle conoscenze scaturite dal rapporto «Herausforderungen Sucht 2010 – 2020»[5].

4.2.2 Prevenzione (in generale)

Per Dipendenze Info Svizzera (OP4), ISPMZ (OP11), Suchtprävention Zürich (OP18), IOGT (OP30) e FSP (OP35) l'alcol non è un bene di consumo comune, bensì una sostanza psicoattiva. La NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), ISPMZ (OP11), DOJ (OP21), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38), VfS (OP41) definiscono l'alcol una sostanza che dà ebbrezza e dipendenza, con un alto potenziale di rischio secondo Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), DOJ (OP21), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38) e VfS (OP41). Dello stesso avviso è l'organizzazione Juvente (OP36). La CRIAD (OP24) è dell'opinione che la revisione totale della legge sull'alcool dovrebbe includere tutte le sostanze che creano dipendenza. L'ARPS (OP38) vorrebbe cogliere l'occasione della revisione totale per rafforzare la prevenzione e la FVA (OP25) auspica basi giuridiche che sostengano il lavoro svolto dalle organizzazioni nel campo della dipendenza.

Per diversi partecipanti alla consultazione la revisione totale è un'opportunità mancata per dare una nuova impostazione alla politica dell'alcol e alla politica di lotta alle dipendenze in generale. Essi – tra cui 7 Cantoni (Zurigo, Friburgo, Basilea Città, Giura, Vallese, San Gallo, Ticino), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), RADIX (OP2), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9) e Croix-bleue romande (OP13), FSAG (OP19), DOJ (OP21), Lega svizzera contro il cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) – giudicano pertanto l'avamprogetto di legge blando, insufficiente o titubante. La CDCT (OP37) ritiene l'avamprogetto discutibile sotto il profilo della politica dell'alcol.

---

[5] Pubblicato in http://www.bag.admin.ch/shop/00010/00506/index.html?lang=de (stato novembre 2010).

L’associazione FMH (ANC20), NAS (OP5), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) deplorano la mancata opportunità di ridefinire la politica dell’alcol laddove gli interessi tra garanzia della libertà e garanzia della tutela si contrappongono. La NAS (OP5), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e CDCT (OP37) criticano il fatto che la politica focalizzi l’attenzione sui pericoli visibili. Il rapporto esplicativo non terrebbe conto a sufficienza dei modelli di consumo meno visibili, che sono però altrettanto problematici. Condividono questa critica in particolare FMH (ANC20), Dipendenze Info Svizzera (OP4), ISPMZ (OP11), FSKZ (OP22), IOGT (OP30), SHV (OP32) e FSP (OP35).

Dipendenze Info Svizzera (OP4) e FSKZ (OP22) chiedono che il rapporto esplicativo sia completato con spiegazioni sulle conseguenze sociali del consumo di alcol. L’affermazione che la maggior parte della popolazione berrebbe alcol per piacere non coglie la complessità del tema secondo Dipendenze Info Svizzera (OP4) e FSP (OP35). Per le organizzazioni IOGT (OP30) e VfS (OP41) il consumo di alcol viene nel complesso fortemente minimizzato. Una mancanza di correlazione con la politica sociale e sanitaria è stata rilevata anche da Blaues Kreuz (OP9), Croix-bleue romande (OP13), AGS (OP14), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23) e SHV (OP32). In modo analogo si è espressa l’organizzazione KiM (OP29).

La FMH (ANC0), NAS (OP5), AGS (OP14), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) segnalano l’assenza di direttive fondate sulla politica di lotta alle dipendenze e la presenza nell’avamprogetto di legge di numerose incoerenze. Essi propongono di integrare la politica dell’alcol in una politica di lotta alle dipendenze di ampio respiro. Infodrog (OP3), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) paragonano l’avamprogetto di legge a un’elencazione di norme, in parte assolutamente efficaci, alla cui base non vi sarebbe però una strategia coerente. Anche Dipendenze Info Svizzera (OP4), FSKZ (OP22), Lega svizzera contro il cancro (OP27) e CDCT (OP37) deplorano la mancanza di coerenza. Lo stesso argomento è addotto da SSPA (OP20). Per l’organizzazione IOGT (OP30) l’avamprogetto è lacunoso.

Secondo RADIX (OP2), Lega svizzera contro il cancro (OP27), SHV (OP32) e Juvente (OP36) bisogna porre maggiormente l’accento sul consumo di alcol in quanto quest’ultimo costituisce un importante tema nel settore della salute pubblica. Del medesimo avviso è l’upi (AO12) che chiede di tenere più conto degli aspetti legati alla prevenzione degli infortuni. La CFAL (CIC1) mette in evidenza l’alto potenziale di rischio dell’alcol che – malgrado la diminuzione del consumo – continuerebbe a causare enormi costi economici e sociali. Poiché l’alcol non sarebbe un bene voluttuario comune, sarebbe anche giustificato trattarlo in modo particolare. La CFIG (CIC2) approva il fatto che l’attenzione sia stata focalizzata sul consumo problematico di alcol.

Per la SSPA (OP20) mancano misure volte a coordinare l’utilizzo della decima dell’alcol, mentre per la FSP (OP35) solo un ampio pacchetto di misure può innescare un cambiamento duraturo.

Il Cantone di Obvaldo (C20) è del parere che la prevenzione vada rafforzata sulla base di considerazioni di politica sanitaria e sociale.

Il Cantone del Vallese (C24) critica il fatto che l’attenzione sia stata focalizzata unilateralmente sul consumo problematico di alcol e reputa l’avamprogetto poco incisivo in fatto di prevenzione.

Anche H+ (ANC26) auspica che si tenga maggiormente conto della prevenzione, in particolare per tutelare la gioventù.

4.2.3 Tutela della gioventù

I Verdi (P5) come pure Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e pharmaSuisse (ANC29) riconoscono che la legge è maggiormente focalizzata sulla tutela della gioventù e accolgono favorevolmente questo aspetto. Per certi versi essi ritengono che alla libertà economica sia dato un peso maggiore che alle questioni della salute pubblica. Condividono questo parere i Cantoni di Neuchâtel (C18) e Vaud (C22) nonché Dipendenze Info Svizzera (OP4), Blaues Kreuz (OP9), Lega svizzera contro il cancro (OP27) e CDCT (OP37). La FSP (OP35) rileva invece un conflitto di obiettivi che non si può risolvere.

Per l'ISPMZ (OP11) e Suchtprävention Zürich (OP18) l'abuso di alcol da parte dei fanciulli e dei giovani è uno dei problemi medico-sociali più grandi in Svizzera.

La FSAG (OP19) chiede una politica di lotta alle dipendenze efficace che renda possibile educare i giovani a un consumo responsabile dell'alcol. A tal fine, sarebbero necessari mezzi sufficienti per l'attuazione e la valutazione delle relative misure. La politica dell'alcol, secondo la DOJ (OP21), dovrebbe essere intesa come un vasto compito trasversale da adempiere anche creando un dialogo con le organizzazioni giovanili.

5 Cantoni (Ginevra, Lucerna, Argovia, Turgovia, Vallese) e la FSP (OP35) auspicano un numero maggiore di misure a tutela della gioventù, in particolare misure finalizzate alla dissuasione dal consumo di alcol. La CDCT (OP37) sollecita l'applicazione di disposizioni improntate alla tutela della gioventù, volte all'individuazione e all'intervento precoci e quindi alla riduzione degli effetti nocivi.

Il Cantone dei Grigioni (C9) ritiene che il problema principale sia il consumo eccessivo di alcol tra i giovani ed esige che l'attenzione venga focalizzata su tale problema. Esso non respinge l'avamprogetto di legge, ma critica l'accanimento normativo nel settore del commercio al dettaglio. Adducono lo stesso argomento la IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) che si adoperano per la tutela della gioventù.

Il Cantone di Obvaldo (C20) e il Centre Patronal (AO3) dubitano che un inasprimento della legislazione possa proteggere i fanciulli e i giovani dall'abuso di alcol: oltre a rafforzare la prevenzione sarebbe importante che i genitori assumessero nuovamente la loro responsabilità ed esercitassero il loro ruolo educativo. Secondo l'associazione SBV (ANC15) per rendere efficace la tutela della gioventù occorre, oltre all'applicazione coerente della legislazione in vigore, un maggiore impegno da parte dei genitori, della scuola e del contesto personale.

Per Pro Juventute (OP40) l'avamprogetto di legge si basa su un concetto di prevenzione e tutela della gioventù superato. I giovani non dovrebbero essere considerati di per sé un gruppo a rischio. Anche la DOJ (OP21) evidenzia che il consumo problematico di alcol esiste in tutte le fasce di età e che quindi spetta all'intera società promuovere il consumo responsabile di alcol. L'organizzazione REPER (OP39) esige pertanto misure incentrate sulla totalità dei problemi legati all'alcol e non soltanto sulla tutela della gioventù.

Pur sostenendo la necessità di prestare particolare attenzione alla tutela della gioventù Suchtprävention Zürich (OP18), FSKZ (OP22) e FSP (PO35) si dicono stupiti che l'abuso di alcol in età adulta non sia stato considerato alla luce dello sviluppo demografico.

4.2.4 Responsabilità individuale contrapposta a responsabilità collettiva

Secondo il PLR (P3) il fatto che ogni problema debba essere risolto a livello legislativo riduce il grado di responsabilità personale e ridimensiona i margini di manovra di coloro che non creano problemi.

L'UDC (P2), ASF (ANC10), ASMPP (ANC27) e i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) sono del parere che il consumo nocivo di alcol

sia riconducibile alla responsabilità personale. Adduce lo stesso argomento Brenzer Kirsch (AO10), che considera il consumo nocivo di alcol un problema sociale. Per la CFIG (CIC2) nell'avamprogetto si sarebbe tenuto poco conto della correlazione tra politica sanitaria e politica sociale.

Anche la PS (ANC13), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), Swiss Retail (ANC18), SDV (ANC2) e ASW (ANC25) chiedono un maggior senso di responsabilità personale. Per Swiss Retail (ANC18) lo Stato dovrebbe focalizzare la propria attenzione sui consumatori anziché soltanto sui fornitori di bevande alcoliche.

Dipendenze Info Svizzera (OP4) e la Lega svizzera contro il cancro (OP27) ritengono che i diversi attori sociali debbano essere chiamati ad assumersi maggiormente le proprie responsabilità. La NAS (OP5), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) ricordano che il mercato è tenuto ad accollarsi la sua responsabilità. Per la CRIAD (OP24) l'avamprogetto si focalizza troppo sulla responsabilità individuale trascurando in tal modo le misure strutturali necessarie, in particolare nell'ambito della regolamentazione dei prezzi. Anche la FVA (OP25) è dell'avviso che non si tenga conto a sufficienza della responsabilità collettiva.

4.2.5 Intensità normativa

RADIX (OP2), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Public Health Schweiz (OP12), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), CRIAD (OP24), Lega svizzera contro il cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), CDCT (OP37), Pro Juventute (OP40), VfS (OP41) constatano che nell'avamprogetto di legge mancano diverse misure riconosciute per la loro efficacia. Ad esempio la CDCT (OP37) auspica in particolare misure incisive contro l'alcol a basso costo e rinvia all'articolo 3*c* (Facoltà di segnalazione) della legge sugli stupefacenti[6]. Anche per la Fondation O_2 (OP17) bisognerebbe prevedere misure contro l'alcol a basso costo e la pubblicità delle bevande alcoliche. L'organizzazione IOGT (OP30) rileva la mancanza di disposizioni a tutela delle vittime di atti di violenza commessi sotto l'influsso dell'alcol. Condividono questo parere le organizzazioni KiM (OP29), ISPMZ (OP11), Fondazione svizzera per la Promozione dell'Allattamento al seno (OP23) e Juvente (OP36) le quali evidenziano la difficile situazione di bambini e giovani che vivono in famiglie con problemi di alcol.

Secondo i Cantoni di Friburgo (C4) e San Gallo (C25) nonché Medici di famiglia Svizzera (ANC5) in particolare l'efficacia delle misure strutturali sarebbe stata tenuta poco in considerazione. Il PEV (P4) ritiene che misure strutturali da parte dalla Confederazione completino in modo sensato la prevenzione nelle scuole e nell'ambito delle attività giovanili.

L'Unione delle città svizzere (AM1) esprime critiche fra l'altro sulla rinuncia a varie misure di prevenzione di carattere strutturale. Inoltre il motivo fondamentale addotto per la rinuncia al divieto delle bevande alcoliche limitato a livello geografico e temporale, ovvero la mancanza di competenza normativa della Confederazione, non convincerebbe. La città di Zurigo (CC5) deplora il fatto che non si sia proceduto a un inasprimento maggiore della regolamentazione del mercato e l'assenza di misure concrete contro l'alcol a basso costo.

Per il PEV (P4) l'alcol è il problema numero uno; esso si adopera quindi per una legislazione incisiva ed efficace. I Cantoni di Ginevra (C5) e Argovia (C14) sottolineano la necessità di misure efficaci volte a garantire la tutela della gioventù nel lungo periodo. Il PS (P6) – soste-

[6] Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (legge sugli stupefacenti, LStup; RS **812.121**)

nuto da I Verdi (P5) – riconosce nell'avamprogetto alcuni miglioramenti rispetto alla situazione attuale, ma li reputa ancora insufficienti nella lotta contro il consumo eccessivo di bevande alcoliche.

SPIRITSUISSE (ANC7) approva gli obiettivi perseguiti con la nuova legge sull'alcol, ma afferma che le misure adottate non permetterebbero di raggiungere tali obiettivi e offrirebbero soltanto soluzioni fittizie. Ritiene invece positiva la presa in considerazione dei processi economici. Insieme a hotelleriesuisse (ANC19) si adopera a favore di una chiara delimitazione rispetto alla legge sulla prevenzione ed esige che le limitazioni del commercio e della pubblicità applicabili alle bevande alcoliche siano ancorate esclusivamente nella legge sull'alcol.

Per la CFAL (CIC1) la liberalizzazione rischia di creare nuovi problemi nel settore dell'alcol, ragion per cui sarebbero necessarie una legge orientata al futuro e misure a tutela della salute pubblica.

Per la maggior parte dei rappresentanti del settore della gastronomia, invece, non si spiegherebbe il fatto che parallelamente alle misure di liberalizzazione previste nella legge sull'alcol occorra una regolamentazione più stringente del commercio e della pubblicità.

Il PPD (P1) è del parere che la legge proposta punisca non i veri «peccatori» ma l'intera popolazione. Dello stesso avviso sono l'AWMP (ANE3) e l'USI (ANE6), che respingono categoricamente l'adozione di misure generiche che toccano l'intera popolazione per risolvere problemi specifici. La IG Klein- und Mittelbrauereien (AO14) non vede nel consumo di vino e birra un pericolo per la salute pubblica.

Per il Centre Patronal (AO3) la nuova legge sull'alcol interviene in misura sproporzionata nel settore del commercio e in quello delle arti e dei mestieri.

La IG Freiheit (AO8) si oppone a ogni altra forma di intervento nel mercato e nella libertà economica; ritiene inoltre che vi saranno ulteriori oneri amministrativi per le imprese. L'organizzazione dirittifondamentali.ch (AO6) è contraria all'applicazione di limitazioni eccessive per gli esercizi pubblici e alla comminazione di multe sproporzionate. Per la IG Klein- und Mittelbrauereien (AO14) la legge comporterebbe un ulteriore svantaggio per le piccole birrerie nazionali, il che sarebbe inaccettabile.

Economiesuisse (ANE2) chiede che nella legislazione si tenga conto della diminuzione del consumo di alcol – cui andrebbe prestata particolare attenzione – tanto più che nello stesso periodo sarebbe aumentata sensibilmente la disponibilità e sarebbero scesi i prezzi. Questo parere è condiviso dal Cantone di Svitto (C10), da AWMP (ANE3), USAM (ANE4) e USI (ANE6). Dello stesso avviso è Brenzer Kirsch (ANE10). Anche l'ASCO (ANC2), Gilde (ANC3), Commercio Svizzera (ANC6), ASF (ANC10), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), hotelleriesuisse (ANC19), ASMPP (ANC27), rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) e rappresentanti cantonali del settore della gastronomia e di quello vinicolo (FSV, SVSW, IVN, GOV) criticano il fatto che non sia stata presa in considerazione la diminuzione del consumo di alcol negli ultimi anni. Le associazioni ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) giudicano pertanto obsoleto l'avamprogetto di legge.

Secondo economiesuisse (ANE2) con una legge limitata agli aspetti della salute pubblica si corre il rischio di una sovraregolamentazione. Per Commercio Svizzera (ANC6) la nuova legge sull'alcol condurrebbe a una sovraregolamentazione, ragion per cui si oppone alla sua revisione totale.

Il PLR (P3) ritiene che gli interventi proposti nel mercato dell'alcol non siano né sostenibili né adeguati per limitare il consumo eccessivo di alcol e i relativi costi economici e sociali. La richiesta avanzata a livello nazionale di varare leggi a sostegno della lotta contro gli eccessi di singoli individui si tradurrebbe in un incremento sproporzionato della burocrazia.

CHOCOSUISSE (ANC34) sottolinea che gli interventi nella libertà economica dovrebbero essere proporzionati e fondarsi su misure contro il consumo eccessivo di alcol. Hotelleriesuisse (ANC19) esige un'approfondita rielaborazione dell'avamprogetto di legge per la mancanza di interventi ampi e mirati nel mercato dell'alcol.

SPIRITSUISSE (ANC7), UP (ANC11), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19), ASMPP (ANC27) e rappresentanti del settore della gastronomia e di quello vinicolo (SWBV, SVSW, IVN, GOV) chiedono che nella legge si ponga l'accento sui problemi concreti, fra cui in particolare il consumo eccessivo di alcol da parte dei giovani o la dipendenza dall'alcol. In considerazione di queste problematiche, secondo le associazioni ASDB (ANC14), SBV (ANC15), ASMPP (ANC27) e i rappresentanti del settore della gastronomia l'avamprogetto non sarebbe necessario, adeguato né proporzionato. A una conclusione analoga giunge anche SPIRITSUISSE (ANC7).

L'USC (ANE5) respinge le misure che limitano in modo sproporzionato la libertà economica e di consumo. È altresì contraria alle distorsioni della concorrenza usate con il pretesto di proteggere la salute ed è favorevole a misure a tutela della gioventù, purché queste siano ragionevoli, mirate ed efficienti.

Le associazioni PS (ANC13), SDV (ANC22) e ASW (ANC25) chiedono che si agisca sulle cause anziché sui sintomi.

La IG Klein- und Mittelbrauereien (AO14) respinge tutte le disposizioni proposte applicabili alla birra e al vino. Per tali disposizioni il diritto in vigore offrirebbe basi sufficienti per risolvere eventuali problemi.

4.3 La pubblicità

I Verdi (P5), RADIX (OP2), infodrog (OP3), Blaues Kreuz (OP9), FSKZ (OP22), FASE (OP28), IOGT (PO30), VfS (OP41) si adoperano a favore di restrizioni efficaci nei settori della pubblicità e della sponsorizzazione. Infodrog (OP3) e FASE (OP28) esigono l'applicazione di queste restrizioni soprattutto in occasione di manifestazioni culturali e sportive. Per Dipendenze Info Svizzera (OP4), Lega svizzera contro il cancro (OP27) e IOGT (OP30) durante determinate manifestazioni la sponsorizzazione da parte dei produttori di alcol dovrebbe essere vietata se si intende tutelare in maniera efficace la gioventù. Anche per la FVA (OP25) la pubblicità e la sponsorizzazione dovrebbero essere limitate in maniera drastica per tutte le bevande alcoliche. L'organizzazione IOGT (OP30) richiama l'attenzione sulle più efficaci restrizioni della pubblicità applicate in molti Paesi europei.

Il PS (P6) nonché NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), Public Health Schweiz (OP12), Croix-bleue romande (OP13), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) chiedono una limitazione generale delle possibilità di pubblicità per tutte le bevande alcoliche ai fini di un'adeguata prevenzione strutturale. Anche l'Unione delle città svizzere (AM1) auspica una limitazione della pubblicità molto più severa. Le organizzazioni ISPMZ (OP11), FSP (OP35) e ARPS (OP38) non comprendono il motivo per cui l'ente pubblico promuova la pubblicità nel settore di sua competenza, visti gli effetti comprovati della pubblicità sul consumo dell'alcol.

Il Cantone di Vaud (C22) ritiene che le limitazioni proposte della pubblicità non presentino praticamente alcuna novità rispetto alle disposizioni cantonali in vigore.

La SKS (AO9) e la FRC (AO15) esprimono critiche riguardo all'allentamento delle disposizioni sulla pubblicità e fanno notare che un divieto di pubblicità per tutte le bevande alcoliche sarebbe ragionevole in un'ottica di prevenzione, mentre il Centre Patronal (AO3) dubita che le limitazioni della pubblicità possano influire significativamente sul problema del consumo.

L'USC (ANE5) è favorevole a disposizioni liberali incentrate sulla tutela della gioventù per la pubblicità della birra e del vino ed è contraria a qualsiasi inasprimento normativo.

L'associazione AWS (ANC12) afferma che l'allentamento delle disposizioni sulla pubblicità alla televisione e alla radio dovrebbe essere preso in considerazione nella revisione totale della legge sull'alcool e quindi messo in atto anche nella pubblicità esterna. Alcune disposizioni limiterebbero inutilmente la comunicazione commerciale e comporterebbero per i Cantoni, le città e i Comuni una perdita di entrate. L'AWS (ANC12) chiede pertanto di ammettere esplicitamente la pubblicità delle bevande alcoliche in e su mezzi di trasporto pubblici come pure su suolo pubblico e su suolo privato.

Le associazioni PS (ANC13), SDV (ANC22) e ASW (ANC25) sottolineano che le limitazioni della pubblicità applicate alle bevande spiritose sarebbero già molto rigorose e che l'industria dell'alcol avrebbe inoltre adottato un sistema di autoregolamentazione nel settore della comunicazione commerciale. Anche l'associazione SBV (ANC15) fa riferimento al codice di comportamento del settore nell'ambito della pubblicità e della comunicazione.

Per l'UDC (P2) le limitazioni della pubblicità sono eccessive. Un divieto totale di pubblicità per le bevande alcoliche sarebbe più onesto e coerente.

4.3.1 Uniformazione contro differenziazione della limitazione della pubblicità

12 Cantoni (Zurigo, Berna, Grigioni, Uri, Sciaffusa, Turgovia, Obvaldo, Nidvaldo, Appenzello Interno, Vallese, San Gallo) si dichiarano d'accordo sulla proposta di prevedere per le bevande spiritose limitazioni della pubblicità più severe rispetto a quelle applicabili alla birra e al vino. Sostengono questa opinione anche la CDS (C2) e la città di Kloten (CC1), il PPD (P1), l'USS (ANE1) come pure le associazioni nazionali di categoria VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), santésuisse (ANC35), le associazioni cantonali LBV (ACC5) e SOBV (ACC17), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3), konsumentenforum (AO11), KAPO Wallis (AO16) e Coop (PI4).

Il PEV (P4) appoggia invece un'uniformazione puntuale alle disposizioni in vigore per le bevande spiritose.

Si esprime a favore, pur con una certa prudenza, il Cantone di Neuchâtel (C22) e fa notare che in caso di abuso tutte le bevande alcoliche produrrebbero gli stessi effetti nocivi. Il Comune di Kriens (CC2) è invero favorevole a più severe limitazioni della pubblicità per le bevande spiritose, ma ritiene che queste debbano essere applicate anche alle altre bevande alcoliche.

I Cantoni di Ginevra (C5) e Vaud (C22) non comprendono il senso della differenziazione delle bevande alcoliche. Lo stesso vale per i Cantoni di Svitto (C10) e Ticino (C26); per quest'ultimo fra l'altro la birra continuerebbe a essere la bevanda alcolica più consumata dai giovani. Le organizzazioni NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), Croix-bleue romande (OP13), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), FNA (OP26), KiM (OP29), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) non ritengono giustificata la disparità di trattamento delle bevande alcoliche nella forma proposta. Per Dipendenze Info Svizzera (OP4), Lega svizzera contro il cancro (OP27) e IOGT (OP30) questa disparità non sarebbe né giustificata né sostenibile. Per la FVA (OP25) non avrebbe senso e per l'organizzazione Juvente (OP36) non sussisterebbe alcun motivo per applicare una regolamentazione differenziata. Dello stesso avviso è la Fondazione svizzera per la Promozione dell'Allattamento al seno (OP23). Se il Cantone di Ginevra (C5) chiede una parziale equiparazione delle bevande alcoliche, il Cantone di Vaud (C22) esige un'equiparazione completa, sostenuto in questa sua richiesta da altri 5 Cantoni (Friburgo, Zugo, Basilea Campagna, Glarona, Ticino) e dall'upi (AO12). L'organizzazione SHV (OP32) è dell'avviso che occorra disciplinare in modo uniforme e sistematico le disposizioni

sulla pubblicità per tutte le bevande alcoliche e auspica un esteso divieto di pubblicità. Anche le organizzazioni AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), CRIAD (OP24), REPER (OP39) e Pro Juventute (OP40) sono contrarie a una normativa differenziata. Condividono questo parere Medici di famiglia Svizzera (ANC5), Commercio Svizzera (ANC6), SPIRIT-SUISSE (ANC7), ASF (ANC10), AWS (ANC12), FMH (ANC20) FSL (ANC23), rappresentanti cantonali dell'agricoltura (BOV, BVBB) e TFAG (PI5). Sono favorevoli a una regolamentazione uniforme anche I Verdi (P5), l'Unione delle città svizzere (AM1) e la città di Zurigo (CC5).

Il Cantone di Lucerna (C6) appoggia la proposta di assoggettare nel lungo periodo le bevande alcoliche alle medesime limitazioni della pubblicità. Per il PEV (P4) e la CFAL (CIC1) le disposizioni sulla pubblicità per le bevande spiritose, la birra e il vino potrebbero essere uniformate, ma solo a quelle attualmente applicabili alle bevande spiritose.

A sostegno di una regolamentazione uniformata a quella in vigore per le bevande spiritose si esprimono 10 Cantoni (Friburgo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Campagna, Glarona, Neuchâtel), la CDS (C2), l'Unione delle città svizzere (AM1), il Comune di Kriens (CC2) e la città di Zurigo (CC5), l'USS (ANE1), santésuisse (ANC35), numerose organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (infodrog, Dipendenze Info Svizzera, Pro Familia Schweiz, SUHMS, SGARM, Blaues Kreuz, FEGPA, ISPMZ, Public Health Schweiz, Croix-bleue romande, AGS, fondationdépendences, LVT, Suchtprävention Zürich, SSPA, FSKZ, Fondazione svizzera per la Promozione dell'Allattamento al seno, CRIAD, FVA, FNA, Lega svizzera contro il cancro, KiM, IOGT, GREA, FS, Ticino Addiction, FSP, Juvente, ARPS, REPER, Pro Juventute, VfS), konsumentenforum (AO11), upi (AO12) e TFAG (PI5).

Per contro 5 Cantoni (Soletta, Grigioni, Nidvaldo, Vallese, San Gallo), la città di Kloten (CC1), Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), AWS (ANC12), VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23) come pure rappresentanti cantonali dell'agricoltura (BOV, BVBB), Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3) e Coop (PI4) sarebbero favorevoli a un orientamento uniforme alla tutela della gioventù. Secondo la CRIAD (OP24), limitarsi alla tutela della gioventù non sarebbe però sufficiente nella lotta contro il consumo nocivo di bevande alcoliche.

4.3.2 Misure supplementari chieste dai partecipanti alla consultazione

Il Cantone di Basilea Città (C12), ASMPP (OP1), Fondation O_2 (OP17), Fondazione svizzera per la Promozione dell'Allattamento al seno (OP23) e CRIAD (OP24) esigono un divieto generale di pubblicità e di sponsorizzazione per le bevande alcoliche. Se questa richiesta non fosse soddisfatta, il Cantone di Basilea Città (C12) auspica disposizioni esplicite sulla pubblicità per la telefonia mobile e Internet; questo è quanto chiede anche Pro Familia Schweiz (OP6). Pure il Cantone Ticino (C26) e la FVA (OP25) esigono un divieto di pubblicità nei mass media elettronici. L'upi (AO12) chiede basi legali che rendono possibile l'adozione di eventuali misure necessarie nell'ottica della politica sanitaria per la pubblicità e il commercio in Internet.

Un divieto generale di pubblicità per le bevande alcoliche sarebbe auspicabile anche per la Lega svizzera contro il cancro (OP27) e l'organizzazione SHV (OP32). Il Cantone del Giura (C17) deplora il fatto che la pubblicità di bevande alcoliche sia ancora ammessa.

L'associazione mantello FMH (ANC20) chiede che le possibilità di fare pubblicità siano limitate per tutte le bevande alcoliche, mentre i Cantoni di Zugo (C8) e del Vallese (C24) si adoperano per restrizioni più severe nell'ambito della pubblicità e della sponsorizzazione.

Secondo 3 Cantoni (Zugo, Basilea Campagna, Glarona), I Verdi (P5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), infodrog (OP3), Blaues Kreuz (OP9), Public Health Schweiz (OP12),

ISPZM (OP11), Suchtprävention Zürich (OP18), Lega svizzera contro il cancro (OP27), FSP (OP35), ARPS (OP38) , upi (AO12) e CFAL (CIC1) le limitazioni della pubblicità in vigore per le bevande alcoliche devono essere applicate anche alle bevande analcoliche che hanno lo stesso nome o la stessa etichetta. Il PEV (P4) è dell'avviso che le limitazioni della pubblicità applicate alle bevande alcoliche debbano essere estese alla birra analcolica. L'Unione delle città svizzere (AM1) è inoltre favorevole a limitazioni della pubblicità in analogia all'articolo 11 dell'ordinanza del 23 novembre 2005[7] sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr).

Il PS (P6) esige – con l'appoggio del Cantone di Argovia (C14) e dell'Unione delle città svizzere (AM1) – un divieto generale di pubblicità tramite l'affissione di cartelli per le bevande spiritose, mentre Blaues Kreuz (OP9) lo esige per tutte le bevande alcoliche. La CFIG (CIC2) auspica un divieto generale di pubblicità per le bevande alcoliche su suolo pubblico.

Le organizzazioni SKS (AO9) e FRC (AO15) e la CFIG (CIC2) chiedono un divieto di pubblicità per le bevande spiritose alle grandi manifestazioni come pure un'estensione di tale divieto a luoghi solitamente frequentati anche dai giovani e a manifestazioni a cui partecipano abitualmente anche i giovani.

La CFIG (CIC2) invoca il divieto di pubblicità sui campi sportivi nonché in occasione di manifestazioni sportive e grandi eventi.

[Altri pareri sulla pubblicità figurano nelle considerazioni ad art. 3 e 4 AP-LAlc].

4.4 Il commercio

Tutti i Cantoni che si sono espressi esplicitamente in merito sostengono gli obiettivi da perseguire con le restrizioni del commercio. Anche la CDS (C2), l'Unione delle città svizzere (AM1), le città di Kloten (CC1) e di Zurigo (CC5), il Comune di Kriens, USS (ANE1), SPIRITSUISSE (ANC7), AWS (ANC12) e rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, SOBV) accolgono positivamente gli obiettivi proposti. Essi sono sostenuti, inoltre, da ASMPP (OP1), SUHMS (OP7), SGARM (OP8), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), Croix-bleue romande (OP13), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), LTV (OP16), SSPA (OP20), Fondazione svizzera per la Promozione dell'Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), Pro Juventute (OP40), REPER (OP39), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), ASF (AO7), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16) e TFAG (PI5). Tuttavia il Cantone di Basilea Città (C12), FEGPA (OP10), Croix-bleue romande (OP13), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e REPER (OP39) sottolineano la necessità di «misure più incisive» per poter raggiungere gli obiettivi fissati. SPIRITSUISSE (ANC7) adduce la stessa motivazione. Per l'ASMPP (OP1) tali obiettivi devono avere la massima priorità.

Per l'upi (AO12) e la CFAL (CIC1) l'accento dovrebbe essere posto sul consumo dell'intera popolazione; non sarebbero sufficienti né una limitazione degli eccessi né la tutela della gioventù. Argomenti analoghi sono invocati anche dal PEV (P4), che non comprende perché si debba «minimizzare l'incentivazione al consumo di alcol» e non si debba ridurre il consumo di alcol di per sé.

---

[7] RS **817.02**

Il Cantone dei Grigioni (C9) è dell'opinione che in relazione alle restrizioni del commercio l'attenzione andrebbe focalizzata soprattutto sul consumo eccessivo di bevande alcoliche da parte degli adolescenti. Secondo l'USC (ANE5), ASF (ANC10), IG DHS (ANC21), i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB) e Coop (PI4) la tutela della gioventù deve essere posta in primo piano.

Santésuisse (ANC35) respinge l'obiettivo del «controllo del commercio», Commercio Svizzera (ANC6), ASF (ANC10), VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23) nonché i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (BOV, BVBB) e Coop (PI4) si oppongono all'obiettivo di «minimizzare l'incentivazione al consumo di alcol». Il Centre Patronal (AO3) boccia entrambi gli obiettivi.

Le associazioni ASCO (ANC2), Gilde (ANC3), UP (ANC11), ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) sono contrarie a una tutela esercitata attraverso «divieti discutibili». Anche l'UPSC (ANC4) riconosce un eccesso di regolamentazione nell'ambito del commercio e dell'artigianato. Commercio Svizzera (ANC6), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), Swiss Retail (ANC18), SBKV (ANC27) e i rappresentanti del settore della gastronomia e di quello vinicolo (FSV, SVSW, IVN e GOV) condividono questo giudizio. Le restrizioni del commercio condizionerebbero in misura sproporzionata le scelte dei consumatori e pertanto pretendono che ogni restrizione sia esaminata in funzione del beneficio che ne deriva. Per i rappresentanti del settore della gastronomia i problemi risiedono principalmente al di fuori di tale settore.

4.4.1 Uniformazione contro differenziazione delle restrizioni del commercio

15 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo), la CDS (C2), l'Unione delle città svizzere (AM1), le città di Kloten (CC1) e di Zurigo (CC5), il Comune di Kriens (CC2), USS (ANE1), USC (ANE5), Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), AWS (ANC12), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), santésuisse (ANC35), rappresentanti dell'agricoltura (BVBB, BOV, SOBV) nonché molte organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (ASMPP, Blaues Kreuz, FEGPA, Public Health Schweiz, Croix-bleue romande, AGS, fondationdépendences, LVT, SSPA, Fondazione svizzera per la Promozione dell'Allattamento al seno, CRIAD, FVA, FNA, Lega svizzera contro il cancro, IOGT, GREA, FS, Ticino Addiction, Juvente, Pro Juventute, REPER), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16) e Coop (PI4) sono favorevoli a un'ampia uniformazione delle restrizioni applicabili al commercio di bevande alcoliche.

Il Cantone Ticino (C26) ritiene che la disparità di trattamento delle bevande alcoliche, soprattutto in caso di offerte civetta, non sia opportuna.

Esplicitamente contrario a un'ampia uniformazione delle restrizioni del commercio è il Cantone dei Grigioni (C9) che respinge in particolare l'autorizzazione per il commercio al dettaglio estesa ora anche alla birra e al vino. Pure economiesuisse (ANE2), USI (ANE6), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), VELEDES (ANC16), SKBV (ANC27), i rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SVSW, IVN, GOV), Prométerre (ACC1) e Centre Patronal (AO3) sono contrari all'assoggettamento della birra e del vino e quindi a un'uniformazione delle disposizioni sul commercio.

4.4.2 Misure supplementari chieste dai partecipanti alla consultazione

4.4.2.1 Misure in materia di prezzi

Il Cantone di Argovia (C14), upi (AO12) e CFAL (CIC1) *chiedono misure volte a contrastare l'offerta di bevande alcoliche a basso costo*. Il Cantone di Vaud (C22) critica il fatto che l'alcol possa essere tuttora venduto a prezzi molto bassi.

RADIX (OP2), infodrog (OP4), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), AGS (OP14), Suchtprävention Zürich (OP18), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), Fondazione svizzera per la Promozione dell'Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), CDCT (OP37), ARPS (OP38), Pro Juventute (OP40), VfS (OP41), CoRoMa (OP43), upi (AO12), SKS (AO9), FRC (AO15) e CFAL (CIC1) propongono *misure* complementari *in materia di prezzi*.

Secondo Dipendenze Info Svizzera (OP4), ISPMZ (OP11) e ARPS (OP38) un aumento dei prezzi sarebbe auspicabile in una prospettiva economica in quanto porrebbe fine ad una «lotta al prezzo rovinosa» a favore di qualità e varietà. Dipendenze Info Svizzera (OP4) è inoltre convinta che le misure in materia di prezzi siano necessarie anche per diminuire il consumo problematico di alcol.

Il Cantone di Sciaffusa (C15) vorrebbe che si prendesse in esame una determinazione dei prezzi progressiva.

7 Cantoni (Soletta, Friburgo, Lucerna, Zugo, Basilea Città, Appenzello Interno, San Gallo), I Verdi (P5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), RADIX (OP2), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), Suchtprävention Zürich (OP18), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), Fondazione svizzera per la Promozione dell'Allattamento al seno (OP23), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (PO27), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), ARPS (OP38), REPER (OP39), Pro Juventute (OP40), SKS (AO9), FRC (AO15) e CFIG (CIC2) chiedono la verifica dell'introduzione di una *tassa d'incentivazione*. La maggior parte di essi propone una tassa d'incentivazione commisurata al tenore alcolico. Il PS (P6) vorrebbe una tassa d'incentivazione degressiva, il che sarebbe ipotizzabile anche per FMH (ANC20), NAS (OP5), Public Health Schweiz (OP12), DOJ (OP21), GERA (PO31), FS (OP33), Ticino Addicition (OP34) e CFIG (CIC2). Il PS (P6) esige che i proventi siano impiegati a destinazione vincolata per la riduzione dei premi delle casse malati.

Secondo i Cantoni di Soletta (C1) e Zugo (C8), I Verdi (P5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), NAS (OP5), FEGPA (OP10), IPSMZ (PO11), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), Suchtprävention Zürich (OP18), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), ARPS (OP38) e REPER (OP39) il provento della tassa d'incentivazione dovrebbe essere versato interamente e a destinazione vincolata ai Cantoni, che lo utilizzerebbero per la prevenzione e per i costi sociali causati dal consumo problematico di alcol.

Pro Juventute (OP40) esige che una parte di queste risorse venga impiegata anche per misure rivolte ai giovani. Blaues Kreuz (OP9) chiede che il provento della tassa d'incentivazione vada a favore dei soggetti definiti nell'articolo 13.

Per il Cantone di San Gallo (C25) un'introduzione della tassa d'incentivazione andrebbe esaminata solo se le misure proposte si dovessero dimostrare insufficienti.

Pro Juventute (OP40) suggerisce di dare un'impostazione socialmente sostenibile alla tassa d'incentivazione affinché le bevande alcoliche rimangano alla portata delle persone con redditi bassi.

2 Cantoni (Svitto e Basilea Città) auspicano l'introduzione di *prezzi minimi*. In questo sono sostenuti dalla CDS (C2), da AZO (ACC25) e Fondation O_2 (OP17). Dipendenze Info Svizzera (OP4) sottolinea la grande efficacia dello strumento dei prezzi minimi per determinati gruppi di consumatori. Il Cantone del Vallese (C24) deplora la rinuncia da parte del Consiglio federale di prevedere prezzi minimi. L'introduzione di prezzi minimi è ipotizzabile per la

CRIAD (OP24) e la FSP (OP35), la quale ritiene possibile in alternativa l'aumento dei dazi. Anche la SBV (ANC9) chiede l'introduzione di un prezzo minimo che corrisponda a 1,5 volte l'imposta sull'alcol del prodotto in questione; tale importo minimo dovrebbe essere applicato pure alle bevande alcoliche fermentate. Il Comune di Kriens (CC2) domanda un prezzo minimo per la birra. Si allineano a questa posizione la CDCD (CC3) e la CDTC (OP37), che esigono misure in materia di prezzi soprattutto per la birra.

Blaues Kreuz (OP9) e Juvente (OP36) rivendicano la parità di trattamento fiscale di tutte le bevande alcoliche e Croix-bleue romande (OP13) vorrebbe che si prendesse in esame la possibilità di introdurre un'imposta generale sull'alcol. Le organizzazioni IOGT (OP30), REPER (OP39) e VfS (OP41) chiedono una tassazione in funzione del tenore alcolico per tutte le bevande alcoliche. La FVA (OP25) auspica l'imposizione del vino e della birra. Per KiM (OP29) l'imposta sulle bevande spiritose dovrebbe essere riscossa per tutte le bevande alcoliche e propone inoltre di rincarare le bevande alcoliche nella fascia oraria tra le ore 23.00 e le ore 6.00.

4.4.2.2 Misure per limitare la reperibilità

4 Cantoni (Friburgo, Lucerna, Zugo e Svitto) esigono l'introduzione di una base di diritto federale per il divieto di vendita di alcol in determinate fasce orarie. Il Cantone Ticino (C26) è tendenzialmente favorevole a limitare la vendita di alcol alla sola fascia oraria di apertura dei negozi. Il Cantone di Basilea Città (C12) vorrebbe applicare le limitazioni dell'orario di vendita a determinati punti vendita, ad esempio alle stazioni di servizio. Condivide questa osservazione la città di Zurigo (CC5). KAPO Wallis (AO16) chiede che nelle stazioni ferroviarie, nei negozi annessi alle stazioni di servizio e nei negozi della catena «Aperto» venga disposto un divieto di vendita a partire dalle ore 22.00 per le bevande spiritose e già a partire dalle ore 21.00 per la birra e il vino.

Anche il PEV (P4), I Verdi (P5), PS (P6), USS (ANE1), Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e FMH (ANC20) esigono un divieto di vendita in determinate fasce orarie e godono a tale proposito dell'appoggio di RADIX (OP2), Dipendenze Info Svizzera (OP4), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), Suchtprävention Zürich (OP18), FSKZ (OP22), FVA (OP25), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), CDTC (OP37), ARPS (OP38), REPER (OP39), VfS (OP41) e CFIG (CIC2), i quali chiedono un divieto di vendita nel commercio al dettaglio tra le ore 22 e le 7. La NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), Croix-bleue romande (OP13), AGS (OP14), DOJ (OP21), GREA (OP31) FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e FEGPA (OP10) propongono un divieto di vendita di alcol dalle ore 22.00 alle ore 08.00, mentre per fondationdépendences (OP15), LVT (OP16) e FNA (OP26) il divieto deve essere applicato dalle ore 22.00 alle ore 06.00. Juvente (OP36) si pronuncia a favore di un divieto di vendita di alcol nel commercio al dettaglio durante la notte e il Comune di Kriens (CC2) vorrebbe limitare la reperibilità delle bevande alcoliche.

Sono favorevoli a un divieto di vendita di alcol durante certi orari e in alcuni luoghi, soprattutto in occasione di eventi con il rischio di episodi di violenza legati all'alcol o di grandi manifestazioni, 8 Cantoni (Ginevra, Lucerna, Zugo, Uri, Basilea Campagna, Argovia, Turgovia, Ticino) e la città di Kloten (CC1). Il suddetto divieto è auspicato anche da I Verdi (P5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), RADIX (OP2), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), Suchtprävention Zürich (OP18), FSKZ (OP22), Lega svizzera contro il cancro (OP27), KiM (OP29), IOGT (OP30), FSP (OP35), Juvente (OP26), CDTC (OP37), ARPS (OP38), VfS (OP41), upi (AO12), e CFAL (CIC1). Un divieto simile è ritenuto possibile pure dalla CDS (C2). Secondo l'Unione delle città svizzere (AM1) le città sarebbero favorevoli a un divieto limitato a determinati orari e luoghi. Essa propugna una soluzione uniforme a livello nazionale. Il Cantone di Glarona

(C16) e la città di Zurigo (CC5) lamentano l'assenza di una regolamentazione che vada in questa direzione.

Mentre l'organizzazione IOGT (OP30) propone un nuovo articolo, l'ISPM (OP11) e l'ARPS (OP38) ritengono la disposizione del Consiglio federale una proposta pertinente. Per l'ISPMZ (OP11), FSP (OP35) e ARPS (OP38) la responsabilità della regolamentazione dei divieti di vendita e di consegna incombe alla Confederazione e ritengono sensati siffatti divieti. La CFIG (CIC2) si chiede se non si debba imporre anche il divieto di portare con sé bevande alcoliche.

La CDCD (CC3) sottolinea la sua richiesta di introdurre limitazioni della vendita in determinati orari e luoghi in occasione di manifestazioni che pongono notoriamente problemi.

Il Cantone di Friburgo (C4), Dipendenze Info Svizzera (OP4) e FVA (OP25) chiedono l'introduzione di una cosiddetta «heure blanche» in cui è vietata la mescita di bevande alcoliche nella ristorazione come pure nelle discoteche, nei bar e nei locali notturni a partire, ad esempio, dalle ore 04.00 del mattino.

La FMH (ANC20), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), AGS (OP14), DOJ (OP21), GREA (OP31) FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) appoggiano *misure per una limitazione quantitativa dei punti vendita di bevande alcoliche* e inoltre raccomandano di introdurre o di esaminare la possibilità di introdurre i cosiddetti «liquor shop» oppure di prevedere una clausola del bisogno.

Il PEV (P4) chiede che i Cantoni siano esortati a non autorizzare o ad autorizzare in misura restrittiva i seguenti tipi di vendita: vendita di alcol «nelle strade» durante i giorni festivi, durante le feste scolastiche e sulle piste da sci nonché nei punti vendita e negli esercizi pubblici noti per favorire l'abuso di alcol. Blaues Kreuz (OP9) esige che si prenda in esame la possibilità di prevedere, per le vendite di questi tipo, disposizioni in materia di autorizzazione ai sensi di una clausola del bisogno.

4.4.2.3 Diverse richieste complementari

Pro Familia Schweiz (OP6) e Croix-bleue romande (OP13) sostengono il divieto delle bevande analcoliche la cui etichetta e/o il cui nome siano simili a quelli delle bevande alcoliche. Anche per la CFAL (CIC1) sarebbe opportuno un siffatto divieto.

La SSPA (OP20) vorrebbe che sulle etichette delle bevande alcoliche figurasse un avviso specifico per le donne in gravidanza, l'indicazione delle unità di alcol contenute nella bevanda e una raccomandazione relativa alla quantità di unità che può essere assunta senza pericolo per la salute.

Il Cantone di Berna (C7) esige un coordinamento a livello intercantonale delle disposizioni sul commercio nel settore della ristorazione.

Il Cantone di Zugo (C8) appoggia il divieto di consegna di bevande alcoliche a «persone manifestamente alcolizzate».

Per il Cantone Ticino (C26) sarebbe interessante e opportuno valutare le conseguenze sulla salute della popolazione della revisione della legge sull'alcol, eseguendo una valutazione d'impatto sulla salute (VIS).

Mentre Blaues Kreuz (OP9) e Croix-bleue romande (OP13) chiedono prescrizioni legali che prevedano la formazione del personale di vendita, la FVA (OP25) auspica corsi di prevenzione obbligatori per la vendita di alcol nel commercio al dettaglio, nei ristoranti, nelle discoteche, durante i festival e altri eventi.

Il Cantone di Neuchâtel (C18) fa notare che la vendita di prodotti alcolici richiede il possesso di determinate capacità da parte del personale di vendita (giuridiche, linguistiche e in ambito di consulenza) che devono essere stabilite in dettaglio nella legge.

Il Cantone di Soletta (C1) esorta a verificare la possibilità di imporre il divieto di consumo per i giovani al di sotto dei 16 anni. Il Comune di Kriens (CC2) vorrebbe che ai Cantoni e ai Comuni fosse data la possibilità di vietare il consumo di alcol su suolo pubblico durante certi orari.

Rifacendosi alla tutela della gioventù, la SKS (AO9) e la FRC (AO15) chiedono che le ordinazioni online di bevande alcoliche siano possibili unicamente mediante la carta di credito e quindi solo dopo aver fornito la prova della maggiore età. Anche la CFAL (CIC1) esige basi legali per eventuali misure concernenti il commercio online.

4.4.3 Competenza esclusiva della Confederazione contro competenza complementare dei Cantoni

4.4.3.1 Competenza complementare dei Cantoni

15 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo) e la CDS (C2) sono d'accordo sulla ripartizione dei compiti proposta e sono in questo modo favorevoli a una competenza complementare dei Cantoni. Secondo l'Unione delle città svizzere (AM1) la maggioranza delle città che si è espressa sulla revisione totale ritiene molto importante la possibilità data ai Cantoni di stabilire regolamentazioni complementari. Una minoranza mette però in guardia da un eccessivo «federalismo in ambito di bevande alcoliche».

Il Cantone di Zugo (C8) motiva il proprio appoggio alla competenza cantonale complementare affermando di applicare già limitazioni più restrittive rispetto a quelle della Confederazione. Adduce una motivazione analoga il Cantone di Neuchâtel (C18) che ribadisce che i Cantoni devono farsi carico di una grossa parte delle conseguenze sociali legate all'alcol e che pertanto necessitano di un certo margine di regolamentazione, specialmente per quanto attiene alla reperibilità delle bevande alcoliche. Anche il Cantone di Turgovia (C19) reputa indispensabile un margine di manovra per la politica cantonale in materia di alcol. Per il Cantone di Appenzello Interno (C23) garantire un margine di manovra ai Cantoni è importante soprattutto per l'applicazione o il rilascio di autorizzazioni speciali. Anche il PLR (P3) è favorevole ad affrontare le ripercussioni del consumo di alcol a livello cantonale.

I Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), Croix-bleue romande (OP13), fondationdépencendes (OP15), LVT (OP16), SSPA (OP20), DOJ (OP21), Fondazione svizzera per la promozione dell'Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), CDTC (OP37), REPER (OP39), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3), konsumentenforum (AO11), upi (AO12) e CFAL (CIC1) accolgono in linea di principio favorevolmente i margini di manovra concessi ai Cantoni per l'adozione di misure più ampie.

Tuttavia REPER (OP39) sottolinea che nel campo della prevenzione sarebbe più opportuno una soluzione uniforme a livello nazionale. In questo caso la Confederazione dovrebbe assumere il proprio ruolo in modo più risoluto. Su questo aspetto concordano anche la FEGPA (OP10), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction(OP34). Pure la CRIAD (OP24) auspica che la Confederazione rivesta un ruolo più decisivo nella regolamentazione del mercato. Per REPER (OP39) un'uniformazione e, quindi, un maggiore

impegno della Confederazione sono particolarmente necessari per regolamentare l'età minima per la consegna di bevande alcoliche e il divieto di vendita di alcol negli orari e nei luoghi richiesti.

Il Centre Patronal (AO3) si esprime a favore dei margini di manovra dei Cantoni purché non vengano emanate ulteriori restrizioni che rendono difficile il lavoro dei settori.

L'ASMPP (ANC27) argomenta la necessità di regolamentare in modo esaustivo il commercio di alcol, soprattutto di vino e birra, con la mancanza di competenza della Confederazione.

4.4.3.2 Competenza esclusiva della Confederazione o dei Cantoni

Il Cantone dei Grigioni (C9) è favorevole a una competenza esclusiva della Confederazione o dei Cantoni. Analogamente si esprime Swiss Retail (ANC18), privilegiando però la competenza della Confederazione in seno alla quale un solo Ufficio federale dovrebbe essere responsabile della prevenzione. Blaues Kreuz (OP9) e Croix-bleue romande (OP13) hanno un atteggiamento critico nei confronti della questione della competenza, in quanto, da un lato, la Confederazione svolge il proprio ruolo con scarso attivismo e, dall'altro, un gran numero di disposizioni cantonali è poco adatto a raggiungere gli obiettivi.

Mentre Commercio Svizzera (ANC6) considera poco chiara la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni, le associazioni ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) non ravvisano alcuna necessità di emanare norme di diritto federale che esistono già a livello cantonale.

Anche secondo economiesuisse (ANE2), AWMP (ANE3), USAM (ANE4) e USI (ANE6) la coesistenza di regolamentazioni federali e cantonali genera un caos legislativo; esse auspicano pertanto una regolamentazione esaustiva da parte della Confederazione. Anche il Cantone di Basilea Città (C12) vorrebbe una maggiore regolamentazione da parte della Confederazione.

Per il Cantone di Berna (C7) è ipotizzabile una competenza esclusiva della Confederazione sia per la pubblicità che per il commercio, che dovrebbe però corrispondere perlomeno a quella attuale dei Cantoni. Anche il Cantone di Soletta (C1), appoggiato dal Comune di Kriens (CC2), propende per una regolamentazione del commercio uniforme a livello nazionale. Pure il Cantone di Lucerna (C6) e la città di Zurigo (CC5) sono favorevoli a un'uniformazione a livello federale. Il Cantone di San Gallo (C25) chiede condizioni unitarie in tutta la Svizzera per il rilascio dell'autorizzazione per il commercio al dettaglio.

L'UPSC (ANC4), Commercio Svizzera(ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), UP(ANC11), AWS (ANC12), PS (ANC13), VELEDES (ANC16), Swiss Retail (ANC18) hotelleriesuisse (ANC19), IG DHS (ANC21), SDV (ANC22), FSL (ANC23), ASW (ANC25), i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBB, ZBV, AZO) e i rappresentanti del settore vinicolo (ANCV, ASCV, FSV, BSR, SVSW, IVN e GOV) così come ASMPP (OP1) e Coop (PI4) concordano su una competenza esclusiva della Confederazione nei settori della pubblicità e del commercio. Le regolamentazioni cantonali complementari porterebbero a soluzioni inapplicabili e difformi. Secondo l'AWS (ANC12) la doppia competenza determinerebbe la nascita di una «giungla delle prescrizioni». La IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) sottolineano che le normative speciali comunali e cantonali complicherebbero notevolmente la comunicazione e l'applicazione di misure adeguate. Anche VELEDES (ANC16) propugna condizioni quadro uniformi a livello nazionale, specialmente per le procedure di autorizzazione, le tasse sui brevetti, le prescrizioni concernenti la pubblicità, le restrizioni di vendita e l'esecuzione dei test d'acquisto. Per l'UP (ANC11) dalle norme a livello federale devono derivare standard uniformi in tutta la Svizzera. Per motivi legati alla trasparenza, alla certezza del diritto e al mercato interno svizzero, la FSL (ANC23) e i rappresentanti del settore vinicolo (ANCV, ASCV, FSV, BSR SUISSE, SVSW, IVN, GOV) sostengono una

regolamentazione nazionale. Dello stesso avviso è SPIRITSUISSE (ANC7), secondo cui ulteriori disposizioni locali sarebbero insensate in un mondo globalizzato. I rappresentanti del settore vinicolo (ANCV, ASCV, BSR) ricordano che conformemente all'articolo 118 della Costituzione federale la legislazione sulle derrate alimentari spetta alla Confederazione e che i Cantoni sono incaricati unicamente dell'esecuzione. Alcuni rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SVSW, IVN, GOV) fanno notare che con i mezzi di comunicazione attuali la pubblicità non conosce più confini e pertanto, anche a garanzia della neutralità concorrenziale, occorrono regole a livello nazionale. Secondo la SOBV (ACC17) le diverse regolamentazioni cantonali conducono soltanto a un turismo «sconsiderato» degli acquisti.

Brenzer Kirsch (AO10) si oppone a ulteriori disposizioni cantonali per quanto concerne la nuova legge sull'alcol. Per la IG Freiheit (AO8) la Costituzione attribuisce alla Confederazione una competenza esclusiva e anche KAPO Wallis (AO16) non vorrebbe ulteriori disposizioni cantonali per il commercio delle bevande alcoliche.

Secondo SPIRITSUISSE (ANC7) e hotelleriesuisse (ANC19) la Costituzione federale vieta la delega di competenza ai Cantoni nell'ambito delle bevande distillate.

La CFIG (CIC2) sostiene l'intenzione di creare disposizioni uniformi a livello nazionale con meccanismi di applicazioni efficaci.

4.5 Singoli articoli LAlc

Capitolo 1: Scopo e definizioni

Art. 1 Scopo

Cpv. 1

Per 3 Cantoni (Zugo, Sciaffusa, Glarona), Dipendenze Info Svizzera (OP4), fondationdépendences (OP15) e Lega svizzera contro il cancro (OP27) lo scopo della legge dovrebbe essere maggiormente orientato alla prevenzione. Inoltre non si dovrebbe mettere in evidenza soltanto la responsabilità individuale bensì anche la responsabilità sociale.

Sulla base di considerazioni simili, i Cantoni dei Grigioni (C9) e di Glarona (C16) come pure il PS (P5), FMH (ANC20), NAS (OP5), Pro Familia Schweiz (OP6), ISPMZ (OP11), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FVA (OP25), FNA (OP26), GREA (OP31), SHV (OP32), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38) e Pro Juventute auspicano una gestione non soltanto responsabile delle bevande alcoliche, ma anche sostenibile sotto il profilo sanitario e sociale. Il Cantone di Zurigo (C3) chiede di «promuovere la gestione responsabile».

I Cantoni di Zugo (C8) e Glarona (C16) come pure Medici di famiglia Svizzera (ANC5), infodrog (OP3), Blaues Kreuz (OP9) e Lega svizzera contro il cancro (OP27) ritengono per contro vago il concetto di gestione responsabile poiché non é né quantificabile, né vincolante. Anche la città di Zurigo (CC5) critica la genericità della formulazione,ma approva l'inclusione di un articolo che definisce lo scopo.

4 Cantoni (Zugo, Basilea Campagna, Sciaffusa, Ticino) come pure il PEV (P4), I Verdi (P5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5) infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), Lega svizzera contro il cancro (OP27), KiM (OP29), IOGT (OP30), Juvente (OP36), VfS (OP41) e CFAL (CIC1) chiedono una formulazione in cui la regolamentazione del mercato è finalizzata alla protezione della salute pubblica. Anche l'ISPMZ (OP11), FSP (OP35) e ARPS (OP38) esigono che la regolamentazione del mercato dell'alcol sia menzionata quale scopo della legge.

Per il Cantone di Friburgo (C4) bisognerebbe tenere conto della protezione della salute pubblica e degli interessi della società. Secondo l'upi (AO12), oltre alla protezione della salute tra gli scopi deve essere citata esplicitamente la prevenzione degli infortuni.

Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e FMH (ANC20) approvano il rafforzamento della tutela della gioventù proposta dal Consiglio federale. 4 Cantoni (Friburgo, Grigioni, Basilea Campagna, Glarona) auspicano però una formulazione in cui si presti particolare attenzione alla tutela della gioventù. Anche NAS (OP5), Pro Familia Schweiz (OP6), Blaues Kreuz (OP9), Public Health Schweiz (OP12), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), FSAG (OP19), FVA (OP25), FNA (OP26), KiM (OP29), GREA (OP31), SHV (OP32), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), Juvente (OP36) e Pro Juventute (OP40) vogliono una menzione esplicita della tutela della gioventù. Pro Juventute (OP40) propone di indicare quale scopo il promovimento delle competenze in ambito giovanile.

Il PEV (P4) non vede alcun motivo per scostarsi dallo scopo attuale di riduzione del consumo di alcol.

L'UDC (P2) ritiene che la descrizione dello scopo sia l'espressione di una nuova legge sulla prevenzione e dubita che gli scopi ivi definiti possano essere raggiunti con gli strumenti proposti. Occorrerebbe piuttosto appellarsi alla responsabilità dei genitori e in parte della scuola e delle associazioni nell'educazione e nel controllo dei giovani. Una gestione responsabile delle bevande alcoliche è una questione di consapevolezza e di autoresponsabilità.

Secondo l'AWMP (ANE3) e l'USI (ANE6) non si può conseguire una gestione responsabile delle bevande alcoliche attraverso norme legali. Adducono lo stesso argomento l'UP (ANC11), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19), rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SVSW, IVN e GOV) e Prométerre (ACC1).

Anche per l'UP (ANC11) il ruolo sussidiario dello Stato deve discendere chiaramente dall'articolo sullo scopo.

Swiss Retail (ANC18) rileva che i valori contenuti in questa disposizione sono definiti dal punto di vista sociale e non potrebbero pertanto essere disciplinati in una legge.

Le associazioni ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) respingono fermamente l'assoggettamento della birra e del vino alla legge sull'alcool [si vedano anche le considerazioni ad art. 2 AP-LAlc].

I rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SVSW, IVN e GOV) evidenziano che bisognerebbe giustamente parlare di «consumo» e non di «gestione».

Cpv. 2 lett. a e b

10 Cantoni (Soletta, Friburgo, Ginevra, Zugo, Grigioni, Basilea Campagna, Sciaffusa, Glarona, Turgovia, San Gallo) come pure PEV (P4), I Verdi (P5), PS (P6), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Pro Familia Schweiz (OP6), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), Croix Bleue romande (OP13), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33) Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38), Pro Juventute (OP40), VfS (OP41), upi (AO12) e CFAL (CIC1) esigono che lo scopo sia non solo ridurre ma anche impedire il consumo e i relativi danni. Secondo le organizzazioni KiM (OP29) e Juvente (OP36) la diminuzione dei «danni fisici e psichici» deve essere formulata come scopo.

SPIRITSUISSE (ANC7) e i rappresentanti del settore della gastronomia chiedono di sostituire l'espressione «consumo problematico di alcol» con «consumo problematico eccessivo di alcol». Per Prométerre (ACC) non è chiaro cosa si intenda con «problematico», perché non

esiste una definizione uniforme. Questo parere è condiviso anche dai rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SNSW, IVN e GOV). Essi sollecitano chiarimenti nel messaggio. Diversamente il termine «problematico» va sostituito con «eccessivo».

Cpv. 2 lett. c

Secondo i Cantoni di Berna (C7), Zugo (C8) e Glarona (C16) i commercianti non devono soltanto essere esortati ad esercitare la loro attività in modo responsabile ma devono essere anche obbligati a rispettare la legge. Mentre il Cantone di Berna (C7) chiede una formulazione alternativa, i Cantoni di Zugo (C8), Glarona (C10) e Ticino (C26) come pure I Verdi (P5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), Swiss Retail (ANC18) e hotelleriesuisse (ANC19) sono a favore di uno stralcio senza sostituzione. infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), Lega svizzera contro il cancro (OP27) e CFAL (CIC1) invocano lo stralcio senza sostituzione per lo stesso motivo.

L'organizzazione IOGT (OP30) propende per lo stralcio perché questa esortazione non è mirata. Anche Juvente (OP36) vuole lo stralcio poiché questo capoverso sarebbe solo un «mero esercizio di pubbliche relazioni». VfS (OP41) chiede lo stralcio a causa della sfiducia che nutre per l'autoregolamentazione specifica del settore. I Verdi (P5) fanno inoltre notare che è provato che il settore non rispetta i codici etici a seguito della mancanza di sanzioni.

L'AWMP (ANE3) vede in questa disposizione un assoggettamento inaccettabile ed esige lo stralcio.

Per contro il Cantone dei Grigioni (C9) come pure il PS (P6), FMH (ANC20), NAS (OP5), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), FVA (OP25), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e Pro Juventute (OP40) chiedono che non soltanto il commercio al dettaglio, ma anche che l'industria produttrice di bevande alcoliche, il commercio all'ingrosso e il settore pubblicitario siano tenuti a svolgere la loro attività in modo sostenibile sotto il profilo sanitario e sociale. Croix Bleue romande (OP13) domanda la medesima formulazione, tuttavia soltanto per il commercio al dettaglio.

L'upi (AO12) approva esplicitamente l'obbligazione prevista per il commercio al dettaglio.

Art. 2 Definizioni

Il Cantone di Friburgo (C4) accoglie positivamente la chiara definizione di «bevande alcoliche». Per il Cantone Ticino (C26) bisogna evitare che in questo ambito venga introdotta la distinzione tra alcol leggeri e alcol pesanti. Infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4) e CFAL (CIC1) sono d'accordo sulla formulazione «boissons alcooliques» nella versione francese. L'ISPMZ (OP11) apprezza la chiarezza e la comprensibilità delle definizioni. Dello stesso parere è Jubla (OP42).

Secondo la FVA (OP25) anche gli scopi generali della legge dovrebbero essere formulati in modo più preciso in questo articolo.

Economiesuisse (ANE2), USI (ANE6), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), ASMPP (ANC27), rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SNSW, IVN e GOV) e Prométerre (ACC1) chiedono di adeguare le definizioni in modo che le bevande ottenute tramite fermentazione non rientrino più nel campo d'applicazione della legge sull'alcool. Le associazioni ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) sono dell'avviso che le bevande alcoliche ottenute per fermentazione siano oggetto della legislazione sulle derrate alimentari.

lett. b

La città di Zurigo (CC5) critica l'inserimento dell'espressione «qualsiasi altro tipo di alcol» nella definizione di etanolo, benché quest'ultimo non sia da considerarsi etanolo.

lett. c

Il Cantone di Turgovia (C19) rimanda alla diversa definizione di bevande spiritose nella legislazione sulle derrate alimentari e auspica l'eliminazione di questa differenza. Secondo la città di Zurigo (CC5) devono essere eliminate anche le differenze rispetto alle definizioni nella legge sull'imposizione delle bevande spiritose.

lett. e

Mentre l'Associazione svizzera dei droghieri (ANC24) approva la definizione del commercio al dettaglio, il Cantone dei Grigioni (C9) vorrebbe fare una distinzione concettuale tra commercio al dettaglio e vinificatori allo scopo di escludere questi ultimi dal campo d'applicazione delle limitazioni del commercio e della pubblicità.

lett. f

I Cantoni di Friburgo (C4) e Sciaffusa (C15) come pure infrodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), Blaues Kreuz (OP9), upi (AO12), SKS (AO9), FRC (AO15), CFAL (CIC1) e CFIG (CIC2) esigono che i test d'acquisto vengano definiti senza l'espressione «acquisti fittizi». Per i test d'acquisto il Cantone di Sciaffusa (C15) come pure infrodrog (OP3) e Dipendenze Info Svizzera (OP4) propongono la definizione di «acquisti effettuati da adolescenti che non hanno ancora raggiunto l'età minima fissata dalla legge per la consegna di bevande alcoliche, allo scopo di verificare l'osservanza delle prescrizioni sull'età». L'upi (AO12) e la CFAL (CIC1) auspicano una formulazione analoga. La FRC (AO15) suggerisce la seguente definizione: «acquisti effettuati da adolescenti che non hanno ancora raggiunto l'età minima necessaria per l'acquisto di bevande alcoliche, allo scopo di controllare il rispetto delle prescrizioni sulla tutela della gioventù».

I rappresentanti del settore della gastronomia chiedono di stralciare la definizione dei test d'acquisto, poiché, dal loro punto di vista, non sono ammessi.

Capitolo 2: Pubblicità e consegna ai consumatori

Sezione 1: Pubblicità

Art. 3 Pubblicità di bevande spiritose

11 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Grigioni, Uri, Sciaffusa, Turgovia, Appenzello Interno, Vallese, San Gallo) sono d'accordo sulle limitazioni proposte per la pubblicità di bevande spiritose. Anche la CDS (C2), l'Unione delle città svizzere (AM1), la città di Kloten (CC1), il PEV (P4), USS (ANE1), IG DHS (ANC21), LBV (ACC5) e SOBV (ACC17) come pure infodrog (OP3), SUHMS (OP7), SGARM (OP8), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), SSPA (OP20), Fondazione svizzera per la Promozione dell'Allattamento al seno (OP23), FVA (OP25), IOGT (OP30), Pro Juventute (OP40), Jubla (OP42), Swiss Olympic (AO2), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), Coop (PI4) e TFAG (PI5) sono in linea di principio favorevoli alle disposizioni proposte concernenti la pubblicità di bevande spiritose.

Infodrog (OP3), upi (AO12) e CFAL (CIC1) approvano l'orientamento al diritto vigente. Jubla (OP42) evidenzia in particolare le disposizioni che riguardano la gioventù.

Il Cantone di Glarona (C16) ritiene che la distinzione tra mezzi e luoghi non sia né chiara, né coerente e chiede di tralasciare la suddivisione o di redigerla in modo più chiaro nel testo di legge.

[Altri pareri sulla pubblicità figurano al n. 4.3.2 e nelle considerazioni ad art. 4 AP-LAlc].

Cpv. 1 e 2

I Verdi (P5) e il PS (P6) accettano un allentamento delle limitazioni vigenti per la pubblicità di bevande spiritose solo in misura limitata.

5 Cantoni (Berna, Zugo, Svitto, Basilea Campagna, Argovia), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20) come pure NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), Public Health Schweiz (OP12), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), FSAG (OP19), DOJ (OP21), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e Pro Juventute (OP40) respingono un allentamento materiale delle disposizioni sulla pubblicità di bevande spiritose e chiedono di completare il principio della pubblicità oggettiva con il principio vigente del riferimento al prodotto. Anche santésuisse (ANC35) è a favore del mantenimento di questo principio. Lo stesso argomento è addotto dal Cantone di Neuchâtel (C18) che critica l'allentamento delle limitazioni attualmente applicabili alla pubblicità delle bevande spiritose. Pure i Cantoni di Zugo (C8) e del Vallese (C24) sono favorevoli a limitazioni più severe della pubblicità.

La città di Zurigo (CC5) ha constatato che i giovani possono essere sedotti dalla pubblicità oggettiva e respinge l'allentamento proposto per la pubblicità «lifestyle». Inoltre, gli esempi citati nell'avamprogetto non mostrerebbero a sufficienza cosa si intenda per pubblicità oggettiva. SPIRITSUISSE (ANC7) chiede una definizione concreta di pubblicità non oggettiva e le relative precisazioni nel messaggio. Per ASF (AO7) e SIHA (AO17) la definizione di pubblicità non oggettiva è molto ampia ed è, di fatto, paragonabile a un divieto di pubblicità.

Secondo le associazioni PS (ANC13), Swiss Retail (ANC18), SDV (ANC22), ASW (ANC25) e Centre Patronal (AO3) il concetto di oggettività e le relative precisazioni non sono chiari. Esse si interrogano sulle ragioni per cui la pubblicità non sia oggettiva quando mostra una situazione di consumo. Adducono lo stesso motivo PS (ANC13), SDV (ANC22) e ASW (ANC25). Per l'UDC (P2) è «grottesco» definire non oggettiva la pubblicità che invita al consumo di un prodotto. SPIRITSUISSE (ANC7) condivide questo parere.

Per Swiss Retail (ANC18) i capoversi 1 e 2 vanno ben oltre lo scopo prefissato e sono pertanto da stralciare. Secondo l'AWMP (ANE3) e l'USI (ANE6) il concetto di oggettività non è chiaro e il termine «simili» necessita di un'interpretazione; di conseguenza queste disposizioni devono essere stralciate.

Cpv. 3

SPIRITSUISSE (ANC7) esige che nel messaggio si menzioni la giurisprudenza più recente (Tribunale amministrativo federale A_6610/2009 del 21.4.2010) concernente le agevolazioni per le bevande spiritose. I rappresentanti del settore della gastronomia e l'UPCF (ACC26) chiedono che nel settore della ristorazione per le bevande spiritose sia ammessa la pubblicità per aggiunte o agevolazioni tra le ore 18.00 e le ore 20.00.

Cpv. 4

I Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e la Lega svizzera contro il cancro (OP27) vorrebbero sostituire il divieto generale di pubblicità di bevande alcoliche su oggetti d'uso con un divieto di pubblicità su oggetti d'uso destinati soprattutto a persone d'età inferiore ai 18 anni. Le associazioni PS (ANC13), SDV (ANC22) e ASW (ANC25) ritengono che il capoverso 4 non sia chiaro, e SPIRITSUISSE (ANC7) auspica una precisazione secondo cui i supporti pubblicitari espliciti (prospetti ecc.) non facciano parte degli oggetto d'uso.

Secondo il Centre Patronal (AO3) il divieto di pubblicità su oggetti d'uso che non hanno alcuna connessione con le bevande spiritose non è chiaro.

Per il PS (P6) e AWS (ANC12) la pubblicità di bevande spiritose dovrebbe essere ammessa in e su mezzi di trasporto pubblici.

Cpv. 5

Il Cantone di Basilea Campagna (C13), Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e FMH (ANC20) esigono un divieto di pubblicità a) negli istituti di formazione e del settore sanitario e nelle immediate vicinanze; b) su impianti di proprietà dei Cantoni, dei Comuni o di enti o istituti di diritto pubblico. Anche NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP0), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), AGS (OP14), fondationdépendances (OP15), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35) e Pro Juventute (OP40) vogliono che sia vietata la pubblicità in e su impianti di proprietà dei Cantoni, dei Comuni o di enti e istituti di diritto pubblico. GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) sostengono la richiesta di un divieto di pubblicità negli istituti di formazione e del settore sanitario come pure nelle immediate vicinanze. Senza ulteriori concretizzazioni, REPER (OP39) esige un completamento delle limitazioni locali della pubblicità. Per la CRIAD (OP24) queste sono ancora troppo poco severe.

I Cantoni di Zugo (C8) e Basilea Campagna (C13) come pure Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), fondationdépendances (OP15), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), ARPS (OP38), Pro Juventute (OP40) e VfS (OP41) chiedono un divieto di pubblicità su suolo pubblico come pure, d'intesa con il Cantone di Glarona (C16), su suolo privato visibile. L'ISPMZ (OP11) ritiene quest'ultimo divieto auspicabile, ma pensa che non raccoglierà ampi consensi dal punto di vista politico. La FSP (OP35) chiede soltanto il divieto su suolo pubblico, cui aderisce la CFIG (CIC2). Per l'AWS (ANC12) la pubblicità di bevande spiritose dovrebbe invece essere permessa su suolo pubblico e su suolo privato.

I Verdi (P5) avanzano la stessa richiesta ed esigono inoltre un divieto di pubblicità in luoghi frequentati principalmente da persone di età inferiore ai 18 anni. Il PS (P6) aderisce in linea di massima a queste richieste, sostenute da SKS (AO9) e FRC (AO15) e CFIG (CIC2), che chiedono inoltre un divieto di pubblicità per le bevande spiritose in occasione di manifestazioni.

Per il Centre Patronal (AO3) la definizione di luoghi frequentati principalmente da giovani e di manifestazioni cui partecipano principalmente giovani non è chiara.

Mentre per i Cantoni di Zugo (C8) e del Vallese (C24) mancano norme sulla sponsorizzazione, SPIRITSUISSE (ANC) approva che questa sia permessa.

Cpv. 6

Infodrog (OP3) e upi (AO12) accolgono favorevolmente la possibilità concessa ai Cantoni di prevedere ulteriori restrizioni.

Per contro, secondo l'ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15) una legge federale non ha senso se permette ai Cantoni ulteriori limitazioni. AWMP (ANE3), USI (ANE6), USAM (ANE4), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), UP (ANC11), AWS (ANC12), PS (ANC13), VELEDES (ANC16), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19), IG DHS (ANC21), SDV (ANC22), FSL (ANC23), ASW (ANC25), rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SNSW, IVN e GOV) e rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV; BVBB, BVSZ, ZBV, AZO) come pure Coop (PI4) sollecitano un disciplinamento federale esaustivo e quindi lo stralcio del capoverso 6.

Brenzer Kirsch (AO10) è contrario a provvedimenti cantonali più ampi e la IG Freiheit (AO8) rimanda alla competenza esclusiva della Confederazione conformemente alla Costituzione.

[Per altri pareri sulla ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni, vedi n. 4.4.3].

Art. 4 Pubblicità per le altre bevande alcoliche

11 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Berna, Grigioni, Sciaffusa, Turgovia, Nidvaldo, Appenzello Interno, Vallese, San Gallo) come pure la città di Kloten (CC1) e l'USS (ANE1) sono in linea di principio d'accordo sulle limitazioni della pubblicità in vigore per le altre bevande alcoliche. Concordano su queste limitazioni anche Commercio Svizzera (ANC6), IG DHS (ANC21), LBV (ACC5), SOBV (ACC17), SSPA (OP20), Jubla (OP42), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3), konsumentenforum (AO11) e Coop (PI4).

La SKS (AO9) e la FRC (AO15) approvano il fatto che non sia possibile mostrare minorenni che bevono come pure la proposta di prevedere limitazioni locali della pubblicità, ma evidenziano che queste misure non sono sufficienti.

Dal punto di vista della tutela della gioventù anche Dipendenze Info Svizzera (OP4) ritiene che le disposizioni sulla pubblicità siano insufficienti. Dello stesso avviso sono NAS (OP5), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), KiM (OP29), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35) e ARPS (OP38). Secondo le organizzazioni FEGPA (OP10), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) le bevande alcoliche non possono essere pubblicizzate ricorrendo a simboli culturali di identificazione. Per la FMH (ANC20) le disposizioni sulla pubblicità per il vino e la birra sono «blande».

Con il sostegno della CDS (C2), 10 Cantoni (Friburgo, Lucerna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Basilea Campagna, Glarona, Neuchâtel, Vaud) auspicano disposizioni sulla pubblicità più severe. Anche il Cantone del Vallese (C24) ipotizza prescrizioni più severe, ma vuole che siano mirate alla tutela della gioventù.

Il Comune di Kriens (CC2) e la città di Zurigo (CC5) chiedono una regolamentazione che corrisponda a quella vigente per le bevande spiritose. L'Unione delle città svizzere (AM1) aderisce a questa richiesta. Dipendenze Info Svizzera (OP4), Pro Familia Schweiz (OP6), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), Suchtprävention Zürich (OP18), FSKZ (OP22), FNA (OP26), KiM (OP29), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38) e VfS (OP41) esigono pertanto lo stralcio dell'articolo 4 e l'inclusione del vino e della birra nel campo d'applicazione dell'articolo 3. Anche I Verdi (P5), il PS (P6), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), upi (ANE12) e CFAL (CIC1) sollecitano una soluzione corrispondente; il PS (P6) vorrebbe però ammettere un'eccezione per la pubblicità su suolo privato visibile.

In assenza di una base costituzionale per la regolamentazione della birra e del vino, economiesuisse (ANE2), AWMP (ANE3), USAM (ANE4) e USI (ANE6) come pure AWS (ANC12), PS (ANC13), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), VELEDES (ANC16) e IG Freiheit (AO8) chiedono lo stralcio senza sostituzione dell'articolo 4.

L'USC (ANE5) si oppone a disposizioni sulla pubblicità più severe per la birra e il vino e pretende un'impostazione liberale, orientata alla tutela della gioventù, delle relative disposizioni.

Cpv. 1

La FMH (ANC20) NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), FSAG (OP19), DOJ (OP21), Pro Juventute (OP40) e CFAL (CIC1) esigono l'obbligo della pubblicità oggettiva anche per la birra e il vino e di conseguenza il completamento dell'articolo 4.

Adducono un argomento analogo l'upi (AO12), SKS (AO9) e FRC (AO15), che giudicano le disposizioni troppo generali e insufficienti e chiedono che per la pubblicità che associa le bevande alcoliche a sensazioni particolari debba valere un obbligo applicabile a tutte le bevande alcoliche. Infodrog (OP3), Blaues Kreuz (OP9) e upi (AO12) vogliono che i confronti di prezzi e la promessa di aggiunte o di altre agevolazioni siano vietate per la birra e il vino.

Santésuisse (ANC35) ritiene che le limitazioni materiali proposte per la birra e il vino non siano realizzabili.

Cpv. 2

Il PEV (P4) come pure NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), FSAG (OP19), DOJ (OP21) e Pro Juventute (OP40) esigono un divieto di pubblicità (a) in e su mezzi di trasporto pubblici, (b) alla radio e alla televisione, (c) in e su edifici o parti di edifici destinati a usi pubblici e nell'area ad essi circostante, (d) su campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive. Secondo la FMH (ANC20) un divieto di pubblicità andrebbe imposto anche negli istituti di formazione e del settore sanitario - parere condiviso anche dall'Unione delle città svizzere (AM1) e dal PS (P6) - come pure nelle immediate vicinanze, su suolo pubblico.

Il divieto di pubblicità alle manifestazioni culturali e sportive è richiesto anche dall'Unione delle città svizzere (AM1), SKS (AO9) e FRC (AO15).

Le organizzazioni SUHMS (OP7) e SGARM (OP8) propongono un divieto di pubblicità per il vino e la birra sul posto di lavoro e nelle mense aziendali.

Per REPER (OP39) l'elenco delle limitazioni locali della pubblicità deve essere completato al pari di quello per le bevande spiritose.

Public Health Schweiz (OP12) postula un generale divieto di pubblicità sugli oggetti d'uso, le pubblicazioni e i luoghi di cui all'articolo 4 capoverso 2.

Cpv. 3

Mentre l'Unione delle città svizzere (AM1) e Blaues Kreuz (OP9) esigono che anche i Comuni siano autorizzati a emanare disposizioni complementari sulla pubblicità, ASF (ANC10), UP (ANC11), AWS (ANC12), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19), IG DHS (ANC21), SDV (ANC22), FSL (ANC23), ASW (ANC25), rappresentanti del settore vinicolo (SWBV, SVSW, IVN e GOV) come pure rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBV, AZO), Brenzer Kirsch (AO10) e Coop (PI4) chiedono un disciplinamento federale esaustivo.

[Per altri pareri sulla ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni, vedi n. 4.4.3].

Art. 5 Obbligo di autorizzazione per il commercio al dettaglio

Un'autorizzazione cantonale dovrebbe, secondo la CRIAD (OP24) e la FVA (OP25), essere subordinata alla frequenza obbligatoria di corsi sulla prevenzione, in cui, ad esempio, si tematizza il comportamento da assumere con le persone ubriache e si approfondiscono aspetti relativi alla tutela della gioventù. Pro Familia Schweiz (OP6) suggerisce di far dipendere il rilascio di un'autorizzazione per la mescita di bevande alcoliche da un piano per la tutela della gioventù, come avviene già in alcuni Cantoni.

Cpv. 1 e 2

15 Cantoni (Soletta, Zurigo, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Neuchâtel, Turgovia, Vallese, San Gallo, Ticino), CDS (C2), PEV (P4), USS (ANE), USC (ANE5), ASF (ANC10), VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), rappre-

sentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16) e CFAL (CIC1) condividono la proposta di un'autorizzazione cantonale per il commercio al dettaglio di bevande alcoliche. Anche l'Unione delle città svizzere (AM1), le città di Kloten (CC1) e di Zurigo (CC5), il Comune di Kriens (CC2) come pure ASMPP (OP1), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), Blaues Kreuz (PO9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (PO12), Croix Bleue romande (OP13), AGS (PO14), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), SSPA (OP20), Fondazione svizzera per la Promozione dell'Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), KiM (OP29), IOGT (OP30), FSP (OP35), Juvente (OP36), ARPS (OP38), REPER (OP39), Pro Juventute (OP40), VfS (OP41), Jubla (OP42) e Coop (PI4) accolgono favorevolmente la suddetta proposta.

Il Cantone di Uri (C11) ribadisce che l'obbligo di autorizzazione deve comportare un onere amministrativo minimo.

Per l'Unione delle città svizzere (AM1) manca una prescrizione che preveda il ritiro dell'autorizzazione per i commercianti al dettaglio contravventori.

Il Cantone dei Grigioni (C9) ritiene importante che l'autorizzazione possa essere subordinata al pagamento di una tassa. Anche il Cantone del Vallese (C24) vorrebbe una tassa annua. Per contro, per il Cantone di Svitto (C10) l'autorizzazione dovrebbe essere gratuita. Sostengono questa richiesta ASF (ANC10), rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBV, AZO) e Brenzer Kirsch (AO10).

Il Cantone di San Gallo (C25) è favorevole a un'autorizzazione cantonale per il commercio al dettaglio per le imprese che non operano a livello nazionale. Per le imprese attive in Svizzera esso esige però un'autorizzazione federale anziché cantonale. La FSL (ANC23) chiede un'autorizzazione unica per tutta la Svizzera.

L'AZO (ACC25) auspica un'eccezione all'obbligo di autorizzazione per le «bevande alcoliche prodotte dalla fermentazione senza aggiunta di alcol distillato con materie prime proprie o raccolte». Eventualmente si dovrebbe sostituire l'obbligo di autorizzazione con un obbligo di notifica. I rappresentanti del settore vinicolo (SWBV, SVSW, IVN e GOV) suppongono che il controllo del commercio dei vini comprenda anche il controllo della certificazione OIC.

Il Cantone dei Grigioni (C9) respinge categoricamente l'introduzione di un obbligo di autorizzazione per la birra e il vino, considerato di scarsa utilità e connesso soltanto con un onere supplementare per l'amministrazione e l'economia. Per il commercio di bevande alcoliche prodotte con materie provenienti dai poderi del produttore o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese, il Cantone di Sciaffusa (C15) sollecita l'esclusione dall'obbligo di autorizzazione. Questa esclusione dovrebbe valere senza limitazioni almeno per il vino e il mosto. Dello stesso avviso è il Canton di Svitto (C10) che auspica un'eccezione per le «bevande alcoliche prodotte dalla fermentazione senza aggiunta di alcol distillato con materie prime proprie o raccolte». Anch'esso ritiene possibile la sostituzione dell'obbligo di autorizzazione con un obbligo di notifica. Questa sostituzione è richiesta dal Controllo svizzero del commercio dei vini (AO13).

Economiesuisse (ANE2) e AWMP (ANE3) non ravvisano la necessità di un obbligo di autorizzazione prescritto nel diritto federale, visto che 25 Cantoni prevedono già una regolamentazione per tutte le bevande alcoliche. Adducono lo stesso argomento l'ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15).

L'USI (ANE6) e l'ASMPP (ANC27) respingono l'obbligo di autorizzazione sulla base di considerazioni di principio. Per l'USI (ANE6) l'esecuzione dei test d'acquisto non giustifica la necessità di un registro ufficiale. Anche Commercio Svizzera (ANC6) non vede alcun motivo

per introdurre un obbligo di autorizzazione, visto che quest'ultima non viene praticamente mai rifiutata.

Per l'UPSC (ANC4), Commercio Svizzera (ANC6), ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) non esistono motivi logici per estendere l'obbligo di autorizzazione del commercio di bevande spiritose alla birra e al vino. L'ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15) lo giudicano per di più incostituzionale.

Il Cantone di Turgovia (C19) reputa l'espressione «procedura semplificata» non chiara e ne richiede lo stralcio.

Cpv. 3

L'obbligo di notifica al Controllo svizzero del commercio dei vini previsto per le persone che esercitano un'attività esclusivamente nel commercio dei vini è in linea di principio accolto positivamente da 12 Cantoni (Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Svitto, Uri, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo) come pure dal PEV (P4), dall'USS (ANE1), dall'USC (ANE5), da AWS (ANC12), VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), SOBV (ACC17), Centre Patronal (AO3), konsumentenforum (AO11), KAPO Wallis (AO16) e Coop (PI4). Anche FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), SSPA (OP20), FNA (OP26), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), REPER (OP39) e Jubla (OP42) si dichiarano d'accordo su questa regolamentazione speciale.

La disposizione è ritenuta per contro insufficiente da 3 Cantoni (Soletta, Zugo, Basilea Città) come pure dalla CDS (C2) e dall'Unione delle città svizzere (AM1). Dipendenze Info Svizzera (OP4), FEGPA (OP10), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), CRIAD (OP24), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e REPER (OP39) reputano giustificata la richiesta di un'autorizzazione. Per infodrog (OP3) e upi (AO12) l'obbligo di autorizzazione è indispensabile per il controllo dell'offerta.

L'ASMPP (OP1), Blaues Kreuz (OP9), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), Fondazione svizzera per la Promozione dell'Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), Lega svizzera contro il cancro (OP27), Pro Juventute (OP40) chiedono di rinunciare alla regolamentazione speciale a vantaggio di un obbligo generale di autorizzazione.

Anche Swiss Olympic (AO2) respinge la regolamentazione speciale.

Art. 6 Commercio al dettaglio

Il Cantone del Vallese (C24) si esprime positivamente sull'abrogazione delle restrizioni del commercio, considerate peraltro superate, di cui fa parte il divieto del commercio ambulante, di vendita porta a porta o di ordinazioni collettive. Per contro i Cantoni di Vaud (C22) e Ticino (C26) deplorano questa rinuncia, poiché in tal modo si comprometterebbe notevolmente il controllo nell'ottica della tutela della gioventù. La CDS (C2) esprime un parere analogo. L'ARPS (OP38) invoca il mantenimento del divieto di vendita per i commercianti ambulanti. La CDTC (OP37) chiede di rivedere questo divieto e se sarà necessario si adopererà affinché i Cantoni adottino regolamentazioni corrispondenti.

Cpv. 1 lett. a

12 Cantoni (Soletta, Ginevra, Lucerna, Zugo, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Neuchâtel, Obvaldo, Nidvaldo, Vallese, San Gallo), la CDS (C2), l'Unione delle città svizzere (AM1), le città di Kloten (CC1) e di Zurigo (CC5), il Comune di Kriens (CC2) come pure l'USS (ANE1), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), AWS (ANC12), VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), rappresentanti del settore vinicolo (SWBV, SVSW, IVN e GOV), Prométerre (ACC1), rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, SOBV), ASMPP (OP1), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), SSPA (OP20), Jubla (OP42), SJH (AO1),

Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3), konsumentenforum (AO11) e KAPO Wallis (AO16) approvano il divieto di distribuzione di bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici non sorvegliati. Essi sono sostenuti da Coop (PI4) e TFAG (PI5).

Il Cantone di Basilea Campagna (C13) acconsente a una regolamentazione del genere soltanto se questi distributori automatici vengono dotati di un dispositivo di verifica ai fini della tutela della gioventù. Il Cantone di Neuchâtel (C18) fa notare che l'autorizzazione della vendita per mezzo di distributori automatici costituisce un ampliamento dell'offerta difficile da controllare. Secondo il Cantone Ticino (C26) l'apertura ad ogni forma di commercio ambulante, in modo particolare la possibilità di vendere alcol attraverso distributori automatici, comporta rischi per la salute.

5 Cantoni (Zurigo, Svitto, Glarona, Turgovia, Vaud) suggeriscono un divieto generale di vendita per tutti i distributori automatici pubblicamente accessibili.

2 Cantoni (Berna, Ticino), sostenuti dal PEV (P4), da I Verdi (P5), dal PS (P6), da Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e FMH (B20) come pure da infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (PO5), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), Fondation O2 (OP17), Suchtprävention Zürich (OP18), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), Fondazione svizzera per la Promozione dell'Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), FASE (PO28), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), Juvente (OP36), ARPS (OP38), REPER (OP39), Pro Juventute (OP40), VfS (OP41), upi (AO12), SKS (AO9), FRC (AO15) e CFAL (CIC1) esigono il divieto di vendita per mezzo di distributori automatici a prescindere dal fatto se quest'ultimi siano sorvegliati o meno. La FEGPA (OP10), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) fanno riferimento ai costi che comporterebbe un controllo della regolamentazione proposta dal Consiglio federale. Per il Cantone del Giura (C17) l'autorizzazione di vendita per mezzo di distributori automatici sorvegliati è il contrario di una prevenzione efficiente.

L'USC (ANE5) respinge questa disposizione.

Cpv. 1 lett. b

Il divieto di consegna a titolo gratuito di bevande alcoliche a una cerchia indeterminata di persone, fatte salve le degustazioni con assistenza di personale, è approvato da 15 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Appenzello Interno, Vallese, San Gallo), dall'Unione delle città svizzere (AM1), dalle città di Kloten (CC1) e di Zurigo (CC5) come pure dal Comune di Kriens (CC2). Il PEV (P4), il PS (P6), l'USS (ANE1), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, SOBV) nonché ASMPP (OP1), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), SSPA (OP20), Fondazione svizzera per la Promozione dell'Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (PO31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), REPER (OP39), Jubla (OP42), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16), Coop (PI4) e TFAG (PI5) aderiscono a questo parere.

Secondo il PS (P6), FMH (ANC20), NAS (OP5), FSAG (OP19), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) deve essere ammessa la vendita di bevande spiritose nelle piazze accessibili a tutti, al fine di offrire in particolare ai produttori locali delle possibilità di smercio. Anche il Cantone del Vallese (C24) appoggia la soppressione del divieto di vendita in vigore per le bevande spiritose nelle vie e nelle piazze accessibili a tutti. In tal modo

verrebbe eliminata a la disparità anacronistica di trattamento delle bevande spiritose, della birra e del vino.

Di opinione opposta sono i rappresentanti del settore della gastronomia, che difendono il mantenimento del divieto di vendita di bevande spiritose ai mercati agricoli e ai mercati che si tengono nel fine settimana.

La FMH (ANC20), unitamente a diverse organizzazioni della prevenzione, della salute e delle famiglie, sarebbe disposta a permettere la consegna gratuita a scopo di degustazione, purché l'assistenza da parte del personale non sia limitata alla pura mescita. La FMH (ANC20) come pure infodrog (OP3), NAS (OP5), FEGPA (OP10), AGS (OP14), LVT (OP16), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FVA (OP25), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), Pro Juventute (OP40) auspicano che l'assistenza da parte del personale sia prescritta esplicitamente. L'upi (AO12) si dichiara d'accordo su questa disposizione soltanto se durante la degustazione si segnalano con apposito avviso i rischi legati al consumo di alcol.

Secondo i Cantoni di Friburgo (C4) e Zugo (C8) come pure Dipendenze Info Svizzera (OP4), FSKZ (OP22) e IOGT (OP30) la mescita può essere eseguita soltanto da persone specificatamente informate, formate e, secondo Dipendenze Info Svizzera (OP4) e FSKZ (OP22), sostenute di servizi preposti. Per Juvente (OP36) il personale deve conoscere e rispettare le prescrizioni sulla gioventù. Blaues Kreuz (OP9) e fondationdépendences (OP15) chiedono di completare la disposizione con un divieto per le degustazioni svolte senza che il personale fornisca una consulenza professionale del prodotto.

Il Cantone di Appenzello Interno (C23) reputa che la sorveglianza da parte di personale appositamente formato sia esagerata.

I rappresentanti del settore vinicolo (SWBV, SVSW, IVN e GOV), sostenuti da Prométerre (ACC1), esigono una formulazione più precisa, affinché le degustazioni alle fiere del vino e le degustazioni di vino rimangano possibili e auspicano i relativi chiarimenti nel messaggio e una regolamentazione esaustiva a livello federale. La CFAL (CIC1) chiede che nel rapporto esplicativo sia precisata la differenza tra cerchia indeterminata e cerchia determinata di persone.

Infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), FSKZ (OP22), IOGT (OP30) e VfS (OP41) esigono, per motivi di tutela della gioventù, un divieto assoluto di consegna di campioni di merci.

Per contro SPIRITSUISSE (ANC7), hotelleriesuisse (ANC19), i rappresentanti del settore della gastronomia e UPCF (ACC26) vorrebbero che la consegna a titolo gratuito fosse vietata soltanto se è effettuata per scopi pubblicitari. Altrimenti nel settore della ristorazione sarebbe vietato offrire un bicchiere di vino a un cliente.

Il Cantone di Nidvaldo (C21) è contrario al divieto di consegna a titolo gratuito. Sostengono questo parere anche la CDS (C2) e l'USC (ANE5).

Economiesuisse (ANE2) propone di rinunciare completamente al divieto di consegna a titolo gratuito, poiché le prescrizioni sull'età e il divieto di cessione sono sufficienti per salvaguardare gli interessi di tutela della gioventù.

L'ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15) respingono il capoverso 1 perché superfluo (cpv. 1 lett. a), incostituzionale e non orientato all'obiettivo (cpv. 1 lett. b).

Cpv. 2

Per la FEGPA (OP10), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) la competenza complementare dei Cantoni è indispensabile.

Croix Bleue romande (OP13) accetta la competenza complementare dei Cantoni soltanto se la Confederazione emana disposizioni quadro sufficientemente efficaci.

Sono contrari alle competenze cantonali nel commercio al dettaglio l'ASMPP (OP1), economiesuisse (ANE2), AWMP (ANE3), USAM (ANE4) come pure la maggioranza dei rappresentanti della federazione GASTRO[8]. Anche l'UPSC (ANC4), Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), UP (ANC11), AWS (ANC12), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), VELEDES (ANC16), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), ASMPP (ANC27), rappresentanti del settore vinicolo (SWBV, SVSW, IVN, GOV), rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBV, SOBV, AZO), UPCF (ACC26), IG Freiheit (AO8), Coop (PI4) e TFAG (PI5) respingono le regolamentazioni complementari cantonali. Secondo la SOBV (ACC17) queste conducono soltanto a un turismo «sconsiderato» degli acquisti.

[Per altri pareri sulla ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni, vedi n. 4.4.3].

Art. 7 Concessione di agevolazioni

Secondo infodrog (OP3) la disposizione nella forma attuale non è comunicabile né applicabile ed è insufficiente. Le organizzazioni ISPMZ (OP11), FSP (OP35) e ARPS (OP38) chiedono di vietare le agevolazioni con le quali i consumatori sono incentivati al consumo di alcol.

Il PPD (P1) ritiene ipotizzabile sostituire la disposizione con un divieto generale della formula dei party «all you can drink». Il PS (P6), FMH (ANC20), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), Croix-bleue romande (OP13), AGS (OP14), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38) nonché Pro Juventute (OP40) vorrebbero che si vietasse la consegna di bevande alcoliche a un prezzo forfettario, indipendente dalla quantità, i giochi basati sulla consumazione di bevande e la consegna a titolo gratuito di bevande alcoliche. Anche secondo il parere di Suchtprävention Zürich (OP18) devono essere vietati i giochi basati sulla consumazione di bevande, volti a promuovere le vendite.

Le associazioni ASDB (ANC14), SBV (ANC15), IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) esigono lo stralcio dell'intero articolo. Dirittifondamentali.ch (AO6) motiva il proprio parere contrario con il fatto che la disposizione non sarebbe mirata e causerebbe una limitazione eccessiva per gli esercizi pubblici. Il consumo eccessivo di alcol da parte dei giovani avverrebbe al di fuori del settore della gastronomia. Il Centre Patronal (AO3) condivide il parere e respinge l'articolo.

Cpv. 1

17 Cantoni (Soletta, Zurigo, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa, Glarona, Neuchâtel, Appenzello Interno, Vallese), la CDS (C2), le città di Kloten (CC1) e Zurigo (CC5), il Comune di Kriens (CC2), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), VELEDES (ANC16), FMH (ANC20), santésuisse (ANC35) e i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, SOBV) nonché ASMPP (OP1), SUHMS (OP7), SGARM (OP8), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), SSPA (OP20), Fondazione svizzera per la Promozione dell'Allattamento al seno (OP23), FVA (OP25), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), Pro Juventute (OP40), Jubla (PO42), SJH (A-

[8] Le sezioni cantonali di Basilea Campagna, Berna e Svitto non aderiscono a questo parere.

O1), Swiss Olympic (AO2), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16) e TFAG (PI5) sono favorevoli al divieto di offerte civetta previsto per le bevande alcoliche.

Secondo una stima dei rappresentanti del settore della gastronomia, le agevolazioni per le bevande spiritose negli orari dell'aperitivo non costituiscono alcun problema sotto il profilo della politica sanitaria e pertanto devono essere consentite negli esercizi pubblici tra le ore 18.00 e le ore 20.00. SPIRITSUISSE (ANC7) chiede di limitare il divieto delle agevolazioni a quelle che devono essere annunciate pubblicamente e di applicare le stesse prescrizioni a tutte le bevande alcoliche.

Cpv. 2

3 Cantoni (Basilea Campagna, Vallese, San Gallo), la CDS (C2), la città di Kloten (CC1), SSPA (OP20), Jubla (OP42), konsumentenforum (AO11), KAPO Wallis (AO16) e TFAG (PI5) appoggiano il divieto di offerte civetta per la birra e il vino limitato a determinate fasce orarie. Secondo una stima del Cantone di Basilea Campagna (C13), con un divieto generale sarebbero punite consuetudini diffuse e non problematiche.

I Cantoni dei Grigioni (C9) e di Nidvaldo (C21), Commercio Svizzera (ANC6) SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), i rappresentanti cantonali dell'agricoltura e Coop (PI4) ritengono eccessiva la limitazione a determinate fasce orarie, prevista per la birra e il vino. Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3) e Brenzer Kirsch (AO10) condividono lo stesso parere. Swiss Olympic (AO2) sottolinea l'inapplicabilità nella prassi delle norme previste per il fine settimana.

Il Cantone di Neuchâtel (C18) ritiene inefficiente il divieto di fare offerte civetta limitato ai fine settimana, poiché parte dei giorni festivi non sarebbero considerati.

Il Cantone dei Grigioni (C9) vede nella normativa prevista per la birra e il vino una limitazione inadeguata per tutta la popolazione e nell'ottica di una migliore tutela della gioventù propone di uniformare l'età per la consegna di bevande alcoliche fissandola a 18 anni.

Questa disposizione è considerata troppo poco estensiva da 17 Cantoni (Soletta, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Argovia, Sciaffusa, Glarona, Neuchâtel, Turgovia, Vaud, Appenzello Interno, Ticino), dall'Unione delle città svizzere (AM1), dalla città di Zurigo (CC5), da parecchie organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (ASMPP, RADIX, infodrog, Dipendenze Info Svizzera, NAS, Blaues Kreuz, FEGPA, ISPMZ, Public Health Schweiz, Croix-bleue romande, AGS, fondationdépendences, LVT, FSAG, DOJ, Fondazione svizzera per la Promozione dell'Allattamento al seno, CRIAD, FVA, FNA, Lega svizzera contro il cancro, IOGT, GREA, FS, Ticino Addiction, FSP, Juvente, ARPS, REPER, Pro Juventute, Vfs) nonché da SJH (AO1), upi (AO12), SKS (AO9) e FRC (AO15).

Il Cantone di Appenzello Interno (C23) si adopera per una soluzione più restrittiva, anche se gli esercenti dovrebbero poter continuare ad offrire ai propri clienti una bevanda alcolica o a proporre un menù a più portate comprensivo di vino. Dovrebbe essere mantenuta altresì la possibilità di fare offerte forfettarie a prezzi interessanti per i pasti e le bevande.

11 Cantoni (Friburgo, Ginevra, Zugo, Uri, Basilea Città, Argovia, Sciaffusa, Glarona, Turgovia, Vaud, Ticino), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), santésuisse (ANC35) e la maggior parte delle organizzazioni della prevenzione, della salute e delle famiglie (RADIX, infodrog, Dipendenze Info Svizzera, NAS, Blaues Kreuz, FEGPA, ISPMZ, Public Health Schweiz, Croix-bleue romande, AGS, fondationdépendences, LVT, Suchtprävention Zürich, FSAG, DOJ, FSKZ, Fondazione svizzera per la Promozione dell'Allattamento al seno, CRIAD, FVA, FNA, Lega svizzera contro il cancro, FASE, KiM, IOGT, FS, Ticino Addiction, FSP, Juvente, ARPS, REPER, Pro Juventute, Vfs) propongono un divieto generale delle offerte civetta per tutte le bevande alcoliche e quindi lo stralcio del capoverso 2. Il PEV (P4),

I Verdi (P5) e il PS (P6) nonché l'Unione delle città svizzere appoggiano questa richiesta. Anche l'upi (AO12), SKS (AO9) e FRC (AO15) chiedono un divieto generale delle offerte civetta. Tuttavia, se dovessero essere mantenute norme meno severe per il vino e la birra, l'upi chiede almeno l'estensione del divieto dalle ore 19.00 alle ore 09.00. Il Cantone di Lucerna (C6) ritiene giustificato estendere il divieto generale delle offerte civetta alla birra e al vino. Anche il Cantone Ticino (C26) si oppone a una regolamentazione differenziata.

I Cantoni di Zurigo (C3) e San Gallo (C25) propongono di vietare completamente le offerte civetta solo se dovessero costituire effettivamente un problema. Il Cantone di Berna (C7) vorrebbe una regolamentazione uniforme in tutto il Paese e rinvia al suo divieto di consegna gratuita di bevande alcoliche.

Il Comune di Kriens (CC2) esige che il divieto di offerte civetta applicabile alla birra e al vino a partire dalle ore 21.00 sia esteso a tutti i giorni della settimana. Per il PEV (P4) il divieto di offerte civetta limitato a certe fasce orarie potrebbe essere esteso almeno al giovedì o a tutti i giorni della settimana. Inoltre, la limitazione dovrebbe valere anche per il commercio al dettaglio.

A causa della mancanza di una base costituzionale che disciplini birra e vino, l'AWMP (ANE3), l'USAM (ANE4), l'USC (ANE5) e il Centre Patronal (AO3) chiedono lo stralcio del capoverso 2. La stessa richiesta è avanzata da Commercio Svizzera (ANC6), ASF (ANC10) VELEDES (ANC16), hotelleriesuisse (ANC19), FSL (ANC23), Prométerre (ACC1), dai rappresentanti del settore della gastronomia e di quello vinicolo, dai rappresentanti cantonali dell'agricoltura e da Brenzer Kirsch (AO10).

Commercio Svizzera (ANC6), hotelleriesuisse (ANC19) e i rappresentanti del settore della gastronomia sottolineano che il consumo eccessivo di alcol, in cui non rientrerebbe il vino, si ha all'esterno degli esercizi pubblici. Prométerre (CIC1) condivide questo parere: vietare gli happy hour causerebbe una limitazione unilaterale ingiustificata per gli esercizi pubblici e della libertà personale degli adulti e non sarebbe necessaria. Anche secondo hotelleriesuisse (ANC19) il capoverso 2 è troppo poco mirato e offre solo una soluzione apparente.

Art. 8 Limitazioni alla consegna di bevande alcoliche nel commercio al dettaglio

Il Cantone Ticino (C26) propone che i Cantoni possano prevedere ulteriori limitazioni d'età per la consegna ai consumatori qualora l'interesse pubblico lo richieda.

Le associazioni ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) nonché i rappresentanti del settore vinicolo (SWBV, SVSW, IVN, GOV) ritengono superfluo l'intero articolo, poiché si ripeterebbe il diritto vigente.

Cpv. 1

15 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo), la CDS (C2), le città di Kloten, (CC2) e Zurigo (CC5) nonché il Comune di Kriens (CC2) sono favorevoli al divieto di consegna ai minori di rispettivamente 18 anni per le bevande spiritose e 16 anni per il vino e la birra. Condividono lo stesso parere l'USC (ANE5), Commercio Svizzera (ANC6) SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), UP (ANC11), AWS (ANC12), VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), santésuisse (ANC35) e i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB e SOBV) nonché ASMPP (OP1), infodrog (OP3), Pro Familia Schweiz (OP6), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), FSAG (OP19), SSPA (OP20), Fondazione svizzera per la Promozione dell'Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), REPER (OP39), Pro Juventute (OP40), Jubla (OP42), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), Centre Pa-

tronal (AO3), konsumentenforum (AO11), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), CFIG (CIC2), Coop (PI4) e TFAG (PI5).

Secondo l'Unione delle città svizzere (AM1) diverse città sarebbero d'accordo su una regolamentazione differenziata dell'età per la consegna di bevande alcoliche. Anche il PEV (P4) accoglie favorevolmente un'età differenziata per la consegna di bevande alcoliche, affinché si possa imparare gradualmente ad avere un approccio responsabile all'alcol.

Il Cantone di Berna (C7) auspica una regolamentazione dell'età per la consegna di bevande alcoliche uniforme in tutto il Paese.

Mentre il Cantone dei Grigioni (C9) propone di prendere in esame il limite di età di 18 anni per la consegna di tutte le bevande alcoliche, i Cantoni di Soletta (C1) e Nidvaldo (C21) vorrebbero che il limite di età fosse disciplinato in modo uniforme. Appoggia questa richiesta il Cantone di Neuchâtel (C18), che si attende una maggiore efficienza da una definizione uniforme dell'età. Anche Blaues Kreuz (OP9), Croix-bleue romande (OP13), AGS (OP14), IOGT (OP30) e upi (AO12) si adoperano affinché venga introdotto un limite di età uniforme di 18 anni per la consegna di tutte le bevande alcoliche. Secondo l'Unione delle città svizzere (AM1) alcune città sarebbero favorevoli a un limite di età uniforme per ragioni di praticabilità. Pro Familia Schweiz (OP6) concorda sul limite di età di 16/18 anni per la consegna di bevande alcoliche, ma fa notare che alcuni Paesi europei applicano un limite di età uniforme di 18 anni. Per la FEGPA (OP10), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) un limite di età uniforme sarebbe più logico.

Cpv. 2

13 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Glarona, Neuchâtel, Turgovia), la CDS (C2), le città di Kloten (CC1) e Zurigo (CC5) nonché il Comune di Kriens (CC2) accolgono positivamente il divieto di cessione. Anche l'USC (ANE5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), Commercio Svizzera (ANC6), ASF (ANC10), UP (ANC11), AWS (ANC12), VELEDES (ANC16), FMH (ANC20), FSL (ANC23), santésuisse (ANC35), i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB e SOBV), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3), SKS (AO9), konsumentenforum (AO11), FRC (AO15), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), CFIG (CIC2) e TFAG (PI5) sono favorevoli al divieto di cessione. Secondo la maggior parte delle organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie, il divieto di cessione lancia un segnale importante nella lotta contro l'elusione dell'età per la consegna di bevande alcoliche.

L'Unione delle città svizzere (AM1) giudica il divieto di cessione – anche nel caso di eventuali difficoltà nell'esecuzione – un segnale importante per la tutela della gioventù. Il PEV (P4), I Verdi (P5) e il PS (P6), che approvano il divieto di cessione, adducono la stessa motivazione.

Il Cantone di Zurigo (C3) propone di vietare la cessione gratuita e di escludere esplicitamente da questo divieto i detentori dell'autorità parentale. Questo è richiesto anche dal Cantone di Zugo (C8).

Mentre il PS (P6), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Public Health Schweiz (OP12), DOJ (OP21), Lega svizzera contro il cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) considerano la limitazione ragionevole per lo scopo immediato e compatibile con la prassi, i Cantoni di Soletta (C1) e Vaud (C22) criticano questa limitazione. Il Cantone di Zurigo (C3) auspica una precisazione dello scopo immediato.

Per SPIRITSUISSE (ANC7) le spiegazioni del testo di legge dovrebbero essere precisate. Swiss Retail (ANC18) accoglie favorevolmente il divieto di cessione, ma ritiene non chiare le precisazioni fornite nelle spiegazioni («luoghi limitrofi al punto di vendita» e «immediatamen-

te successiva all'acquisto») e chiede, pertanto, che venga riesaminato ed eventualmente stralciato il divieto di cessione. Anche infodrog (OP3), Blaues Kreuz (OP9) nonché Croix-bleue romande (OP13), upi (AO12) e CFAL (CIC1) postulano lo stralcio nel rapporto esplicativo dell'espressione «luoghi limitrofi al punto di vendita». La CDTC (OP37) auspica che venga definito ulteriormente il momento della cessione e che non sia limitato soltanto all'acquisto e all'attimo immediatamente successivo.

Secondo l'ISPMZ (OP11), Suchtprävention Zürich (OP18), FSP (OP35) e ARPS (OP38) la formulazione del testo di legge presenta grossi punti deboli, ragion per cui esigono l'adozione delle relative normative dei Cantoni di Berna[9] e Zurigo[10].

Per impedire l'elusione del divieto di cessione tramite i genitori, Pro Juventute (OP40) propone una stretta collaborazione tra istituti di formazione, centri che mettono a disposizione offerte pedagogiche professionali e di formazione dei genitori. Pro Familia Schweiz (OP6) chiede che siano imposte dure sanzioni nel caso di violazione del divieto di cessione.

Il Cantone di Nidvaldo (C21) respinge il divieto di cessione. Il Cantone di Turgovia (C19) richiama l'attenzione sulla difficoltà di dimostrare lo scopo immediato. Secondo il PPD (P1) il divieto di cessione è pressoché incontrollabile con un dispendio ragionevole.

L'UDC (P2) considera sufficiente l'attuale regolamentazione dell'età per la consegna di bevande alcoliche e quindi superfluo il divieto di cessione.

L'AWMP (ANE3), l'USAM (ANE4) e l'USI (ANE6) esigono lo stralcio del divieto di cessione, poiché è estraneo alla prassi ed è inapplicabile. Inoltre sarebbe rivolto ai privati e il suo inserimento nella regolamentazione del commercio al dettaglio non sarebbe giusto sotto il profilo della sistematica. Anche la IG Freiheit (AO8), che giudica il capoverso «non chiaro e pressoché inattuabile», chiede lo stralcio. Analogamente l'USI (ANE6) domanda di rinunciare al divieto di cessione.

Hotelleriesuisse (ANC19) respinge il divieto di cessione, perché solleverebbe più problemi di quanti ne voglia risolvere provocando incertezza giuridica. L'ASDB adduce una motivazione analoga e chiede lo stralcio del divieto di cessione. Anche la IG DHS (ANC21), Coop (PI4) e – rispetto alla forma presentata – SPIRITSUISSE (ANC7) esprimono parere contrario.

Dirittifondamentali.ch (AO6) considera superfluo il divieto di cessione, poiché con l'articolo 136 CP si dispone già di una regolamentazione sufficiente. Inoltre la comminatoria della pena sarebbe eccessivamente elevata.

Art. 9 Test d'acquisto

Sono esplicitamente favorevoli all'istituzione di una base giuridica per i test d'acquisto di alcol 21 Cantoni (Soletta, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Grigioni, Svitto, Uri, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa, Glarona, Neuchâtel, Turgovia, Obvaldo, Nidvaldo, Vaud, Vallese, San Gallo), la CDS (C2), le città di Kloten (CC1) e Zurigo (CC5), il

---

[9] L'a*rt. 13 concernente la consegna a minori di sostanze che generano dipendenza della legge sul diritto penale cantonale (Gesetzes vom 9. April 2009 über das kantonale Strafrecht, KStrG; BSG **311.1**) recita:*

1 Wer einer Person unter 18 Jahren Spirituosen oder Tabak abgibt, ohne die elterliche Sorge innezuhaben, wird mit Busse bestraft.

2 Wer einer Person unter 16 Jahren alkoholische Getränke abgibt, ohne die elterliche Sorge innezuhaben, wird mit Busse bestraft.

[10] Il *§48 cpv. 6 della legge sulla salute pubblica (Gesundheitsgesetzes vom 2. April 2007, GesG; ZH-Lex 810.1) recita:*
Die Abgabe von Alkohol an Personen unter 16 Jahren oder von gebrannten Wassern an Personen unter 18 Jahren ist auch dann verboten, wenn sie kostenlos erfolgt. Vom Verbot ausgenommen ist die Abgabe durch Inhaber der elterlichen Sorge.

Comune di Kriens (CC2), la CDCD (CC3), il PPD (P1), il PEV (P4), I Verdi (P5), il PS (P6), l'USC (ANE5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), FMH (ANC20), FSL (ANC23), santésuisse (ANC35), Prométerre (ACC1), i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB) nonché praticamente tutte le organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie, SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3), SFV (AO7), SKS (AO9), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), FRC (AO15), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), CFIG (CIC2) e TFAG (PI5). L'Unione delle città svizzere (AM1) fa notare che la base giuridica per i test d'acquisto è una questione che riveste grande importanza per le città.

4 Cantoni (Friburgo, Zugo, Glarona, Vallese) nonché I Verdi (P5), l'USS (ANE1), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANE20), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), Croix-bleue romande (OP13), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), LVT (PO16), Suchtprävention Zürich (OP18), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), KiM (OP29), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), Juvente (OP36), ARPS (OP38), REPER (OP39), Pro Juventute (OP40), VfS (OP41) e CFAL (CIC1) chiedono che sia il management a rispondere delle conseguenze in caso si constatino violazioni. Come ultima ratio dovrebbe essere possibile anche revocare l'autorizzazione. Per l'upi (AO12) e la CFAL (CIC1) il management deve essere responsabile del rispetto delle disposizioni sulla tutela della gioventù, ragion per cui il personale di vendita non dovrebbe essere sanzionato. L'upi (AO12) esige, inoltre, che venga presentata imperativamente una denuncia in caso di infrazione constatata. Per la IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) è possibile ipotizzare misure amministrative in caso di infrazioni ripetute, ma entrambi respingono fermamente misure penali nei confronti del personale di vendita.

Anche i Cantoni di Basilea Campagna (C13), Turgovia (C19), Vallese (C24) e Ticino (C26) nonché il PS (P6) propendono per sanzioni amministrative. Secondo l'ISPMZ (OP11) e l'ARPS (OP38), le misure amministrative sono più efficaci e possono essere adottate più rapidamente di quelle penali. Oltre alla revoca dell'autorizzazione, un'altra misura potrebbe consistere nell'imporre la frequenza di corsi di perfezionamento. Questo è proposto anche dalla FSKZ (OP22). Pro Familia Schweiz (OP6) auspica soprattutto più mezzi e l'assegnazione di maggiori competenze alle persone preposte ai controlli in modo che queste ultime possano infliggere sanzioni più severe in caso di violazioni. Anche la FVA (OP25) chiede l'applicazione di multe che abbiano un effetto deterrente per i responsabili degli esercizi. Inoltre, il rispetto delle prescrizioni sulla consegna di bevande alcoliche non dovrebbe essere verificato soltanto attraverso test d'acquisto. Sarebbero necessari anche maggiori controlli da parte della polizia. Croix-bleue romande (OP13) auspica un maggior coordinamento e un sostegno finanziario per i test d'acquisto da parte della Confederazione.

Secondo fondationdépendences (OP15), i Cantoni e i Comuni devono essere obbligati ad effettuare test d'acquisto. Il Cantone di Lucerna (C6) condivide questa richiesta e chiede anche un coordinamento cantonale con la possibilità di delegarlo ai Comuni. Al tempo stesso la definizione dei dettagli dovrebbe essere di competenza dei Cantoni. Per Fondation O_2 (OP17) i Cantoni devono essere almeno coinvolti. Il Cantone di San Gallo (C25) auspica che nell'elaborazione delle prescrizioni d'esecuzione venga considerata anche la sua esperienza pratica.

Il Cantone di Zurigo (C3) esprime dubbi riguardo alla proporzionalità dei test d'acquisto e chiede un riesame di questa misura. In alternativa si potrebbe ipotizzare l'introduzione dell'obbligo di esibire un documento d'identità.

Per la FVA (OP25) l'impiego di minori nei test d'acquisto potrebbe causare effetti collaterali indesiderati. Inoltre, lo strumento dei test d'acquisto non dovrebbe esentare la Confederazio-

ne e i Cantoni dall'obbligo di adottare misure nell'ambito della pubblicità, dei prezzi e della reperibilità e di sviluppare ulteriormente e sostenere la prevenzione comportamentale.

Economiesuisse (ANE2) accoglie favorevolmente lo strumento dei test d'acquisto, ma per motivi qualitativi auspica una normativa vincolante e dettagliata. Inoltre i test d'acquisto dovrebbero poter essere effettuati soltanto dalle autorità incaricate del perseguimento penale. Il numero dei test d'acquisto dovrebbe essere limitato alle aziende (a) nei riguardi delle quali esiste un sospetto fondato di violazione sistematica delle disposizioni sulla tutela della gioventù oppure (b) la cui offerta è rivolta prevalentemente a un pubblico giovane. L'UPSC (ANC4) e VELEDES (ANC16) adducono le stesse motivazioni. Swiss Retail (ANC18) e ASMPP (ANC27) appoggiano la richiesta di effettuare test d'acquisto solo in caso di sospetto fondato.

L'UDC (P2) considera i test d'acquisto una fonte di entrate alla quale sarebbe connesso il pericolo di favorire il successo di tali test scegliendo i partecipanti in maniera mirata e istruendoli.

L'AWMP (ANE3) e l'USAM (ANE4) ritengono superflui i test d'acquisto ordinati dallo Stato. Dovrebbero essere analizzate le sentenze esemplari dei tribunali. SPIRITSUISSE (ANC7), UP (ANC11), ASDB (ANC14), SBV (ANC15) e Swiss Retail (ANC18) sostengono questa richiesta. Anche l'USI adduce la stessa motivazione e teme inoltre che la competenza delle autorità cantonali e comunali possa causare una «proliferazione selvaggia» dei test d'acquisto.

I rappresentanti del settore vinicolo (SWBV, SVSW, IVN, GOV) sono favorevoli allo strumento dei test d'acquisto, ma ritengono superfluo ancorarli nella legge, poiché la guida concernete questi test[11] sarebbe sufficiente come base. La IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) vorrebbero che i test d'acquisto fossero eseguiti prevalentemente a scopi di monitoraggio, ma accolgono favorevolmente la certezza del diritto creata con la base legale. Anche l'ASF (AO7), SKS (AO9) e FRC (AO15) condividono questo parere. La IG Freiheit (AO8) esprime riserve sulla prassi giudiziale e chiede che l'articolo venga stralciato. Dovrebbero essere accolti positivamente i test d'acquisto effettuati su iniziativa individuale dei settori, mentre sarebbe sbagliato delegare il compito alle autorità comunali e cantonali.

SPIRITSUISSE (ANC7) esige il divieto esplicito dell'impiego di un «agent provocateur» almeno nel messaggio. L'UP (ANC11) e hotelleriesuisse (ANC19) auspicano una normativa vincolante e dettagliata sui requisiti di qualità da osservare nei test d'acquisto. Esse chiedono di affidarne l'esecuzione solo alle autorità cui spetta la vigilanza del rispetto delle prescrizioni sull'età o – secondo hotelleriesuisse (ANC19) – delle disposizioni sulla tutela della gioventù. Anche Prométerre (ACC1) propone che un'unica autorità possa eseguire i test d'acquisto e che non sia consentito coinvolgere organizzazioni specializzate. Swiss Retail (ANC18) adduce le stesse motivazioni e critica l'attuale «proliferazione selvaggia» dei test d'acquisto nonché la penalizzazione del personale di vendita. Secondo hotelleriesuisse (ANC19) nella rielaborazione dell'articolo e della formulazione dell'ordinanza devono essere imperativamente consultati i settori interessati al fine di definire disposizioni vincolanti concernenti qualità, quantità e modalità. L'UP (ANC11) chiede uno strumento legale con cui si possa far fronte a un eventuale eccesso di test d'acquisto.

[11] RFA (ed.): *Test d'acquisto di alcol. Una guida pratica ad uso di Cantoni, Comuni, organizzazioni non governative (ONG) e aziende*, Berna 2010.

Secondo l'USS (ANE1) i test d'acquisto possono essere eseguiti solo dopo aver dato un preciso preavviso e dopo aver formato correttamente i collaboratori. Inoltre dovrebbe essere vietato alle organizzazioni riportare alla direzione aziendale i nomi dei collaboratori che hanno contravvenuto alle disposizioni. Anche dirittifondamentali.ch (AO6) è contraria alla «punizione immediata» del personale di vendita con multe elevate, mentre i proprietari dei negozi potrebbero essere perseguiti meno severamente.

Pure Commercio Svizzera (ANC6), AWS (ANC12), VELEDES (ANC16), i rappresentanti del settore della gastronomia e dirittifondamentali.ch (AO6) respingono l'istituzione di una base giuridica per i test d'acquisto. I rappresentanti del settore della gastronomia ritengono che l'articolo presentato non possa cambiare il fatto che si violi la legge federale sull'inchiesta mascherata[12] (LFIM). Poiché nella maggior parte dei casi non c'è intenzione e spesso neppure negligenza si dovrebbe infliggere al massimo una multa. I test d'acquisto sarebbero delle «provocazioni di fatto». Commercio Svizzera (ANC6) condivide il parere.

La CFIG (CIC2) incoraggia l'istituzione di una base giuridica che stabilisca esplicitamente che i test d'acquisto non rientrano nel campo di applicazione della LFIM.

Il Centre Patronal (AO3) è favorevole a una normativa a livello federale solo nella misura in cui si renda necessaria una spiegazione della prassi esistente, accettata dal settore interessato.

I rappresentanti del settore della gastronomia criticano, inoltre, che i test d'acquisto non sono mirati a contrastare la problematica del consumo eccessivo di alcol all'aperto da parte dei giovani. Secondo Commercio Svizzera (ANC6) i test d'acquisto su vasta scala causano elevati costi di controllo e hanno scarsa efficacia.

Art. 10 Prezzi che coprono i costi

16 Cantoni (Soletta, Zurigo, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Vallese, San Gallo, Ticino), la CDC (C2), la città di Kloten (CC1), il PEV (P4), I Verdi (P5), l'USS (ANE1), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), SPIRITSUISSE (B7), ASF (ANC10), AWS (ANC12), FMH (ANC20), FSL (ANC23), santésuisse (ANC35), i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, SOBV), praticamente tutte le organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie nonché SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), SKS (AO9), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), FRC (AO15), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), CFIG (CIC2) e TFAG (PI5) accolgono positivamente l'obbligo di stabilire prezzi che coprono i costi. L'Unione delle città svizzere (AM1) è favorevole a estendere il principio della copertura dei costi a tutte le bevande alcoliche e spera che la regolamentazione futura consenta alla Confederazione di porre fine alle offerte a prezzi eccessivamente bassi.

I Cantoni di Friburgo (C4) e Zugo (C8) nonché la città di Zurigo (CC5) approvano la regolamentazione, ma ritengono insufficiente il calcolo della copertura dei costi. Infodrog (OP3) e IOGT (OP30) chiedono basi di calcolo chiare. Diversamente, secondo quest'ultima l'efficacia della misura non sarebbe stimabile. Per il Cantone di Basilea Campagna (C13) si ravvisa una praticabilità solo se il calcolo del prezzo è disciplinato in maniera uniforme. Inoltre, la deroga al principio della copertura dei costi «per motivi gravi» dovrebbe essere precisata.

Il PS (P6), Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e FMH (ANC20) sono favorevoli alla disposizione, ma non considerano la copertura dei costi sufficiente e chiedono pertanto misure

[12] RS **312.8**

complementari che regolino i prezzi. Infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), ISPMZ (OP11), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38), Pro Juventute (OP40), SKS (AO9), upi (AO12), FRC (AO15), CFAL (CIC1) e CFIG (CIC2) condividono lo stesso parere. Il Cantone di Svitto (C10) esige prezzi minimi invece della copertura dei costi.

L'organizzazione IOGT (OP30) ritiene insufficiente la formulazione dell'articolo in generale. In particolare – riguardo al principio della causalità – dovrebbero essere considerati anche i costi che attualmente sono sostenuti dalla collettività.

I Cantoni di Turgovia (C19), San Gallo (C25) e Ticino (C26) propongono di stralciare le deroghe. Sempre che si prescinda da uno stralcio, il Cantone di San Gallo (C25) vorrebbe che il disciplinamento delle deroghe fosse di competenza esclusiva della Confederazione. Il Cantone del Vallese (C24) adduce la stessa motivazione. infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), Blaues Kreuz (OP9), ISPMZ (OP11), Croix-bleue romande (OP13), Suchtprävention Zürich (OP18), IOGT (OP30), FSP (OP35), ARPS (OP38), upi (AO12) e CFAL (CIC1) chiedono di rinunciare a un disciplinamento delle deroghe «per altri motivi gravi».

Sebbene dubitino che la misura sia applicabile in maniera ragionevole, la IG DHS (ANC21) e Coop (PI4) sono favorevoli a una base di calcolo uniforme a livello federale e a rinunciare ad altre misure volte a calmierare i prezzi.

Il Cantone dei Grigioni (C9) propone di rinunciare al principio dei prezzi a copertura dei costi, poiché in questo caso si tratterebbe di un'ingerenza inammissibile nella libertà economica. Inoltre la copertura dei costi dovrebbe essere stabilita in relazione alle singole imprese. Anche il Cantone di Nidvaldo (C21) e il Comune di Kriens (CC2) esprimono parere contrario.

Per il PPD (P1) sussisterebbe un elevato rischio di elusione dell'obbligo della copertura dei costi; ritiene inoltre che la prescrizione sia una grave ingerenza nella libertà economica e di esercizio della professione.

L'UPCF (ACC26) e i rappresentanti del settore della gastronomia adducono le stesse motivazioni. Essi ritengono che non esistano «prezzi di costo irrealistici». Inoltre l'estensione al vino e alla birra riguarda tutti i clienti e non è rivolta alla soluzione dei problemi veri. Di conseguenza, l'obbligo di praticare prezzi a copertura dei costi come finora deve valere soltanto per le bevande spiritose. SPIRITSUISSE (ANC7) respinge una forfetizzazione.

Secondo le associazioni SBV (ANC9), ASF (ANC10), FSL (ANC23), i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ e ZBV) e Brenzer Kirsch (AO10) il metodo di calcolo dei prezzi che coprono i costi deve essere concordato con il settore.

L'UDC (P2) si oppone fermamente al calcolo dei prezzi da parte dello Stato. Per la IG Freiheit (AO8) questo tipo di intervento statale è intollerabile. Anche economiesuisse (ANE2), AWMP (ANE3), USAM (ANE4) e USI (ANE6) esprimono parere contrario, motivandolo con il fatto che ogni azienda ha una struttura dei costi propria. Inoltre, la prescrizione rappresenterebbe una grave ingerenza dello Stato nella politica dei prezzi delle imprese.

Anche l'USC (ANE5) respinge questa prescrizione.

Le associazioni nazionali di categoria Commercio Svizzera (ANC6), UP (ANC11), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), VELEDES (ANC16), Swiss Retail (ANC18), hotelleriesuisse (ANC19) e Centre Patronal (AO3) chiedono lo stralcio dell'articolo, poiché il principio della copertura dei costi sarebbe sproporzionato e non mirato in rapporto al livello di intervento. Inoltre, sarebbe impossibile definire oggettivamente prezzi che coprono i costi per tutte le aziende. Per Commercio Svizzera (ANC6) il dispendio per il mercato e l'amministrazione è sproporzionato all'utilità. Swiss Retail (ANC18) condivide il parere.

L'ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15) dubitano che i prodotti possano essere venduti sottocosto, perlomeno a medio o lungo termine. Infine VELEDES (ANC16) rinvia alla LCSI che disciplina già la procedura in caso di vendita ripetuta sottocosto.

L'AZO (ACC25) ritiene che l'obbligo di praticare prezzi che coprono i costi avvantaggi le bevande estere e chiede di rinunciarvi.

Infine Prométerre (ACC1) giudica la prescrizione assolutamente inadeguata, poiché si dovrebbe continuare a poter svendere un lotto di merce a prezzi stracciati.

Art. 11 Obbligo di offrire bevande analcoliche («articolo sullo sciroppo»)

16 Cantoni (Soletta, Zurigo, Friburgo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa, Glarona, Neuchâtel, Vallese, Ticino), la CDS (C2), le città di Kloten (CC1) e Zurigo (CC5), il Comune di Kriens (CC2), il PEV (P4), I Verdi (P5), il PS (P6), USS (ANE1), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), ASF (ANC10), AWS (ANC12), FMH (ANC20), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), pharmaSuisse (ANC29), santésuisse (ANC35) e i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB e SOBV) nonché diverse organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie (ASMPP, RADIX, infodrog, Dipendenze Info Svizzera, NAS, FEGPA, ISPMZ, Public Health Schweiz, Croix-bleue romande, AGS, fondationdépendences, LVT, Fondation O_2, FSAG, SSPA, DOJ, FSKZ, Fondazione svizzera per la Promozione dell'Allattamento al seno, CRIAD, FVA, FNA, Lega svizzera contro il cancro, FASE, IOGT, GREA, SHV, FS, Ticino Addiction, FSP, ARPS, REPER, Pro Juventute, VfS, Jubla), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), SKS (AO9), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), FRC (AO15), KAPO Wallis (AO16), CFAL (CIC1), CFIG (CIC2), Coop (PI4) e TFAG (PI5) accolgono favorevolmente l'obbligo di offrire bevande analcoliche.

Secondo l'Unione delle città svizzere (AM1), i suoi membri approvano questa uniformazione del diritto cantonale. I Verdi (P5) e FRC (AO15) condividono tale parere. Il PS (P6), NAS (OP5), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) ritengono «essenziale» in particolare l'obbligo di fare un'offerta equivalente.

La FSP (OP35) giudica la disposizione insufficiente. Il Cantone di Vaud (C22) accoglie favorevolmente una tale disposizione a livello nazionale, ma propone che l'offerta sia portata a 3 dl. Il PEV (P4) e I Verdi (P5) nonché Medici di famiglia Svizzera (ANC5), Dipendenze Info Svizzera (OP4), Blaues Kreuz (OP9)**,** ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), Croix-bleue romande (OP13), Suchtprävention Zürich (OP18), FSKZ (OP22), FVA (OP25), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), Juvente (OP36), ARPS (OP38), SKS (AO9) e FRC (AO15) chiedono di estendere questa disposizione al commercio al dettaglio. Al fine di garantire una differenza di prezzo «rilevante per incentivare il consumo di bevande analcoliche» ISPMZ (OP11), Suchtprävention Zürich (OP18) e ARPS (OP38) propongono di imporre un prezzo per le bevande analcoliche che sia inferiore del 20 per cento rispetto a quello della bevanda alcolica più economica. Per Suchtprävention Zürich (OP18) sarebbe ipotizzabile anche imporre una differenza di prezzo del 25 per cento. Le organizzazioni IOGT (OP30), Juvente (OP36) e VfS (OP41) chiedono che sussista l'obbligo di offrire almeno 5 bevande analcoliche a un prezzo inferiore a quello meno caro di una bevanda alcolica. Per KiM (OP29) dovrebbero essere offerti 3 tipi diversi di bevande analcoliche.

Il Cantone dei Grigioni (C9) accoglie in linea di principio favorevolmente la disposizione, ma respinge la prescrizione «offerte e servite secondo le stesse modalità della bevanda alcolica meno cara».

I Cantoni di Nidvaldo (C21) e Turgovia (C19) respingono l'intera disposizione.

Il PPD (P1) vede nell'obbligo di presentare un'offerta vincolante una grave ingerenza nella libertà economica e di esercizio della professione. La IG Freiheit (AO8) è contraria all'intervento dello Stato nella definizione dell'offerta.

L'AWMP (ANE3),l'USAM (ANE4) e l'USI (ANE6) criticano l'intervento nella libera definizione del prezzo connesso con questa disposizione. Inoltre essi rimandano ai conseguenti adeguamenti delle legislazioni dei 22 Cantoni, che dispongono della relativa disposizione, e chiedono lo stralcio della disposizione. L'USI (ANE6) pensa che sia irrealistico attribuire al Consiglio federale la competenza relativa al calcolo dei prezzi che coprono i costi.

Esprimono parere contrario USC (ANE5), Commercio Svizzera (ANC6), SPIRITSUISSE (ANC7), UP (ANC11), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), VELEDES (ANC16), hotelleriesuisse (ANC19), i rappresentanti del settore della gastronomia e di quello vinicolo (SWBV, SVSW, IVN, GOV), UPCF (ACC26) nonché il Centre Patronal (AO3).

I rappresentanti del settore vinicolo (SWBV, SVSW, IVN, GOV) chiedono che le enoteche non siano considerate esercizi di mescita.

Capitolo 3: Ulteriori provvedimenti volti a limitare il consumo problematico di alcol

Art. 12 (Ulteriori provvedimenti volti a limitare il consumo problematico di alcol)

Le organizzazioni FSKZ (OP22), FSP (OP35) e Jubla (OP42) sono esplicitamente favorevoli alla disposizione.

4 Cantoni (Grigioni, Basilea Campagna, Argovia, Turgovia) nonché il PEV (P4), I Verdi (P5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), Suchtprävention Zürich (OP18), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), FVA (OP25), Lega svizzera contro il cancro (OP27), KiM (OP29), IOGT (OP30), GREA (OP31), FSL (OP32), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), ARPS (OP38), Pro Juventute (OP40), upi (AO12), SKS (AO9), FRC (AO15) e CFAL (CIC1) vorrebbero che la Confederazione fosse obbligata a prestare sostegno.

I Cantoni di Friburgo (C4), Turgovia (C19) e dei Grigioni (C9) nonché I Verdi (P5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), Suchtprävention Zürich (OP18), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), FVA (OP25), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FSL (OP32), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), ARPS (OP38), Pro Juventute (OP40) e upi (AO12) esigono inoltre il sostegno di progetti – anche KiM (OP29) appoggia questa richiesta – e di organizzazioni attive nella prevenzione. Secondo Blaues Kreuz (OP9) e Croix-bleue romande (OP13) occorrerebbe sostenere in particolar modo i progetti sovracantonali, poiché forniscono un contributo al raggiungimento degli obiettivi formulati all'articolo 1.

Il Cantone Ticino (C26) non condivide la portata solo nazionale o sovraregionale del sostegno confederale.

Il Cantone di Turgovia (C19) esige che la Confederazione fornisca un impegno costante e preventivabile in considerazione dell'evoluzione incerta della decima sull'alcol.

La FSL (ANC23) auspica che vengano sostenuti i progetti dei vari settori.

Secondo i Cantoni di Basilea Campagna (C13) e Argovia (C14) nonché NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), AGS (OP14), DOJ (OP21), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e Pro Juventute (OP40) i contributi devono essere impiegati non solo per ridurre, bensì anche per impedire il consumo problematico di alcol. Le associazioni Medici di

famiglia Svizzera (ANC5) e FMH (ANC20) chiedono pertanto di adeguare il corrispondente titolo del capitolo 3.

L'Unione delle città svizzere (AM1) sostiene che la Confederazione continuerà verosimilmente a sostenere finanziariamente progetti, senza avviare direttamente misure concrete. santésuisse (ANC35) chiede che i proventi dell'imposta sull'alcol siano utilizzati per la prevenzione, in particolare per la tutela della gioventù e la sicurezza stradale. Occorrerebbe promuovere pure metodi di prevenzione nuovi, non ancora sufficientemente documentati (ad es. test dell'alcol a manifestazioni giovanili e nel settore della gastronomia).

Blaues Kreuz (OP9) e Croix-bleue romande (OP13) vedono nella disposizione presentata una soppressione di fatto del sostegno a istituti attivi nella prevenzione e la ritengono «preoccupante». Esse chiedono alla Confederazione di assumere una funzione di coordinamento e di sostegno, in particolare nell'attuazione di misure di prevenzione (ad es. test d'acquisto) e in ambito scientifico.

Le organizzazioni ISPMZ (OP11), Suchtprävention Zürich (OP18) e ARPS (OP38) esigono che il contributo di sostegno ammonti almeno a un quarto della decima sull'alcol.

SPIRITSUISSE (ANC7) è del parere che questi sostegni rappresentino un'«arma a doppio taglio» e che portino spesso a risultati discutibili.

L'UDC (P2) ritiene che questa disposizione sia in contraddizione con gli sforzi intrapresi dalla Confederazione a favore di un risanamento e di una gestione durevole delle finanze federali. Inoltre tali contributi potrebbero comportare per la Confederazione una perdita di controllo e di responsabilità.

L'AWMP (ANE3) e l'USI (ANE6) sono dell'avviso che la relativa competenza spetti esclusivamente ai Cantoni. A questo parere aderiscono l'UPSC (ANC4), Commercio Svizzera (ANC6), ASDB (ANC14), SBV (ANC15), SBKV (ANC27). D'intesa con economiesuisse (ANE2) e AWMP (ANE3) come pure con i rappresentanti del settore della gastronomia, essi respingono questa disposizione, che sarebbe troppo generale e determinerebbe sussidi difficilmente controllabili nonché un impiego poco economico delle risorse finanziarie. Dello stesso avviso sono i rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SVSW, IVN, GOV).

Secondo il Centre Patronal (AO3) le prestazioni di sostegno non consentono di impedire il consumo problematico di alcol di determinati giovani.

I rappresentanti del settore della gastronomia sottolineano che il consumo di alcol non è problematico di per sé.

Capitolo 4: Centro di competenza

Art. 13 (Centro di competenza)

Mentre i Cantoni di Glarona (C16) e Turgovia (C19) nonché I Verdi (P5), Medici di famiglia Svizzera (ANC5), FMH (ANC20), NAS (OP5), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), Suchtprävention Zürich (OP18), DOJ (OP21), Lega svizzera contro il cancro (OP27), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38) e Pro Juventute (OP40) giudicano questa disposizione poco chiara, Jubla (OP42) si dichiara espressamente a favore. L'Unione delle città svizzere (AM1) si adopera affinché anche le città siano citate esplicitamente come partner.

Croix-bleue romande (OP13) vorrebbe un centro di competenza nell'ambito della prevenzione comportamentale.

I Verdi (P5) e Medici di famiglia Svizzera (ANC5) come pure Public Health Schweiz (OP12) e Lega svizzera contro il cancro (OP27) chiedono che le competenze siano chiarite nel quadro

della legge sull'alcol: l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 105 della Costituzione federale compete al DFF, l'adempimento dei compiti risultanti dall'articolo 118 della Costituzione federale spetta al DFI e all'UFSP.

Per le organizzazioni NAS (OP5), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e Pro Juventute (OP40) la prevenzione dell'abuso di alcol è un compito di politica sanitaria e sociale che tocca trasversalmente aspetti fiscali e quindi non avrebbe nulla a che fare con il DFF. Adducono lo stesso argomento l'ISPMZ (OP11), la FSP (OP35) e l'ARPS (OP38). Secondo il loro parere, un centro di prevenzione in seno al DFF non sarebbe credibile. Il DFF dovrebbe essere incaricato dell'esecuzione della LIBs. Il Cantone di Glarona (C16) condivide questa osservazione e chiede che nel quadro della revisione totale della legge sull'alcool il Consiglio federale chiarisca la questione delle competenze.

A causa delle diverse competenze chiave e dei conflitti di obiettivi, la FSP (OP35) si adopera per una separazione organizzativa delle competenze in materia di prevenzione e delle competenze in materia fiscale.

3 Cantoni (Berna, Glarona, Turgovia) nonché NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), LVT (OP16), Suchtprävention Zürich (OP18), DOJ (OP21), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), ARPS (OP38), REPER (OP39) e Pro Juventute (OP40) auspicano che tutti i compiti di prevenzione siano trasferiti all'UFSP. I Cantoni di Soletta (C1), Friburgo (C4) e Glarona (C16) come pure FMH (ANC20) esprimono lo stesso parere.

Secondo Pro Juventute (OP40) il centro di competenza dovrebbe essere aggregato alla sezione Alcol e tabacco dell'UFSP. Il Cantone del Vallese (C24) è dell'avviso che l'UFSP debba avere «maggiore influenza» sui compiti e sulle unità della RFA. Il Cantone di Neuchâtel (C17) – sostenuto da infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), Blaues Kreuz (OP9) e IOGT (OP30) – si adopera per una stretta collaborazione tra la RFA e l'UFSP. Esso auspica inoltre che tutti i compiti di prevenzione siano trasferiti all'UFSP. Anche Croix-bleue romande (OP13) vorrebbe una collaborazione più stretta tra la RFA e l'UFSP, in particolare per quanto concerne le strategie di prevenzione.

Mentre il Cantone dei Grigioni (C9) chiede che in futuro la prevenzione competa a un solo Servizio della Confederazione, Swiss Retail (ANC18) auspica chiarezza riguardo all'Ufficio federale competente per la prevenzione nell'ambito dell'alcol.

Il Cantone dei Grigioni (C9) non capisce il motivo per cui la competenza esecutiva debba essere disciplinata nella legge. Dello stesso parere sono Blaues Kreuz (OP9) e FSKZ (OP22). Il PEV (P4) si chiede se non sia possibile stralciare questo articolo. Considerazioni simili sono espresse da infodrog (OP3) e Dipendenze Info Svizzera (OP4). Anche la CFAL (CIC1) chiede lo stralcio, poiché la legge non sarebbe la sede adatta per disciplinare i compiti dei Servizi interessati.

Secondo il PEV (P4) non bisogna mettere a repentaglio l'attuale Ufficio di coordinamento della RFA, né predefinire a livello di legge il suo sviluppo. Anche l'ASF (ANC10), la FSL (ANC23) nonché i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBV, AZO) e Brenzer Kirsch (AO10) auspicano il mantenimento della «Commissione interna della RFA responsabile della pubblicità» che con le sue consulenze fornirebbe preziose prestazioni di servizio al settore e contribuirebbe a evitare procedure giudiziarie e i conseguenti costi. La FSL (ANC23) vorrebbe la RFA quale autorità di esecuzione competente.

L'associazione Medici di famiglia Svizzera (ANC5) chiede di limitare la competenza della RFA alla regolamentazione del mercato e alla sorveglianza della legislazione. Anche Blaues Kreuz (OP9) e IOGT (OP30) esigono che la regolamentazione del mercato competa alla

RFA. Per Dipendenze Info Svizzera (OP4) tale settore dovrebbe essere di pertinenza di un'autorità appositamente designata e le attuali unità della RFA sarebbero predestinate per esercitare questo ruolo.

La FSL (ANC23) auspica – senza concretizzare la forma giuridica – che la RFA continui a essere l'«autorità federale che dispone della necessaria conoscenza del mercato» e che ad essa sia attribuita la competenza per entrambe le leggi proposte.

Il Cantone di Svitto (C10), I Verdi (P5), SPIRITSUISSE (ANC7), SBV (ANC9), ASF (ANC10), i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (BOV, BVBB, AZO) e Brenzer Kirsch (AO10) chiedono l'istituzione di un Ufficio federale degli alcol.

Secondo l'AWMP (ANE3), l'USAM (ANE4) e la IG Freiheit (AO8) anche in futuro la RFA sarà competente unicamente per le bevande spiritose. Essi chiedono pertanto di stralciare questo articolo. Pure i rappresentanti del settore della gastronomia nonché l'UFCF (ACC26) avanzano la stessa richiesta e invitano la Confederazione a definire chiaramente le competenze.

L'ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) sono contrari a un'estensione delle competenze della RFA alle bevande alcoliche fermentate e ritengono che in generale sia prematuro disciplinare le competenze. Per i rappresentanti del settore vinicolo (FSV, SVSW, IVN, GOV) i compiti definiti costituirebbero compiti fondamentali spettanti ad ogni autorità competente. Nonostante l'affermazione contraria, le competenze nel settore dell'alcol continuerebbero di fatto ad essere suddivise tra più Servizi.

Prométerre (ACC1) si oppone al centro di competenza proposto che sarebbe un ulteriore passo verso la parità di trattamento di tutte le bevande alcoliche.

Pro Juventute (PO40) vede nel centro di competenza proposto una contraddizione con il piano di riduzione e di rinuncia imposto alla RFA e teme eccessivi oneri burocratici supplementari.

Capitolo 5: Crediti pecuniari

Art. 14 Esigibilità dei crediti pecuniari

Il Cantone di Zurigo (C3) chiede di stralciare l'espressione «le multe e gli altri».

Art. 15 Termine di pagamento

Il Cantone di Zurigo (C3) esige che l'articolo 15 sia formulato in maniera analoga all'articolo 14 nonché lo stralcio dell'espressione «le multe e gli altri».

Art. 17 Prescrizione

Il Cantone di Zurigo (C3) chiede di stralciare la riserva.

Art. 18 Proroga e condono

Il Cantone di Zurigo (C3) chiede di stralciare le pretese di risarcimento.

Capitolo 6: Assistenza amministrativa

Art. 19 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

Per SPIRITSUISSE (B7) questa disposizione «spinge» ad aggirare la protezione dei dati.

Capitolo 7: Protezione dei dati

Art. 21 Comunicazione di dati ad autorità svizzere

Il Cantone di Basilea Città (C12) ravvisa la possibilità illimitata di comunicare informazioni ed esige quindi che le relative disposizioni siano adeguate per garantire la protezione dei dati.

Capitolo 9: Disposizioni penali

Art. 23 Inosservanza delle disposizioni sulla pubblicità e sul commercio al dettaglio

Il Cantone Ticino (C26) esige che tutte le infrazioni commesse nei confronti dei limiti della pubblicità siano punite con una multa. Secondo il PEV (P4) occorre rimandare anche all'articolo 4. Quest'ultimo parere è sostenuto da infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), ISPMZ (OP11), Suchtprävention Zürich (OP18), KiM (OP29), IOGT (OP30), FSP (OP35), Juvente (OP36), ARPS (OP38), VfS (OP41), upi (AO12), SKS (AO9), FRC (AO15) e CFAL (CIC1).

L'AWMP (ANE3) nonché i rappresentanti del settore della gastronomia chiedono di rinunciare a un aumento dell'importo delle multe.

Art. 24 Inosservanza di prescrizioni d'ordine

Secondo il Cantone di Zurigo (C3) bisognerebbe verificare se le misure di diritto amministrativo siano più efficaci, efficienti e pertinenti delle misure penali.

Art. 25 Infrazioni commesse nell'azienda

Con rimando all'articolo 102 capoverso 1 CP, il Cantone di Zurigo (C3) reputa questa disposizione superflua. L'AWMP (ANE3) fa presente che nell'infliggere una sanzione a titolo sussidiario nei confronti di un'azienda bisognerebbe fare uso di grande cautela e chiede pertanto che le multe siano limitate a un massimo di 5000 franchi.

Secondo hotelleriesuisse (ANC19) e i rappresentanti del settore della gastronomia la questione della colpa è un elemento essenziale ai fini di un'eventuale condanna anche nel caso delle multe amministrative. Essi si oppongo a un regresso a titolo sussidiario nei confronti dell'azienda.

Art. 26 Azione penale

Il Cantone dei Grigioni (C9) propone di menzionare espressamente nell'articolo 26 che «ai Cantoni (…) spettano altresì il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle decisioni emanate dalle loro autorità conformemente all'articolo 24 della presente legge».

Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 30 Disposizioni transitorie

Il Cantone di Svitto (C10) nonché ASF (ANC10), FSL (ANC23), i rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, BVSZ, ZBV e AZO) e Brenzer Kirsch (AO10) esigono «termini ragionevoli» per le disposizioni transitorie.

Abrogazione e modifica del diritto vigente

Secondo il parere dell'ARPS (OP38), l'articolo 11 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 2001[13] sul commercio ambulante non deve essere abrogato.

[13] RS **943.1**

Allegato

Elenco delle abbreviazioni

ASF	Associazione Svizzera Frutta
AGS	Aargauische Stiftung Suchthilfe
ANCV	Associazione nazionale delle cooperative vitivinicole svizzere
ARPS	Associazione svizzera dei responsabili cantonali per la promozione della salute
ASCO	Verband Schweizerischer Konzertlokale, Cabarets, Dancings und Diskotheken
ASCV	Associazione svizzera del commercio dei vini
ASDB	Associazione Svizzera distributori di bibite
ASF	Associazione svizzera di football
ASMPP	Accademia Svizzera di Medicina Psicosomatica e Psicosociale
ASMPP	Associazione svizzera dei mastri panettieri-pasticcieri
ASPU	Associazione svizzera per la protezione degli uccelli
ASW	Alleanza delle agenzie pubblicitarie svizzere
AWMP	Allianz der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik
AWS	Pubblicità esterna Svizzera
AZO	Arbeitsgemeinschaft Zentralschweizer Obstproduzenten
B+L Vogt	Boden + Landwirtschaft Vogt
BOV	Baselbieter Obstverband
BSRW	Branchenverband Schweizer Wein und Reben
BVBB	Bauernverband beider Basel
CDCD	Conferenza dei delegati delle città ai problemi di dipendenza
CDCT	Conferenza dei delegati cantonali ai problemi delle tossicomanie
CDEP	Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica
CDOS	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
CDS	Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità
CFAL	Commissione federale per i problemi inerenti all’alcol
CFIG	Commissione federale per l’infanzia e la gioventù
CHOCOSUISSE	Federazione dei fabbricanti svizzeri di cioccolato
CoRoMA	College Romand de Médecine de l'Addiction
CRIAD	Coordination Romande des Institutions et organisations oevrant dans le domaine des Addictions

DOJ	Dachverband offene Jugendarbeit Schweiz
FASE	Fondation Genevoise pour l'animation socioculturelle
FEGPA	Fédération genevoise pour la prévention de l’alcoolisme
FMH	Federazione dei medici svizzeri
FNA	Fondation Neuchâtel Addictions
FRC	Fédération romande des Consommateurs
FS	Fachverband Sucht
FSAG	Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili
FSKZ	Fachstellenkonferenz der ambulanten Beratungs- und Behandlungs-stellen für Alkoholprobleme im Kanton Zürich
FSL	Federazione svizzera dei liquoristi
FSP	Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi
FSV	Federazione svizzera dei viticoltori
FVA	Fondation Vaudoise contre l'alcoolisme
FVPFL	Fédération Valaisanne des Producteurs de Fruits et Légumes
FVV	Fédération Vaudoise des Vignerons
GastroBern	Arbeitgeberverband für Restauration und Hotellerie
GastroFribourg	Société patronale pour la restauration et l’hôtellerie
GastroLuzern	Verband für Hotellerie und Restauration des Kantons Luzern
GastroSchwyz	Verband für Hotellerie und Restauration des Kantons Schwyz
GastroSolothurn	Kantonalverband für Hotellerie und Restauration
GastroSuisse	Verband für Hotellerie und Restauration
GastroTicino	Federazione esercenti albergatori Ticino
GastroValais	Arbeitgeberverband für Restauration und Hotellerie des Kantons Wallis
GastroZürich	Gastgewerbeverband des Kantons Zürich
Gilde	Gilde etablierter Schweizer Gastronomen
GOV	Groupement des Organisations Viticoles valaisannes
GREA	Groupement romand d'études des addictions
H+	Gli Ospedali Svizzeri
hotelleriesuisse	Schweizer Hotelier-Verein
IFELV	Interprofession des Fruits et Légumes du Valais
IG DHS	Comunità d'interessi commercio al dettaglio Svizzera
ISPMZ	Istituto di medicina sociale e preventiva dell’Università di Zurigo
IVN	Interprofession viti-vinicole neuchâteloise
Jubla	Jungwacht Blauring Schweiz

KiM	Kinder im Mittelpunkt
LBV	Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband
LVT	Walliser Liga gegen die Suchtgefahren
Medici di famiglia Svizzera	Associazione dei medici di famiglia e dell'infanzia Svizzera
NAS	Comunità nazionale di lavoro sulla politica della droga
pharmaSuisse	Società Svizzera dei Farmacisti
Prométerre	Association vaudoise de promotion des métiers de la terre
PS	Pubblicità svizzera
RFA	Regìa federale degli alcool
santésuisse	Gli assicuratori malattia svizzeri
SBV	Associazione svizzera dei distillatori
SBV	Associazione svizzera delle birrerie
SCRHG	Société des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève
SDV	Schweizerischer Drogistenverband (Associazione svizzera dei droghieri)
SDV	Schweizer Direktmarketing Verband
SESK	Verband der Schweizerischen Schmelzkäseindustrie
SGARM	Società svizzera di medicina del lavoro
SHV	Federazione svizzera delle levatrici
SIHA	Swiss Ice Hockey Association
SJH	Schweizer Jugendherbergen
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz
SKW	Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband
SOBV	Solothurnischer Bauernverband
SSIC	Società Svizzera delle Industrie Chimiche
SSPA	Società Svizzera di Psichiatria e Psicoterapia degli Anziani
Suchtprävention Zürich	Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich
SUHMS	Società Svizzera di Medicina Subacquea e Iperbarica
SVSW	Schweizerische Vereinigung der selbsteinkellernden Weinbauern
Swiss Retail	Swiss Retail Federation
TFAG	Thommen-Furler AG
UP	Unione Petrolifera
UPCF	Freiburgischer Arbeitgeberverband
upi	Ufficio prevenzioni infortuni

UPSC	Unione Professionale Svizzera della Carne
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USC	Unione Svizzera dei Contadini
USI	Unione svizzera degli imprenditori
USS	Unione sindacale svizzera
VELEDES	Associazione svizzera di dettaglianti in alimentari
VfS	Verein für Suchtprävention
ZBB	Zentralschweizer Bauernbund
ZBV	Zuger Bauern-Verband

Lista dei partecipanti alla procedura di consultazione

C	Cantoni
C1	Cantone di Soletta
C2	Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità
C3	Cantone di Zurigo
C4	Cantone di Friburgo
C5	Cantone di Ginevra
C6	Cantone di Lucerna
C7	Cantone di Berna
C8	Cantone di Zugo
C9	Cantone dei Grigioni
C10	Cantone di Svitto
C11	Cantone di Uri
C12	Cantone di Basilea Città
C13	Cantone di Basilea Campagna
C14	Cantone di Argovia
C15	Cantone di Sciaffusa
C16	Cantone di Glarona
C17	Cantone del Giura
C18	Cantone di Neuchâtel
C19	Cantone di Turgovia
C20	Cantone di Obvaldo
C21	Cantone di Nidvaldo
C22	Cantone di Vaud
C23	Cantone di Appenzello Interno

C24	Cantone del Vallese
C25	Cantone di San Gallo
C26	Cantone Ticino
AM	**Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna**
AM1	Unione delle città svizzere
CC	**Città/Comuni**
CC1	Città di Kloten
CC2	Comune di Kriens
CC3	Conferenza dei delegati delle città ai problemi di dipendenza
CC4	Comune di Werthenstein
CC5	Città di Zurigo
CC6	Città di Delémont
P	**Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale**
P1	Partito popolare democratico svizzero
P2	Unione Democratica di Centro
P3	PLR**.**I Liberali
P4	Partito evangelico svizzero
P5	I Verdi – Partito ecologista svizzero
P6	Partito socialista svizzero
ANE	**Associazioni mantello nazionali dell'economia**
ANE1	Unione sindacale svizzera
ANE2	economiesuisse
ANE3	Allianz der Wirtschaft für eine massive Präventionspolitik
ANE4	Unione svizzera delle arti e mestieri
ANE5	Unione Svizzera dei Contadini
ANE6	Unione svizzera degli imprenditori
ANC	**Associazioni nazionali di categoria**
ANC1	Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband
ANC2	Verband Schweizerischer Konzertlokale, Cabarets, Dancings und Diskotheken
ANC3	Gilde etablierter Schweizer Gastronomen
ANC4	Unione Professionale Svizzera della Carne
ANC5	Medici di famiglia Svizzera
ANC6	Commercio Svizzera
ANC7	SPIRITSUISSE

ANC8	Società Svizzera delle Industrie Chimiche
ANC9	Associazione svizzera dei distillatori
ANC10	Associazione Svizzera Frutta
ANC11	Unione Petrolifera
ANC12	Pubblicità esterna svizzera
ANC13	Pubblicità svizzera
ANC14	Associazione Svizzera distributori di bibite
ANC15	Associazione svizzera delle birrerie
ANC16	Associazione svizzera di dettaglianti in alimentari
ANC17	GastroSuisse
ANC18	Swiss Retail Federation
ANC19	hotelleriesuisse
ANC20	Federazione dei medici svizzeri
ANC21	Comunità d'interessi commercio al dettaglio Svizzera
ANC22	Schweizer Direktmarketingverband
ANC23	Federazione svizzera dei liquoristi
ANC24	Schweizerischer Drogistenverband (Associazione svizzera dei droghieri)
ANC25	Alleanza delle agenzie pubblicitarie svizzere
ANC26	Gli Ospedali Svizzeri
ANC27	Associazione svizzera dei mastri panettieri-pasticcieri
ANC28	Associazione nazionale delle cooperative vitivinicole svizzere
ANC29	pharmaSuisse
ANC30	Associazione svizzera del commercio dei vini
ANC31	Federazione svizzera dei viticoltori
ANC32	Branchenverband Schweizer Wein und Reben
ANC33	Schweizerische Vereinigung der selbsteinkellernden Weinbauern
ANC34	CHOCOSUISSE
ANC35	santésuisse
ANC36	Verband der Schweizerischen Schmelzkäseindustrie
ACC	**Associazioni cantonali di categoria**
ACC1	Association vaudoise de promotion des métiers de la terre
ACC2	Wirteverband Basel-Stadt
ACC3	GastroAargau
ACC4	GastroBaselland
ACC5	Luzerner Bäuerinnen & Bauernverband

ACC6	GastroTicino
ACC7	Société des cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève
ACC8	GastroZürich
ACC9	GastroFreiburg
ACC10	Baselbieter Obstverband
ACC11	Bauernverband beider Basel
ACC12	Fédération Valaisanne des Producteurs de Fruits et Légumes / Interprofession des Fruits et Légumes du Valais
ACC13	Bauernvereinigung des Kantons Schwyz
ACC14	Zentralschweizer Bauernbund
ACC15	Zuger Bauern-Verband
ACC16	GastroAppenzell Ausserrhoden
ACC17	Solothurnischer Bauernverband
ACC18	GastroAppenzell Innerrhoden
ACC19	GastroUri
ACC20	GastroSchwyz
ACC21	GastroBern
ACC22	GastroLuzern
ACC23	GastroSolothurn
ACC24	GastroWallis
ACC25	Arbeitsgruppe Zentralschweizer Obstproduzenten
ACC26	Arbeitgeberverband Freiburg
ACC27	Fédération Vaudoise des Vignerons
ACC28	Interprofession viti-vinicole neuchâteloise
ACC29	Groupement des Organisations Viticoles
OP	**Organizzazioni della prevenzione, della medicina e delle famiglie**
OP1	Accademia Svizzera di Medicina Psicosomatica e Psicosociale
OP2	RADIX
OP3	infodrog – Centrale di coordinamento nazionale delle dipendenze
OP4	Dipendenze Info Svizzera
OP5	Comunità nazionale di lavoro sulla politica della droga
OP6	Pro Familia Schweiz
OP7	Società Svizzera di Medicina Subacquea e Iperbarica
OP8	Società Svizzera di Medicina del lavoro
OP9	Blaues Kreuz

OP10	FEGPA
OP11	Istituto di medicina sociale e preventiva dell’Università di Zurigo
OP12	Public Health Schweiz
OP13	Croix Bleue romande
OP14	Suchtprävention Aargau
OP15	Fondationdépendances
OP16	Walliser Liga gegen die Suchtgefahren
OP17	Fondation O2
OP18	Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich
OP19	Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili
OP20	Società Svizzera di Psichiatria e Psicoterapia degli Anziani
OP21	Dachverband offene Jugendarbeit Schweiz
OP22	Fachstellenkonferenz der ambulanten Beratungs- und Behandlungsstellen für Alkoholprobleme im Kanton Zürich
OP23	Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno
OP24	Coordination Romande des Institutions et organisations oeuvrant dans la domaine des Addictions
OP25	Fondation Vaudoise contre l'Alcoolisme
OP26	Fondation Neuchâtel Addictions
OP27	Lega svizzera contro il cancro
OP28	Fondation Genevoise pour l’animation socioculturelle
OP29	Kinder im Mittelpunkt
OP30	IOGT
OP31	Groupement romand d'études des addictions
OP32	Federazione svizzera delle levatrici
OP33	Fachverband Sucht
OP34	Ticino Addiction
OP35	Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi
OP36	Juvente
OP37	Conferenza dei delegati cantonali ai problemi delle tossicomanie
OP38	Associazione svizzera dei responsabili cantonali per la promozione della salute
OP39	REPER
OP40	ProJuventute
OP41	Verein für Suchtprävention
OP42	Jungwacht Blauring Schweiz

OP43	Collège Romand de Médecine de l'Addiction
AO	**Altre organizzazioni**
AO1	Schweizer Jugendherbergen
AO2	Swiss Olympic
AO3	Centre Patronal
AO4	Associazione svizzera per la protezione degli uccelli
AO5	Hochstamm Suisse
AO6	dirittifondamentali.ch
AO7	Associazione svizzera di football
AO8	IG Freiheit
AO9	Stiftung Konsumentenschutz
AO10	Brenzer Kirsch
AO11	konsumentenforum
AO12	Ufficio prevenzioni infortuni
AO13	Controllo svizzero del commercio dei vini
AO14	IG unabhängiger Klein- und Mittelbrauereien
AO15	Fédération romande des consomateurs
AO16	Kantonspolizei Wallis
AO17	Swiss Ice Hockey Association
CIC	**Commissioni e istituti della Confederazione**
CIC1	Commissione federale per i problemi inerenti all'alcol
CIC2	Commissione federale per l'infanzia e la gioventù
CIC3	SUVA
PI	**Persone e imprese**
PI1	H. Meyer
PI2	Boden + Landwirtschaft Vogt
PI3	British American Tobacco
PI4	Coop
PI5	Thommen-Furler AG
PI6	MCH Group AG
PI7	Alfred Ingold
PI8	Sophie Barras
PI9	Daniel Collé
PI10	Josef Oetiker-Bischof

Progetti di legge avviati in consultazione

Legge federale sull'imposizione delle bevande spiritose e dell'etanolo

Legge sull'imposizione delle bevande spiritose (LIBs)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 105, 112 capoverso 5 e 131 capoversi 1 lettera b e 3 della Costituzione federale[14];
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:

Capitolo 1: Oggetto, principi e definizioni

Art. 1 Oggetto

1 La presente legge disciplina:

a. le condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, la lavorazione e la trasformazione, il deposito di bevande spiritose e di etanolo, nonché il commercio di bevande spiritose e di etanolo; è escluso il bioetanolo utilizzato come carburante;

b. la riscossione delle imposte sulle bevande spiritose e l'etanolo destinato al consumo umano.

2 Le disposizioni della legislazione doganale e della legislazione sulle derrate alimentari sono applicabili, sempre che la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione non dispongano diversamente.

Art. 2 Principi

1 Nel riscuotere le imposte sulle bevande spiritose e l'etanolo destinato al consumo umano la Confederazione bada a:

a. rispettare il principio della neutralità concorrenziale;

b. mantenere bassi i costi relativi alla riscossione e al pagamento.

2 Nel fissare l'aliquota d'imposta tiene conto delle esigenze in materia di protezione della salute.

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

a. *alcol:* l'etanolo;

b. *etanolo:* l'alcol etilico (C_2H_5OH) in tutte le sue forme e qualunque ne sia il modo di fabbricazione e utilizzazione; è escluso l'etanolo ottenuto mediante fermentazione. Qualsiasi altro tipo di alcol idoneo al consumo umano e atto a sostituire l'etanolo è considerato etanolo ai sensi della presente legge;

c. *bevanda spiritosa:* prodotto alcolico contenente etanolo ottenuto mediante distillazione o altri procedimenti tecnici; sono altresì considerate bevande spiritose ai sensi della presente legge:
   1. l'etanolo allo stato puro o diluito, destinato al consumo umano;
   2. le bevande con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume, il cui alcol è stato ottenuto esclusivamente mediante fermentazione;

d. *produttore:* ogni persona che produce per conto proprio o per conto di terzi bevande spiritose o etanolo;

e. *commercio all'ingrosso:* la consegna o la mediazione di bevande spiritose o di etanolo a:
   1. rivenditori; o
   2. imprese che lavorano o trasformano nella loro azienda bevande spiritose o etanolo.

---

[14] RS **101**

f. *territorio svizzero:* il territorio nazionale svizzero comprese le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione), ad esclusione delle enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir).

Capitolo 2: Controllo della produzione, dell'importazione e del commercio delle bevande spiritose e dell'etanolo

Art. 4 Registrazione

1 L'autorità competente tiene un registro pubblico dell'alcol.

2 Nel registro dell'alcol deve iscriversi chi:

a. vuole produrre bevande spiritose o etanolo;
b. vuole importare bevande spiritose o etanolo che contengono più di 10 litri di alcol puro per importazione;
c. vuole esercitare il commercio all'ingrosso di etanolo a scopi industriali;
d. vuole esercitare il commercio all'ingrosso di bevande spiritose in quantità superiore a 10 litri di alcol puro.

3 Nel registro dell'alcol è iscritto d'ufficio chi:

a. è autorizzato a rifornirsi di bevande spiritose esenti da imposta o di etanolo non denaturato ed esente da imposta in base ad un impegno d'impiego; o
b. gestisce un deposito fiscale soggetto ad autorizzazione.

4 Il Consiglio federale può esonerare dall'obbligo di registrazione le persone o le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di:

a. prodotti per il consumo umano che contengono solo una quantità minima di bevande spiritose;
b. altri prodotti contenenti bevande spiritose, la cui fornitura è disciplinata da disposizioni speciali.

5 L'iscrizione nel registro dell'alcol presuppone che le persone responsabili abbiano compiuto 18 anni.

Art. 5 Obblighi di notifica e termini

1 Chi soggiace all'obbligo di registrazione deve annunciarsi presso l'autorità competente prima dell'inizio dell'attività o della prima importazione.

2 Qualsiasi modifica del nome, del domicilio o della sede sociale oppure dell'iscrizione nel registro di commercio deve essere notificata senza indugio all'autorità competente.

3 Chi cessa l'attività soggetta all'obbligo di registrazione deve notificarlo senza indugio all'autorità competente e viene cancellato dal registro dell'alcol.

Art. 6 Prescrizioni di controllo

1 Chi è iscritto nel registro deve:

a. tenere un controllo completo delle attività iscritte nel registro dell'alcol;
b. su richiesta, fornire all'organo di controllo competente tutte le informazioni necessarie e presentargli tutti i libri, i documenti commerciali e gli atti che possono essere rilevanti ai fini dell'esecuzione della presente legge;
c. conservare la documentazione per dieci anni.

2 L'organo di controllo competente può controllare, in ogni momento e senza preavviso, gli impianti di produzione, i magazzini e gli altri locali aziendali nonché, se necessario, i libri contabili..

3 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 7 Marche di riconoscimento

1 Le bottiglie e gli altri contenitori che contengono bevande spiritose o prodotti contenenti bevande spiritose devono, al fine della sicurezza fiscale, recare sull'etichetta il nome del produttore svizzero o dell'importatore.

2 Le bottiglie e i contenitori muniti di un'etichetta non conforme alle prescrizioni o recante il nome di diversi importatori devono, previa autorizzazione dell'autorità competente, essere rietichettati o muniti di un'etichetta supplementare recante soltanto il nome dell'importatore o del produttore svizzero.

Art. 8 Impegno d'impiego

1 Chi intende acquisire bevande spiritose esenti da imposta o dell'etanolo non denaturato ed esente da imposta deve impegnarsi nei confronti dell'autorità competente ad utilizzare queste merci esclusivamente nella produzione di determinati prodotti. L'autorità fissa nell'autorizzazione i relativi prodotti.

2 Il diritto all'acquisizione può essere ottenuto per un quantitativo annuo di oltre 20 litri di alcol puro.

3 Bevande spiritose esenti da imposta nonché l'etanolo non denaturato ed esente da imposta possono essere ceduti unicamente ad aziende iscritte nel registro dell'alcol conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera a.

Capitolo 3: Imposizione

Sezione 1: Oggetto dell'imposta e nascita del credito fiscale

Art. 9 Oggetto dell'imposta

Soggiacciono all'imposta:

a. la produzione di:
   1. bevande spiritose,
   2. etanolo;
b. l'importazione di:
   1. prodotti di cui alla lettera a,
   2. prodotti contenenti bevande spiritose con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento del volume.

Art. 10 Nascita del credito fiscale

Il credito fiscale nasce:

a. al momento della produzione della merce soggetta all'imposta;
b. per l'importazione di merci soggette all'imposta: al momento dell'inizio dell'obbligazione doganale conformemente alla legislazione doganale.

Sezione 2: Obbligo fiscale

Art. 11 Persone assoggettate all'imposta

Sono assoggettati all'imposta:

a. per le bevande spiritose fabbricate in Svizzera e l'etanolo fabbricato in Svizzera: il produttore;
b. per le bevande spiritose importate, l'etanolo importato e i prodotti contenenti bevande spiritose importati: il debitore doganale;
c. per i depositi fiscali: il titolare della corrispondente autorizzazione; per l'uscita verso un altro deposito fiscale l'assoggettamento sussiste fino all'annullamento del documento di accompagnamento;
d. per le bevande spiritose esenti da imposta o l'etanolo non denaturato ed esente da imposta forniti ad aziende che non dispongono di un impegno d'impiego: il fornitore iscritto nel registro dell'alcol giusta l'articolo 4 capoverso 3;
e. per le bevande spiritose esenti da imposta o l'etanolo non denaturato ed esente da imposta utilizzati non conformemente ad un impegno d'impiego: l'utente.

Art. 12 Successione fiscale

1 Il successore fiscale subentra alla persona assoggettata all'imposta nei suoi diritti e doveri risultanti dalla presente legge.

2 Sono reputati successori fiscali:

a. gli eredi in caso di decesso della persona assoggettata all'imposta;
b. i soci con responsabilità personale o i loro eredi dopo la liquidazione di una società senza personalità giuridica;
c. la persona giuridica che assume, con attivi e passivi, il patrimonio o l'azienda da un'altra persona giuridica.

3 Gli eredi rispondono solidalmente dei debiti sino a concorrenza della loro quota ereditaria. I soci con responsabilità personale rispondono nei limiti della loro responsabilità.

4 Nel caso di più successori fiscali, ciascuno di essi può esercitare autonomamente i diritti risultanti dalla presente legge.

Art. 13 Responsabilità solidale

Rispondono solidalmente con la persona assoggettata all'imposta:

a. in caso di scioglimento di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica: le persone incaricate della liquidazione, anche nella procedura di fallimento o di concordato, sino a concorrenza dell'importo della liquidazione o dei beni della successione;
b. nel caso di una persona giuridica che trasferisce la sua sede all'estero senza procedere a una liquidazione: gli organi, personalmente, sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica.

Sezione 3: Calcolo dell'imposta

Art. 14 Base di calcolo

1 L'imposta è calcolata per litro di alcol puro alla temperatura di 20° Celsius.

2 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) fissa un fattore di conversione per la determinazione del tenore volumetrico delle derrate alimentari solide.

Art. 15 Aliquota d'imposta

1 L'imposta ammonta a 29 franchi per litro di alcol puro.

2 L'imposta è ridotta del 50 per cento per i seguenti prodotti con un tenore alcolico fino ad un massimo del 22 per cento del volume:

a. i vini naturali e i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume;
b. i vini liquorosi;
c. i vini aromatizzati.

3 L'imposta ammonta a 116 franchi per litro di alcol puro per le bevande spiritose edulcorate, con un tenore alcolico inferiore al 15 per cento del volume, contenenti almeno 50 grammi di zucchero al litro, espresso in zucchero invertito, o un'edulcorazione corrispondente e messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri contenitori.

Art. 16 Adeguamento al rincaro

1 Il Consiglio federale può adeguare le aliquote d'imposta al rincaro, qualora l'indice svizzero dei prezzi al consumo sia aumentato di cinque punti percentuali dall'entrata in vigore della presente legge o dall'ultimo adeguamento.

2 L'ammontare dell'imposta è calcolato secondo la tariffa vigente al momento in cui sorge il credito fiscale.

Sezione 4: Agevolazioni fiscali

Art. 17 Esenzione dall'imposta

1 Sono esenti dall'imposta:

a. la produzione e l'importazione di etanolo denaturato;
b. la produzione e l'importazione di bevande spiritose e di etanolo non denaturato, utilizzati conformemente all'impegno d'impiego;
c. la produzione di 10 litri di alcol puro all'anno per persona di età superiore a 18 anni.

2 Il produttore detrae nella notifica per l'imposizione la quantità esente dall'imposta giusta il capoverso 1 lettera c.

Art. 18 Denaturazione

1 La denaturazione può essere effettuata:

a. dall'autorità competente; o
b. dalle persone autorizzate a tale scopo dall'autorità competente.

2 Il Consiglio federale disciplina la designazione, i compiti, la formazione e l'esame delle persone autorizzate a effettuare la denaturazione.

3 Il DFF stabilisce i metodi di denaturazione.

Art. 19 Deposito fiscale

1 Le aziende possono esercitare la loro attività concernente le bevande spiritose o l'etanolo assoggettati all'imposta con differimento del pagamento dell'imposta:

a. con l'introduzione in un deposito fiscale;
b. con la produzione in un deposito fiscale; o
c. con la gestione di un deposito fiscale.

2 Tali aziende necessitano di un'autorizzazione.

3 L'autorizzazione è rilasciata se l'azienda:

a. è iscritta nel registro dell'alcol quale commerciante all'ingrosso;
b. presenta le garanzie necessarie; e

c. dispone di locali e contenitori che soddisfano le esigenze del controllo.

4 Il Consiglio federale emana le disposizioni volte a concretizzare le premesse per la gestione di un deposito fiscale.

5 L'autorizzazione è ritirata allorquando le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute.

6 Le aziende possono esigere in ogni momento una revisione straordinaria. La revisione è soggetta a emolumento.

Art. 20 Rimborso

1 L'imposta è rimborsata su domanda:

a. all'esportatore di prodotti assoggettati all'imposta; è reputata come esportazione anche l'introduzione in un negozio in franchigia di dazio su territorio svizzero ai sensi della legge sulle dogane.

b. al produttore di prodotti contenenti bevande spiritose il cui tenore alcolico è pari al massimo all'1,2 per cento del volume.

2 L'aliquota del rimborso è determinata sulla base dell'imposizione fiscale dei prodotti prevista nella presente legge. Se non è possibile determinare l'ammontare esatto dell'imposizione fiscale, il rimborso avviene secondo l'aliquota più bassa.

3 Il diritto al rimborso sussiste a partire da un importo di 300 franchi. Il conteggio è effettuato almeno una volta all'anno.

Sezione 5: Riscossione dell'imposta

Art. 21 Notifica per l'imposizione e tassazione

1 I produttori assoggettati all'imposta devono notificare all'autorità competente la loro produzione mensile entro il giorno 12 del mese successivo.

2 Per la tassazione, la riscossione, il rimborso e la prescrizione delle imposte da riscuotere all'atto dell'importazione si applicano le prescrizioni della legislazione doganale.

3 Le aziende autorizzate alla gestione di un deposito fiscale devono notificare all'autorità competente le loro uscite entro il giorno 12 del mese successivo.

4 Per la riscossione dell'imposta, l'autorità competente consente lo scambio elettronico di dati tra l'autorità e le persone assoggettate all'imposta.

5 Essa può prescrivere la forma della dichiarazione; può segnatamente disporre che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati, previo esame del sistema informatico utilizzato.

6 Il Consiglio federale regola:

a. la procedura d'annuncio per le importazioni di bevande spiritose che sono introdotte in un deposito fiscale;

b. la procedura di tassazione concernente la produzione sul territorio svizzero; e

c. la procedura di tassazione nei depositi fiscali.

Art. 22 Esigibilità dell'imposta

L'imposta è esigibile al momento della tassazione.

Art. 23 Termine di pagamento

Il termine di pagamento delle imposte e di altri crediti pecuniari è di 30 giorni.

Art. 24 Interessi

1 In caso di ritardo nel pagamento dell'imposta è dovuto, senza diffida, un interesse di mora a decorrere dallo scadere del termine di pagamento.

2 È dovuto un interesse di mora dal momento in cui una restituzione o un rimborso è ottenuto indebitamente.

3 È dovuto un interesse di mora dal momento in cui l'autorità competente ha riscosso indebitamente un importo o non lo ha restituito.

4 Il DFF può prevedere eccezioni alla riscossione dell'interesse di mora per i casi in cui, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo.

5 Esso determina le aliquote d'interesse.

Art. 25 Prescrizione del diritto di tassazione

1 Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto il credito fiscale.

2 La prescrizione è interrotta:

a. se il debito fiscale è riconosciuto dalla persona assoggettata all'imposta;

b. da ogni atto ufficiale inteso a stabilire il credito fiscale presso la persona assoggettata all'imposta.

3 La prescrizione è sospesa finché la persona assoggettata all'imposta non può essere escussa in Svizzera.

4 L'interruzione e la sospensione della prescrizione possono essere fatte valere nei confronti di tutte le persone assoggettate all'imposta.

5 Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in 15 anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto il credito fiscale.

Art. 26 Prescrizione del diritto di riscossione

1 I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dal momento in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.

2 La prescrizione è interrotta:

a. se il debito fiscale è riconosciuto dalla persona assoggettata all'imposta;

b. da ogni atto ufficiale con cui è fatto valere il credito fiscale presso la persona assoggettata all'imposta.

3 È sospesa:

a. durante una procedura di ricorso;

b. finché la persona assoggettata all'imposta non può essere escussa in Svizzera;

c. finché il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento.

4 L'interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.

5 Il diritto di riscossione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine dell'anno civile in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.

Art. 27 Perdita fiscale

1 L'obbligo di pagamento e di restituzione in caso di reato è retto dall'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 1974[15] sul diritto penale (DPA).

2 Qualora in caso di sottrazione o di distrazione del pegno fiscale l'imposta sottratta rispettivamente il profitto fiscale ottenuto non possano essere determinati con precisione, l'autorità competente fissa il relativo importo nell'ambito del suo potere d'apprezzamento.

Sezione 6: Analisi dell'alcol

Art. 28

1 Per determinare l'imposizione fiscale delle merci subordinate alla presente legge o in caso di dubbi sulla tassazione, l'autorità competente effettua analisi dell'alcol in un laboratorio certificato della Confederazione.

2 Nel caso in cui la Confederazione gestisca un proprio laboratorio, questo può fornire a terzi prestazioni professionali. Le prestazioni:

a. devono essere strettamente connesse con i compiti principali;

b. non devono pregiudicare l'adempimento dei compiti principali; e

c. non devono richiedere risorse tecniche e personale supplementari rilevanti.

3 Tali prestazioni vanno fornite sulla base di una fatturazione dei costi e delle prestazioni a prezzi tali da coprire almeno i costi. Il DFF può prevedere deroghe per determinate prestazioni se non viene fatta concorrenza all'economia privata.

Sezione 7: Pegno fiscale e garanzia dell'imposta

Art. 29 Diritto di pegno fiscale

1 La Confederazione ha un diritto legale di pegno su tutti i prodotti assoggettati all'imposta, fabbricati o depositati sul territorio svizzero, se il pagamento dell'imposta appare compromesso, in particolare quando:

a. la persona assoggettata all'imposta prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d'impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio; o

---

15 RS **313.0**

b. la persona assoggettata all'imposta è in ritardo con il pagamento.

2 Il diritto di pegno fiscale si applica parimenti alle bevande spiritose e all'etanolo per i quali non è ancora sorto il credito fiscale e ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali sulla cosa.

Art. 30 Sequestro

1 L'autorità competente fa valere il diritto di pegno fiscale sequestrando la merce.

2 Procede al sequestro della merce:

a. prendendone possesso; o

b. diffidando il detentore a non disporne.

3 Può liberare la merce sequestrata all'avente diritto contro la prestazione di garanzie.

Art. 31 Realizzazione del pegno fiscale

1 Un pegno fiscale può essere realizzato quando:

a. il credito fiscale così garantito è diventato esigibile; e

b. il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all'imposta è scaduto infruttuosamente.

2 Il pegno è realizzato mediante incanto pubblico o vendita a trattative private. Il Consiglio federale può stabilire i principi relativi alla procedura; per il rimanente fanno stato le disposizioni del diritto cantonale vigente nel luogo dell'incanto.

3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali l'autorità competente può realizzare il pegno a trattative private. È presupposto in ogni caso il consenso del proprietario.

Art. 32 Garanzia dell'imposta

1 L'autorità competente può esigere garanzie per le imposte e altri crediti pecuniari anche se non sono accertati con decisione cresciuta in giudicato né sono esigibili, quando:

a. non sono garantiti mediante un pegno fiscale sufficiente e realizzabile; e

b. il pagamento appare compromesso, in particolare quando:

1. il debitore prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d'impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio, o

2. il debitore è in ritardo con il pagamento.

2 La garanzia può essere fornita mediante il deposito di contanti, titoli di credito, una garanzia bancaria o una fideiussione solidale.

3 Nell'ordine di prestare garanzia devono essere menzionati:

a. il motivo legale della garanzia;

b. l'importo da garantire;

c. l'ufficio presso il quale devono essere depositate le garanzie.

4 L'ordine di prestare garanzia è parificato a una sentenza esecutiva a tenore dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889[16] sull'esecuzione e sul fallimento (LEF).

5 Esso costituisce un decreto di sequestro a tenore dell'articolo 274 LEF.

6 L'opposizione al decreto di sequestro è esclusa.

7 Il ricorso contro l'ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo.

Sezione 8: Riscossione posticipata, rimborso, proroga e condono

Art. 33 Riscossione posticipata e rimborso dell'imposta

1 Se per errore ha stabilito un'imposta troppo bassa o ha rimborsato un importo troppo elevato, l'autorità competente può riscuotere posticipatamente l'importo corrispondente entro cinque anni dall'emanazione della decisione d'imposizione.

2 Se entro il termine di cinque anni dall'imposizione si constata che un'imposta è stata riscossa a torto, interamente o parzialmente, l'importo pagato in eccedenza viene rimborsato.

---

16 RS **281.1**

Art. 34 Proroga e condono

1 L'imposta è condonata o rimborsata alla persona assoggettata all'imposta che sottostà all'obbligo secondo la presente legge di tenere una contabilità, se quest'ultima prova che la merce gravata è andata perduta.

2 Le imposte, gli interessi e altri crediti pecuniari possono essere prorogati o condonati in tutto o in parte al debitore se, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo; sono eccettuate le pene pecuniarie e le multe.

3 L'imposta è condonata o rimborsata alla persona assoggettata all'imposta se la merce viene distrutta sotto il controllo dell'autorità competente entro cinque anni dal momento in cui sorge il credito fiscale.

4 Il diritto a una proroga o a un condono sussiste a partire da un importo di 300 franchi.

Capitolo 4: Trasmissione delle conoscenze

Art. 35

La Confederazione può sostenere mediante contributi la formazione e il perfezionamento.

Capitolo 5: Emolumenti

Art. 36

1 L'autorità competente può riscuotere emolumenti per le decisioni emanate e i servizi prestati nell'esecuzione della presente legge.

2 Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti per altre attività ufficiali che l'autorità competente esegue nel quadro dell'esecuzione della presente legge.

3 Esso disciplina nel dettaglio l'ammontare degli emolumenti.

4 Per la riscossione, la garanzia, la riscossione posticipata e l'esecuzione degli emolumenti si applicano per analogia le disposizioni sull'imposizione e l'esecuzione contenute nella presente legge.

Capitolo 6: Ripartizione e utilizzazione del prodotto netto

Art. 37 Ripartizione del prodotto netto

1 Il prodotto netto comprende il ricavo dell'imposizione fiscale delle bevande spiritose, le multe e le pene pecuniarie, nonché gli emolumenti e gli altri proventi, previa deduzione delle spese legate all'esecuzione della presente legge e della legge del (data)[17] sull'alcol.

2 Il prodotto netto è devoluto per il 90 per cento alla Confederazione e per il 10 per cento ai Cantoni.

3 La ripartizione fra i Cantoni avviene sulla base della popolazione residente. Sono determinanti le cifre dell'ultimo rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media.

Art. 38 Utilizzazione del prodotto netto

1 La parte di prodotto netto spettante alla Confederazione è devoluta all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2 La parte spettante ai Cantoni è utilizzata nella lotta alle cause e agli effetti dei problemi legati alle dipendenze. I Cantoni mediante un rapporto rendono conto ogni anno all'autorità competente dell'utilizzazione della loro parte. L'autorità competente riassume i rapporti cantonali e ne assicura una pubblicazione adeguata.

---

17 RS

Capitolo 7: Assistenza amministrativa

Art. 39 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

1 L'autorità competente e altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente.

2 Le autorità svizzere comunicano all'autorità competente i dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge.

Art. 40 Assistenza amministrativa ad autorità estere

1 Nell'ambito delle proprie competenze, l'autorità competente può prestare a richiesta assistenza amministrativa alle autorità estere nell'esecuzione dei loro compiti, segnatamente per garantire la corretta applicazione delle loro legislazioni sull'alcol, nonché per prevenire, accertare e perseguire infrazioni, sempre che un trattato internazionale lo preveda.

2 L'autorità competente può obbligare le persone cui la richiesta si riferisce a collaborare, segnatamente a fornire informazioni e a produrre dati e documenti, se un'autorità estera le chiede assistenza amministrativa.

3 Le persone obbligate a collaborare possono rifiutarsi di testimoniare se vincolate al segreto professionale in virtù della legge.

4 Se è fatto valere il diritto di non testimoniare, l'autorità competente emana una decisione sull'obbligo di collaborazione e di edizione.

Capitolo 8: Protezione dei dati

Art. 41 Sistemi d'informazione

1 L'autorità competente può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge. Può gestire sistemi d'informazione, segnatamente per:

a. determinare e riscuotere tributi;
b. allestire analisi dei rischi;
c. perseguire e giudicare reati;
d. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
e. eseguire procedimenti amministrativi;
f. allestire statistiche.

2 Il Consiglio federale emana disposizioni volte a concretizzare:

a. l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione;
b. i cataloghi dei dati da registrare;
c. l'accesso ai dati;
d. l'elaborazione dei dati;
e. la durata di conservazione dei dati;
f. l'archiviazione e la distruzione dei dati;
g. la sicurezza dei dati.

3 Nell'adempimento dei suoi compiti, l'autorità competente può procurarsi ed elaborare dati provenienti da sistemi d'informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali.

Art. 42 Comunicazione di dati ad autorità svizzere

1 L'autorità competente può comunicare alle competenti autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dati e accertamenti effettuati dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare.

2 Possono in particolare essere comunicati i seguenti dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità:

a. indicazioni concernenti l'assoggettamento all'imposta;
b. indicazioni concernenti procedimenti amministrativi, penali amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché misure e sanzioni amministrative, penali amministrative e penali rientranti nelle sue competenze;
c. indicazioni concernenti la produzione, la lavorazione e la trasformazione, il deposito e il commercio, nonché l'importazione e l'esportazione di bevande spiritose e di etanolo;

d. indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali che esulano dalle sue competenze.

3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati.

4 I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell'autorità competente.

Capitolo 9: Rimedi giuridici

Art. 43

1 Le decisioni dell'autorità competente di cui all'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968[18] sulla procedura amministrativa (PA) possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

2 Le decisioni prese dagli organi doganali secondo la presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso all'autorità competente.

Capitolo 10: Disposizioni penali

Art. 44 Sottrazione o messa in pericolo dell'imposta

1 È punito con una multa fino a 500 000 franchi chiunque, mediante omissione di dichiarazione, occultamento, dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo sottrae l'imposta prevista dalla legislazione sull'alcol o procura un profitto fiscale indebito a sé o a un terzo. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 300 000 franchi.

2 Se il profitto fiscale ottenuto è superiore all'importo massimo della pena inflitta, la multa può ammontare al massimo fino al doppio del profitto fiscale in caso di infrazione intenzionale.

3 È punito con una multa fino a 300 000 franchi chiunque, mediante omissione di dichiarazione, occultamento, dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo mette in pericolo l'imposta. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 100 000 franchi.

4 In caso di circostanze aggravanti, può essere inflitta una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 45 Ricettazione

1 Chiunque acquista, riceve in dono, in pegno o comunque in consegna, occulta, aiuta a spacciare o mette in commercio bevande spiritose o etanolo di cui sa o deve presumere che sono stati prodotti o importati illegalmente o che le imposte cui sono assoggettati non sono state pagate è punito con la stessa pena applicabile all'autore del reato anteriore.

2 In caso di circostanze aggravanti, può essere pronunciata una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 46 Circostanze aggravanti

Sono considerate circostanze aggravanti:

a. commettere infrazioni per mestiere o abitualmente;
b. ingaggiare una o più persone per commettere un'infrazione;
c. commettere un'infrazione in quanto firmatario di un impegno d'impiego.

Art. 47 Distrazione del pegno fiscale

1 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, lasciato in possesso di bevande spiritose o di etanolo sequestrati dall'autorità competente a titolo di pegno fiscale, li distrugge o ne dispone senza il consenso dell'autorità. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 30 000 franchi.

2 Se l'imposta che grava la merce è superiore all'importo massimo della pena inflitta, la multa può ammontare al massimo fino al doppio dell'imposta in caso di infrazione intenzionale.

---

18 RS **172.021**

Art. 48 Inosservanza di prescrizioni di controllo

[1] È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque:

a. svolge un'attività in relazione con le bevande spiritose o l'etanolo senza essersi annunciato o senza la necessaria autorizzazione prevista dalla presente legge;

b. contravviene alle prescrizioni di controllo relative a tali attività.

[2] Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa sino a 5 000 franchi. Le infrazioni di lieve entità possono essere sanzionate mediante ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore.

Art. 49 Inosservanza di prescrizioni d'ordine

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una disposizione della presente legge, a una disposizione di esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile, a un'istruzione emanata in virtù di tali disposizioni o a una singola disposizione notificata con comminatoria della pena prevista nel presente articolo è punito con la multa sino a 5 000 franchi. Le infrazioni di lieve entità possono essere sanzionate mediante ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore.

Art. 50 Tentativo

Il tentativo di contravvenzione alla presente legge è punibile; è eccettuata l'inosservanza di prescrizioni d'ordine.

Art. 51 Concorso di infrazioni

Se più atti sono costitutivi di una sottrazione o messa in pericolo dell'imposta, una ricettazione, una distrazione del pegno fiscale, un'inosservanza di prescrizioni di controllo o un'inosservanza di prescrizioni d'ordine, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

Art. 52 Infrazioni commesse nell'azienda

Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e le persone punibili in virtù dell'articolo 6 DPA[19] non possono essere individuate o possono esserlo solo con provvedimenti d'inchiesta sproporzionati, l'autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda al pagamento della multa.

Art. 53 Azione penale

[1] Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate secondo la DPA[20].

[2] Il perseguimento e il giudizio spettano a ...

[3] Il Consiglio federale incarica l'Amministrazione delle dogane di perseguire e giudicare le infrazioni di lieve entità scoperte dagli organi doganali e di eseguire tali pene.

Art. 54 Prescrizione dell'azione penale

Il termine di prescrizione dell'azione penale previsto nell'articolo 11 capoverso 2 DPA[21] si applica anche all'infrazione di cui all'articolo 45.

Capitolo 11: Misure amministrative

Art. 55

[1] In caso di infrazione grave o di infrazioni ripetute alla presente legge nell'arco di 5 anni o in caso di manifesta insolvenza, l'autorità competente può ordinare le misure amministrative seguenti nei confronti della persona responsabile o insolvente:

a. divieto di produrre bevande spiritose o etanolo;

b. divieto di importare bevande spiritose o etanolo;

c. divieto di esercitare il commercio di etanolo a scopi industriali;

d. divieto di esercitare il commercio all'ingrosso di bevande spiritose;

e. annullamento dell'impegno d'impiego;

---

19 RS **313.0**
20 RS **313.0**
21 RS **313.0**

f. revoca dell'autorizzazione per gestire un deposito fiscale.

2 L'iscrizione nel registro dell'alcol è stralciata. Non è possibile effettuare iscrizioni durante un termine fissato dall'autorità competente.

3 La PA[22] è applicabile.

Capitolo 12: Esecuzione

Art. 56

1 Si procede per esecuzione in via di pignoramento secondo l'articolo 42 LEF[23] se:

a. un credito fiscale esigibile non è garantito da un pegno fiscale realizzabile o non è interamente coperto con il ricavo della realizzazione del pegno; e

b. il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all'imposta o al fideiussore è scaduto infruttuosamente.

2 Se nei confronti della persona assoggettata all'imposta è stato dichiarato il fallimento, l'autorità competente può far valere il suo credito indipendentemente dalle sue pretese derivanti dal diritto di pegno fiscale. L'articolo 198 LEF non è applicabile.

3 Le decisioni cresciute in giudicato dell'autorità competente sono parificate alle sentenze esecutive a tenore dell'articolo 80 LEF.

4 La graduazione definitiva di un credito contestato non ha luogo finché manca una decisione cresciuta in giudicato dell'autorità competente.

Capitolo 13: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 57

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

2 Designa l'autorità competente per l'esecuzione della presente legge.

Sezione 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 58

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 59 Obbligo di notifica per i produttori

1 I detentori di una concessione professionale secondo il diritto anteriore devono annunciarsi presso l'autorità competente, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione nel registro dell'alcol.

2 Gli agricoltori con una distilleria concessionata o gli agricoltori che hanno diritto a riattivare la concessione, nonché i piccoli produttori che detengono un'autorizzazione per utilizzare il loro alambicco devono annunciarsi presso l'autorità competente, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione nel registro dell'alcol.

3 Chi non si annuncia entro il termine per l'iscrizione nel registro dell'alcol perde il diritto di produrre bevande spiritose ed etanolo.

---

22 RS **172.021**
23 RS **281.1**

Art. 60 Scorte di bevande spiritose da parte degli agricoltori

1 In relazione alle scorte di bevande spiritose, gli agricoltori hanno le seguenti possibilità:

a. gestire un deposito fiscale;

b. denaturare le scorte di bevande spiritose;

c. tassare le scorte di bevande spiritose mediante l'applicazione di una franchigia d'imposta di 20 litri di alcol puro.

2 Gli agricoltori devono comunicare per scritto all'autorità competente entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge quale possibilità scelgono. Allo scadere di questo termine, le scorte di bevande spiritose sono tassate secondo il capoverso 1 lettera c.

Art. 61 Deposito in sospensione d'imposta

Chi detiene un'autorizzazione per gestire un deposito fiscale o un deposito sigillato secondo il diritto anteriore è iscritto d'ufficio nel registro dell'alcol. I diritti e gli obblighi sono retti dal nuovo diritto.

Art. 62 Commercio all'ingrosso

1 Chi detiene un'autorizzazione secondo il diritto anteriore per il commercio all'ingrosso di bevande spiritose destinate al consumo deve annunciarsi presso l'autorità competente, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione nel registro dell'alcol.

2 Chi non si annuncia entro il termine per l'iscrizione nel registro dell'alcol perde il diritto di esercitare il commercio all'ingrosso di bevande spiritose.

Art. 63 Adeguamento degli impegni d'impiego

1 I titolari di un'autorizzazione secondo il diritto anteriore di utilizzare alcol esente da imposta e parzialmente denaturato per produrre prodotti inidonei al consumo umano devono chiedere all'autorità competente un nuovo impegno d'impiego entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2 Con il rilascio del nuovo impegno d'impiego i titolari di un impegno d'impiego sono iscritti d'ufficio nel registro dell'alcol.

Art. 64 Imprese per il commercio di etanolo

1 La Confederazione può gestire un'impresa commerciale o partecipare a siffatta impresa sempre che ciò sia necessario per garantire l'approvvigionamento del Paese in etanolo durante l'istituzione di un mercato dell'etanolo improntato all'economia privata.

2 Per attuare il progetto di cui al capoverso 1 il Consiglio federale è autorizzato a:

a. trasferire parti della Regìa federale degli alcool:
   1. in una società anonima di diritto privato esistente, o
   2. in una società anonima di diritto privato che ha fondato da solo o con terzi o di cui ha acquisito diritti di partecipazione;

b. alienare partecipazioni a società di cui alla lettera a.

3 Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a i relativi beni patrimoniali, i diritti e gli obblighi della Regìa federale degli alcool passano alla società anonima.

4 Il trasferimento dei beni patrimoniali alla società anonima avviene in conformità con il diritto privato.

Art. 65 Abrogazione della personalità giuridica della Regìa federale degli alcool

Con l'abrogazione della personalità giuridica della Regìa federale degli alcool, tutti i diritti e gli obblighi passano alla Confederazione; è fatto salvo l'articolo 64 capoverso 3.

Art. 66 Diritto applicabile

1 I procedimenti in materia di imposta sulle bevande spiritose pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono portati a termine secondo il diritto anteriore.

2 Alle procedure di ricorso pendenti si applica il nuovo diritto. L'obbligo fiscale e la tariffa dell'imposta sono rette dal diritto anteriore.

Sezione 4: Coordinamento con la legge sull'alcol

Art. 67

1 Qualora la legge del (data)[24] sull'alcol non entri in vigore contemporaneamente alla presente legge, il Consiglio federale emana fino all'entrata in vigore di una regolamentazione legale le necessarie disposizioni in materia di diritto sull'alcol e designa l'autorità competente per la loro esecuzione.

2 A tal fine si attiene per quanto possibile al diritto anteriore.

Sezione 5: Referendum ed entrata in vigore

Art. 68

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, ...	Consiglio degli Stati, ...
Il presidente: Il segretario:	Il presidente: Il segretario:

Allegato
(Art. 58)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

La legge sull'alcool del 21 giugno 1932[25] è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. …

2. …

[24] RS
[25] RS **680**

Legge federale sull'alcol

Legge sull'alcol (LAlc)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli visti gli articoli 95 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale[26];
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:

Capitolo 1: Scopo e definizioni

Art. 1 Scopo

1 La presente legge si prefigge una gestione responsabile delle bevande alcoliche.

2 Lo scopo è di:

a. ridurre il consumo problematico di alcol;
b. ridurre i danni che il consumo problematico di alcol può cagionare alla propria salute o ad altre persone;
c. indurre il commercio al dettaglio a svolgere la sua attività in modo responsabile.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge, le seguenti espressioni significano:

a. *bevanda alcolica:* bevanda che contiene etanolo;
b. *etanolo:* alcol etilico (C_2H_5OH) in tutte le sue forme e qualunque ne sia il modo di fabbricazione e utilizzazione; qualsiasi altro tipo di alcol idoneo al consumo umano e atto a sostituire l'etanolo è da considerarsi etanolo ai sensi della presente legge;
c. *bevanda spiritosa:* prodotto alcolico contenente etanolo ottenuto mediante distillazione o altri procedimenti tecnici; sono altresì considerate bevande spiritose ai sensi della presente legge:
    1. l'etanolo allo stato puro o diluito, idoneo al consumo umano;
    2. le bevande con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume, il cui alcol è stato ottenuto esclusivamente mediante fermentazione;
d. *commercio all'ingrosso:* la consegna o la mediazione di bevande spiritose a:
    1. rivenditori; o
    2. imprese che lavorano o trasformano nella loro azienda bevande spiritose o altri prodotti contenenti bevande spiritose;
e. *commercio al dettaglio:* qualsiasi consegna o mediazione di bevande alcoliche ai consumatori; non sono considerati commercio al dettaglio i regali a una cerchia determinata e limitata di persone;
f. *test d'acquisto:* acquisti fittizi effettuati da adolescenti allo scopo di verificare l'osservanza delle prescrizioni sull'età.

Capitolo 2: Pubblicità e consegna ai consumatori

Sezione 1: Pubblicità

Art. 3 Pubblicità di bevande spiritose

1 La pubblicità di bevande spiritose fatta con la parola, l'immagine o il suono deve essere oggettiva.

2 La pubblicità non è oggettiva in particolare quando:

---

[26] RS **101**

a. mostra situazioni di consumo di bevande spiritose;

b. associa le bevande spiritose a sensazioni particolari quali ricchezza, successo, salute, sportività, giovinezza, vacanze o simili;

c. incoraggia a bere bevande spiritose.

3 Sono vietati i confronti di prezzi e le promesse di aggiunte e altre agevolazioni.

4 È vietata la pubblicità di bevande spiritose:

a. su oggetti d'uso che non contengono bevande spiritose o non hanno alcuna connessione con esse;

b. in e su mezzi di trasporto pubblici;

c. in giornali, riviste o altre pubblicazioni, nonché su media e supporti mediatici destinati principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni;

d. alla radio e alla televisione;

5 È vietata la pubblicità di bevande spiritose:

a. in e su edifici o parti di edifici destinati a usi pubblici e nella loro area;

b. su campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive;

c. in luoghi frequentati principalmente da persone di età inferiore ai 18 anni, nonché nell'ambito di manifestazioni cui partecipano principalmente persone di età inferiore ai 18 anni.

6 I Cantoni possono designare ulteriori luoghi in cui vietare la pubblicità, qualora il bene pubblico lo richieda.

Art. 4 Pubblicità per le altre bevande alcoliche

1 La pubblicità per le altre bevande alcoliche non può incoraggiare le persone di età inferiore ai 18 anni a bere bevande alcoliche né mostrare persone di età inferiore ai 18 anni che bevono o incoraggiano a bere.

2 È vietata la pubblicità per le altre bevande alcoliche:

a. su oggetti d'uso destinati principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni;

b. in giornali, riviste o altre pubblicazioni, nonché su media e supporti mediatici destinati principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni;

c. in luoghi frequentati principalmente da persone di età inferiore ai 18 anni, nonché nell'ambito di manifestazioni cui partecipano principalmente persone di età inferiori ai 18 anni.

3 I Cantoni possono designare ulteriori luoghi in cui vietare la pubblicità qualora il bene pubblico lo richieda.

Sezione 2: Consegna ai consumatori

Art. 5 Obbligo di autorizzazione per il commercio al dettaglio

1 Per l'esercizio del commercio al dettaglio di bevande alcoliche è necessaria un'autorizzazione rilasciata dall'autorità cantonale.

2 I Cantoni prevedono per il rinnovo dell'autorizzazione una procedura semplificata.

3 Le aziende che sottostanno al controllo del commercio dei vini conformemente all'articolo 64 della legge federale del 29 aprile 1998[27] sull'agricoltura e che sono attive soltanto nel commercio dei vini non necessitano di un'autorizzazione per il commercio al dettaglio.

Art. 6 Commercio al dettaglio

1 Sono vietati:

a. la distribuzione di bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici non sorvegliati;

b. la consegna a titolo gratuito di bevande alcoliche a una cerchia indeterminata di persone, segnatamente attraverso la distribuzione di campioni o l'organizzazione di degustazioni senza assistenza di personale.

2 I Cantoni possono prevedere ulteriori restrizioni del commercio al dettaglio qualora il bene pubblico lo richieda.

Art. 7 Concessione di agevolazioni

1 Nel commercio al dettaglio di bevande spiritose è vietato concedere aggiunte o altre agevolazioni allo scopo di allettare il consumatore.

---

27 RS **910.1**

[2] Per le altre bevande alcoliche, la concessione di aggiunte o altre agevolazioni nella mescita è vietata il venerdì e il sabato dalle ore 21.00 alle ore 09.00. È fatto salvo l'articolo 10 capoverso 1.

Art. 8 Limitazioni alla consegna di bevande alcoliche nel commercio al dettaglio

[1] Le bevande spiritose non possono essere consegnate a fanciulli e adolescenti minori di 18 anni, le altre bevande alcoliche a fanciulli e adolescenti minori di 16 anni.

[2] È altresì vietata la cessione di bevande alcoliche, a titolo oneroso o gratuito, allo scopo diretto di eludere le disposizioni sull'età.

Art. 9 Test d'acquisto

[1] Le autorità cantonali e comunali possono eseguire e far eseguire test d'acquisto. Possono denunciare alle autorità preposte al perseguimento penale le infrazioni al divieto di consegnare bevande alcoliche a persone che non raggiungono l'età minima fissata dalla legge.

[2] Il Consiglio federale disciplina in particolare:

a. il riconoscimento e la sorveglianza delle organizzazioni specializzate coinvolte;
b. i particolari relativi al reclutamento, all'istruzione, all'accompagnamento e alla protezione della personalità degli adolescenti impiegati;
c. i requisiti relativi alla documentazione dei test d'acquisto eseguiti;
d. la comunicazione dei risultati ai punti di vendita interessati.

Art. 10 Prezzi che coprono i costi

[1] È vietato il commercio al dettaglio di bevande alcoliche a prezzi che non coprono i costi.

[2] Il Consiglio federale definisce i criteri per il calcolo dei prezzi che coprono i costi.

[3] Il calcolo dei prezzi che coprono i costi non può essere falsato da prezzi d'acquisto irrealistici nel commercio all'ingrosso a monte.

[4] L'autorità cantonale competente può autorizzare deroghe al principio dei prezzi che coprono i costi per:

a. la vendita in caso di cessazione dell'attività commerciale;
b. altri motivi gravi.

Art. 11 Obbligo di offrire bevande analcoliche

Gli esercizi di mescita sono obbligati a offrire almeno tre bevande analcoliche:

a. il cui prezzo è inferiore a quello della bevanda alcolica meno cara nella stessa quantità; e
b. che sono offerte e servite secondo le stesse modalità della bevanda alcolica meno cara.

Capitolo 3: Ulteriori provvedimenti volti a limitare il consumo problematico di alcol

Art. 12

Per limitare il consumo problematico di alcol, la Confederazione può sostenere, mediante contributi, progetti e attività di interesse nazionale o sovraregionale.

Capitolo 4: Centro di competenza

Art. 13

L'autorità competente, quale centro di competenza nel settore dell'alcol, promuove lo scambio di informazioni e la collaborazione fra gli Uffici federali, i Cantoni, l'economia e le organizzazioni di prevenzione.

Capitolo 5: Crediti pecuniari

Art. 14 Esigibilità dei crediti pecuniari

Le multe e gli altri crediti pecuniari diventano esigibili al momento della notifica della decisione.

Art. 15 Termine di pagamento

Il termine di pagamento per le multe e gli altri crediti pecuniari è di 30 giorni.

Art. 16 Interessi

1 In caso di ritardo nel pagamento dei crediti pecuniari è dovuto, senza diffida, un interesse di mora a decorrere dallo scadere del termine di pagamento.

2 Dal momento in cui sono stati versati i contributi ottenuti indebitamente è dovuto un interesse di mora.

3 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può prevedere eccezioni alla riscossione degli interessi di mora per i casi in cui, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo.

4 Determina le aliquote d'interesse.

Art. 17 Prescrizione

1 La prescrizione della riscossione dei crediti pecuniari è retta per analogia dagli articoli 25 e 26 della legge federale sull'imposizione delle bevande spiritose[28].

2 Per i risarcimenti in virtù dell'articolo 71 del Codice penale[29] (CP) sono fatti salvi i termini di prescrizione previsti nell'articolo 70 capoverso 3 CP, per i contributi i termini di prescrizione dell'azione penale previsti nel CP e nella legge federale del 22 marzo 1974[30] sul diritto penale amministrativo (DPA).

Art. 18 Proroga e condono

Le pretese di risarcimento e di restituzione di contributi ottenuti indebitamente secondo la presente legge possono essere condonate o prorogate in tutto o in parte al debitore se, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo.

Capitolo 6: Assistenza amministrativa

Art. 19 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

1 L'autorità competente e le altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente.

2 Le autorità svizzere comunicano all'autorità competente dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge.

Capitolo 7: Protezione dei dati

Art. 20 Sistemi d'informazione

1 L'autorità competente può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge. Può gestire sistemi d'informazione, segnatamente per:

a. perseguire e giudicare reati;
b. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
c. eseguire procedimenti amministrativi;
d. allestire statistiche.

2 Il Consiglio federale emana disposizioni che esplicitano i requisiti concernenti:

a. l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione;
b. i cataloghi dei dati da registrare;
c. l'accesso ai dati;
d. l'elaborazione dei dati;
e. la durata di conservazione dei dati;

---

28 RS
29 RS **311.0**
30 RS **313.0**

f. l'archiviazione e la distruzione dei dati;

g. la sicurezza dei dati.

3 Nell'adempimento dei suoi compiti, l'autorità competente può procurarsi ed elaborare dati provenienti da sistemi d'informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali.

Art. 21 Comunicazione di dati ad autorità svizzere

1 L'autorità competente può comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dati e accertamenti effettuati dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare.

2 Possono in particolare essere comunicati i seguenti dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità:

a. indicazioni concernenti procedimenti amministrativi, penali amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché misure e sanzioni amministrative, penali amministrative e penali rientranti nelle sue competenze;

b. indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali che esulano dalle sue competenze.

3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati.

4 I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell'autorità competente.

Capitolo 8: Rimedi giuridici

Art. 22

Le decisioni dell'autorità competente di cui all'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968[31] sulla procedura amministrativa (PA) possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Capitolo 9: Disposizioni penali

Art. 23 Inosservanza delle disposizioni sulla pubblicità e sul commercio al dettaglio

1 È punito con una multa fino a 40 000 franchi chi:

a. contravviene alle disposizioni sulla limitazione della pubblicità previste nell'articolo 3;

b. contravviene alle disposizioni sull'esercizio del commercio al dettaglio previste negli articoli 6, 7, 8, 10 o 11.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

Art. 24 Inosservanza di prescrizioni d'ordine

1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una disposizione della presente legge, a una disposizione d'esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile o a una singola decisione notificata con comminatoria della pena prevista nel presente articolo è punito con la multa sino a 5000 franchi.

2 Le infrazioni di lieve entità possono essere sanzionate mediante ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore.

Art. 25 Infrazioni commesse nell'azienda

Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e le persone punibili in virtù dell'articolo 6 DPA[32] non possono essere individuate o possono esserlo solo con provvedimenti d'inchiesta sproporzionati, l'autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda al pagamento della multa.

Art. 26 Azione penale

1 Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla DPA[33].

---

31 RS **172.021**
32 RS **313.0**
33 RS **313.0**

2 Il perseguimento e il giudizio spettano a ..... [da completare]

3 L'emanazione di norme penali per le infrazioni all'articolo 5 capoverso 1 come pure per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni agli articoli 6, 7, 8 e 11 è di competenza dei Cantoni.

Capitolo 10: Esecuzione per debiti

Art. 27

1 Si procede per esecuzione in via di pignoramento secondo l'articolo 42 della legge federale dell'11 aprile 1889[34] sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) quando il termine di pagamento impartito al debitore è scaduto infruttuosamente.

2 Se nei confronti del debitore è stato dichiarato il fallimento, l'autorità competente può far valere il suo credito nell'ambito di quest'ultima.

3 Le decisioni dell'autorità competente cresciute in giudicato sono parificate alle sentenze esecutive a tenore dell'articolo 80 LEF.

4 La graduazione definitiva di un credito contestato non ha luogo finché manca una decisione dell'autorità competente cresciuta in giudicato.

Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 28 Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2 Designa l'autorità competente per l'esecuzione della presente legge.

Art. 29 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 30 Disposizioni transitorie

1 Il nuovo diritto non si applica alle decisioni cresciute in giudicato secondo il diritto anteriore.

2 Alle procedure di ricorso pendenti si applica il nuovo diritto.

Art. 31 Coordinamento con la legge sull'imposizione delle bevande spiritose

1 Qualora la legge del (data)[35] sull'imposizione delle bevande spiritose non entri in vigore contemporaneamente alla presente legge, il Consiglio federale emana fino all'entrata in vigore di una regolamentazione legale le disposizioni necessarie sull'imposizione fiscale delle bevande spiritose e designa l'autorità competente per la loro esecuzione.

2 A tal fine si attiene per quanto possibile al diritto anteriore.

Art. 32 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, ...	Consiglio degli Stati, ...
Il presidente:	Il presidente:
Il segretario:	Il segretario:

34 RS **281.1**
35 RS

Allegato
(Art. 30)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

La legge federale del 21 giugno 1932[36] sull'alcool è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 24 marzo 2006[37] sulla radiotelevisione

Art. 10 cpv. 1 lett. b

[1] È vietata la pubblicità per:

b. le bevande spiritose giusta l'articolo 2 lettera c della legge (data)[38] sull'alcol; il Consiglio federale emana altre limitazioni intese a tutelare la salute e i giovani;

2. Legge federale del 9 ottobre 1992[39] sulle derrate alimentari

Art. 48 cpv. 1 lett. l

[1] È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque:

l. contravviene alle restrizioni della pubblicità, fondate sulla presente legge, in favore di articoli di tabacco e articoli per fumatori;

Art. 60 Disposizione transitoria

Il Consiglio federale può limitare la pubblicità a favore di tabacco destinata principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni, fintanto che siano introdotte nella presente legge disposizioni al riguardo. Sono fatte salve le restrizioni alla pubblicità stabilite dalla legge del 24 marzo 2006[40] sulla radiotelevisione.

3. Legge federale del 23 marzo 2001[41] sul commercio ambulante

Art. 11, rubrica e capoversi 1 e 2

Titolo Limitazioni per determinate merci e servizi

[1] *abrogato*

[2] Il Consiglio federale può limitare o escludere, per motivi di polizia, la vendita di determinate merci e servizi da parte del commercio ambulante.

---

36 RS **680**
37 RS **784.40**
38 RS
39 RS **817.0**
40 RS **784.40**
41 RS **943.1**